

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 gennaio 2009 (OR. en)

5381/09

Fascicolo interistituzionale: 2007/0286 (COD)

> **ENV 22 CODEC 40**


NOTA

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

L'allegato della presente nota include le proposte di modifica della presidenza degli articoli 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 40, 45, 46, 47, 52, 54, 57, 67 e 71, e degli allegati III, IV, VI, VII e VIII, della proposta della Commissione relativa alla direttiva summenzionata. Comprende inoltre correzioni che rispecchiano il parere del gruppo consultivo (doc. 10570/08) ed altre rettifiche redazionali.

Il testo è nel formato rifusione, il nuovo testo è indicato con <u>testo aggiunto</u> <u>e</u> e il testo soppresso con ⊃<u>[...]</u> **C**.

DG I IT



Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

⇒sulle emissioni industriali ← sulla (prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

⇒ IL PARLAMENTO EUROPEO E ⇔ IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S № 175 ≪ paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale ≥ europeo ≥ 2,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 € ≥ 251 ≤ del trattato⁴,

considerando quanto segue:

5381/09 arb/ARB/gm DG I

IT

GU C [...] del [...], pag. [...]. 1

² GU C [...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...]. 3

GU C [...] del [...], pag. [...].

□ nuovo

Consiglio

(1) Alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio¹, alla direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio², alla direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio³, alla direttiva ⊃ [...] C ⊃ 2008/1/CE C del Consiglio del ⊃ [...] C ⊃ 15 gennaio 2008 C sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁴, alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti⁵, alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti⁶ e alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione⁷ devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di dette direttive.

5381/09 arb/ARB/gm DG I

¹ GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

² GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

⁵ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/42/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

- Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività (2) industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali.
- Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno (3) possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra le varie matrici ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso; è pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno, alla gestione dei rifiuti, dell'uso efficiente dell'energia e alla prevenzione degli incidenti.
- **(4)** Occorre rivedere la legislazione relativa agli impianti industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico¹, sulla strategia tematica per la protezione del suolo², sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti³ adottate come seguito alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente⁴. Tali strategie tematiche fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dagli impianti industriali.

5381/09 IT DG I

¹ COM(2005) 446 definitivo del 21.9.2005.

² COM(2006) 231 definitivo del 22.9.2006.

³ COM(2005) 666 definitivo del 21.12.2005.

GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (5) Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, occorre che i singoli impianti possano operare esclusivamente se sono in possesso di un'autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di taluni impianti che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono un'autorizzazione oppure se sono registrati.
- Per facilitare il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno che gli Stati membri possano (6) fissare requisiti per talune categorie di impianti in norme generali vincolanti.
- **(7)** Per evitare la doppia regolamentazione, è opportuno che l'autorizzazione rilasciata per un impianto compreso nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio non contenga un valore limite per le emissioni dirette di gas serra, salvo ove ciò sia indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale o quando un impianto sia temporaneamente escluso da tale sistema.
- (8) Occorre che i gestori presentino all'autorità competente una domanda d'autorizzazione contenente le informazioni necessarie alla definizione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che, quando presentano una domanda per il rilascio di un'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati² e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose³.

5381/09 arb/ARB/gm DG I IT

¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

² GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

³ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

- (9) Occorre che l'autorizzazione definisca tutte le misure necessarie per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che fissi valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio. È opportuno che le condizioni dell'autorizzazione siano definite sulla base delle migliori tecniche disponibili.
- (10)Per definire ciò che occorre considerare come migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello comunitario relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno che la Commissione adotti i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, nel prosieguo denominati "documenti di riferimento sulle BAT", derivanti da uno scambio di informazioni tra le parti interessate. Tali documenti di riferimento sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione e possono essere integrati da altre fonti.
- (11)Per tenere conto di talune circostanze particolari, occorre che le autorità competenti possano accordare deroghe affinché i valori limite d'emissione possano superare i livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno che tali deroghe siano basate su criteri ben definiti e che non autorizzino il superamento dei valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.
- (12)Per permettere ai gestori di sperimentare tecniche nuove che potrebbero garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente, occorre che le autorità competenti possano inoltre accordare deroghe temporanee ai livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili, che sono indicati nei documenti di riferimento sulle BAT.

5381/09 5 arb/ARB/gm DG I

IT

- (13)Una modifica apportata ad un impianto può provocare un aumento dei livelli di inquinamento; è pertanto necessario notificare all'autorità competente tutte le modifiche previste che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Occorre che le modifiche sostanziali apportate a un impianto, che possono avere significativi effetti negativi sulle persone o sull'ambiente, comportino il riesame dell'autorizzazione per garantire che l'impianto interessato continui a rispettare le prescrizioni della presente direttiva.
- (14)Lo spargimento di effluenti di allevamento e liquiletame può portare a gravi ripercussioni sulla qualità dell'ambiente. Per garantire la prevenzione e la riduzione integrate di tali conseguenze è necessario che i gestori o i terzi ricorrano alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento degli effluenti di allevamento e del liquiletame prodotti da attività che rientrano nella presente direttiva. Per assicurare che gli Stati membri dispongano di un certo grado di flessibilità nel conformarsi a queste prescrizioni, l'obbligo per il gestore o per i terzi di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per lo spargimento può essere specificato nell'autorizzazione o in altre misure.
- (15)Per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d'esercizio di un impianto, è opportuno riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le condizioni dell'autorizzazione, in particolare quando la Commissione adotta un nuovo documento di riferimento sulle BAT o aggiorna un documento esistente.
- (16)È necessario assicurarsi che l'esercizio di un impianto non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee. Occorre dunque che le condizioni dell'autorizzazione prevedano il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e l'obbligo per il gestore di bonificare il sito in occasione della cessazione definitiva delle attività.

5381/09 arb/ARB/gm 6 DG I

IT

- Per garantire un'applicazione efficace della presente direttiva ed un controllo altrettanto efficace della sua applicazione, occorre che i gestori riferiscano periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. È opportuno che gli Stati membri facciano in modo che il gestore e l'autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva e prevedano un sistema di ispezioni ambientali.
- È necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. Occorre che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.
- (19) I grandi impianti di combustione contribuiscono considerevolmente all'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno gravi ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente. Per ridurre tale impatto e contribuire al rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici¹ e al conseguimento degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico", è necessario stabilire valori limite di emissione più severi a livello comunitario per talune categorie di impianti di combustione e di sostanze inquinanti.

5381/09 arb/ARB/gm 7
DG I IT

GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

- Occorre che, nel caso di un'improvvisa interruzione della fornitura di combustibile o gas a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave, l'autorità competente possa accordare deroghe temporanee che autorizzino gli impianti di combustione interessati a superare i valori limite di emissione fissati dalla presente direttiva.
- È opportuno che il gestore interessato non lasci in funzione l'impianto per oltre 24 ore dopo un guasto o un cattivo funzionamento del dispositivo di abbattimento e che la durata complessiva del funzionamento in assenza di abbattimento non ecceda le 120 ore nell'arco di 12 mesi, per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente. Tuttavia, nel caso vi sia l'assoluta necessità di continuare le forniture di energia o sia necessario evitare un aumento complessivo delle emissioni derivante dalla messa in funzione di un altro impianto di combustione, occorre che le autorità competenti possano autorizzare una deroga a queste limitazioni temporali.
- (22) Per garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, e per evitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti soggetti a norme ambientali meno rigorose, è opportuno definire e fare rispettare condizioni di esercizio, prescrizioni tecniche e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti d'incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nella Comunità.

5381/09 arb/ARB/gm 8

DG I IT

- L'uso di solventi organici in determinate attività e in determinati impianti provoca emissioni di composti organici nell'atmosfera che possono contribuire alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici che causano danni alle risorse naturali e hanno effetti nocivi per la salute umana. È pertanto necessario adottare misure preventive per limitare l'uso di solventi organici ed esigere il rispetto dei valori limite di emissione di composti organici e di condizioni di esercizio adeguate. Dovrebbe essere possibile concedere deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione che i gestori sono tenuti ad osservare quando altre misure, come l'utilizzo di prodotti o di tecniche senza solventi o a basso tenore di solventi, permettono di limitare in modo equivalente le emissioni.
- (24) Gli impianti che producono biossido di titanio possono dare origine a importanti tassi di inquinamento atmosferico e idrico. Per ridurre tali ripercussioni è necessario fissare valori limite di emissione più severi per determinate sostanze inquinanti a livello comunitario.
- Occorre che i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹

5381/09 arb/ARB/gm 9
DG I IT

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (26)Occorre in particolare autorizzare la Commissione a definire criteri per la concessione di deroghe riguardanti i livelli di emissione legati alle migliori tecniche disponibili indicati nei documenti di riferimento sulle BAT, come pure per la determinazione della frequenza del monitoraggio periodico e del contenuto della relazione di riferimento, nonché per la valutazione dei rischi per l'ambiente. È opportuno inoltre autorizzare la Commissione ad adottare misure riguardanti la messa a punto e l'applicazione di tecniche nuove, a fissare in alcuni casi un valore limite medio di emissione per il biossido di zolfo, a stabilire la data a partire dalla quale le emissioni nell'atmosfera di metalli pesanti, di diossine e di furani saranno misurate senza soluzione di continuità, a definire il tipo e la forma delle informazioni riguardanti l'attuazione della direttiva che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione e ad adeguare gli allegati da V a VIII al progresso scientifico e tecnico. Nel caso degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò può comprendere la definizione di criteri in base ai quali ammettere deroghe al controllo senza soluzione di continuità delle emissioni di polveri totali. Trattandosi di misure di portata generale, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con l'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, tali misure vanno adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

5381/09 arb/ARB/gm 10

DG I IT

- (28)Per lasciare agli impianti esistenti un tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle nuove prescrizioni della presente direttiva, occorre che alcune di queste nuove prescrizioni si applichino agli impianti esistenti dopo un periodo di tempo determinato a partire dalla data d'applicazione della presente direttiva. Gli impianti di combustione necessitano di un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure di abbattimento delle emissioni richieste per conformarsi ai valori limite di emissione di cui all'allegato V.
- (29)Poiché gli obiettivi dell'azione richiesti per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e poiché quindi, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (30)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a promuovere l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (31)L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

5381/09 11 arb/ARB/gm DG I IT

- (32)○ Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (33)La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato IX, parte B,

▶ 2008/1/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione ⊠ Oggetto ⊠

La presente direttiva ha per oggetto ⊠ stabilisce norme riguardanti ⊠ la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle ⊠ da ⊲ attività ⊠ industriali ⊲ di eui all'allegato I.

Essa \(\sigma\) fissa inoltre norme \(\sigma\) prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai \(\infty \) e a impedire la produzione di \(\infty \) rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, laseiando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari.

5381/09 12 arb/ARB/gm


DG I IT

□ nuovo

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI.
- 2. Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.



Articolo 2 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1)1. "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, eseluse 🖾 ad eccezione delle seguenti sostanze **⊠**:
- <u>a)</u> le sostanze radioattive ai sensi della ⊠ come definite nella ⊠ direttiva 80/836/Euratom 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti¹; €

5381/09 13 arb/ARB/gm DG I IT

GUL 159 del 29.6.1996, pag. 1.

- b) gli organismi i i microrganismi i geneticamente modificati ai sensi della i come definiti nella 🖾 direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati¹; e
- 🖾 c) gli organismi geneticamente modificati come definiti nella 🖾 direttiva 90/220/CEE 22001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio³;
- 2)2 "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- 3)2. "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I ☒ o nella parte I dell'allegato VII ☒ e qualsiasi altra attività accessoria ☒ presso lo stesso luogo \(\infty\), che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto ⊠ elencate nei suddetti allegati ⊠ e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

4. «impianto esistente»: un impianto in funzione, o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di messa in applicazione della presente direttiva;

5381/09 arb/ARB/gm DG I IT

14

GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.

Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L. 103 del 22.4.1994, pag. 20).

³ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

4)5. "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;

(5)6. "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o eategorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto concerne gli searichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

6)\(\frac{\pi}{\pi}\) "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;

8. "autorità competente", la o le autorità o gli organismi che sono incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva;

7)9- "autorizzazione", la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'

I autorizzazione scritta all' ⊠ esercizio di un impianto o di parte di esso ⊠ oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti ⊠ a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

5381/09 arb/ARB/gm 15

DG I IT

8)10: a) "modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

b) "modifica sostanziale", una modifica 🖾 delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un impianto o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti 🖾 dell'impianto che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente.

Ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I:

9)11. "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione ☑ e delle altre condizioni dell'autorizzazione ☑ intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

- <u>a)</u> Per<u>*</u> "tecniche" si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- b) per "disponibili" <u>qualifica</u> si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

5381/09 arb/ARB/gm 16

DG I IT

- per "migliori", qualifica si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello <u>c)</u> di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- "livelli di emissione relativi alle migliori tecniche disponibili", la gamma di livelli di **9** bis) emissione ottenuti utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nei documenti di riferimento sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di eui all'allegato IV;

10)12. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce \Im , nella sua totalità o in parte, C l'impianto 🖾 o l'impianto di combustione, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti 🖾 oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico ☒ dei medesimi ☒ del medesimo:

> **▶** 2003/35/CE articolo 4.1 lettera b) (adattato)

11)13. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

12)14: "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

5381/09 17 arb/ARB/gm DG I

□ nuovo
 □ Consiglio

- 13) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o <u>□ almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e</u> maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
- 14) "sostanze pericolose", sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹ e nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi²;
- 15) "relazione di riferimento", informazioni quantificate sullo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose;

⊃[...]C

⊇ 16) "ispezione ambientale", tutte le azioni (ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto) intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione da parte degli impianti nonché monitorare l'impatto ambientale di questi ultimi.

C



5381/09 arb/ARB/gm 18
DG I IT

¹ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

▶ 2001/80/CE articolo 2 (adattato)

⊃ Consiglio

18) (combustibile", qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani[‡], 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani², e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi² o da eventuali atti comunitari che abrogano e sostituiscono una o più di queste direttive;

19)7 "impianto di combustione" qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

20)(11) ⊠ per ⊠ "biomassa" ⊠ si intendono: ⊠

- prodotti costituiti interamente o in parte di materia vegetale di provenienza agricola o <u>a)</u> forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico; e
- <u>b)</u> i rifiuti seguenti usati come combustibile:
 - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; ai)
 - bii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
 - eiii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

5381/09 19 arb/ARB/gm DG I IT

¹

²

GU L 365 del 31.12.1994, pag.

- <u>div</u>) rifiuti di sughero;
- <u>ev</u>) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. • inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

21)8. "impianto ⊠ di combustione ⊠ multicombustibile", qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

22)12. "turbina a gas", qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina.

- **↓** 2000/76/CE articolo 3, (adattato)

±(23) "

#rifiuto

", qualsiasi i rifiutoi solido o liquido qualei definitoi all'articolo 3± lettera a) della direttiva 20../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti¹ 75/442/EEC;

<u>2</u>(24) "<u>«</u>rifiuto pericoloso<u>»</u>", qualsiasi i rifiut<u>ei solido o liquide</u> ⊠ pericolosi ⊠ qual<u>ei</u> definit<u>ei</u> all'articolo 3, lettera b)1(4) della direttiva 20../.../CE 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

5381/09 arb/ARB/gm 20 IT

GU L [...] del [...], pag. [...].

25)3- "rifiuti urbani misti": i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati nell'allegato della decisione 94/3/CE al punto 20 01 dell'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che istituisce l'Elenco europeo di rifiuti pericolosi¹ che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato:

26)4. "impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊴, qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione_₹ 🖾 attraverso 🖾 In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, aquali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o i procedimenti del plasma, C quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;

27)5. "impianto di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ , qualsiasi impianto ⊠ unità tecnica ⊠ fissea o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento i attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite ☒;

28) ← "capacità nominale" i, la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti ⊠, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto in particolare del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti;

5381/09 arb/ARB/gm DG I IT

GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

29)10. "diossine e furani": tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all'allegato I alla parte 2 dell'allegato VI;

<u>30)13.</u> "residuo"<u>:</u>, qualsiasi materiale ⊠ rifiuto ⊠ liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il earbone attivo esaurito) definito come rifiuto all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo ⊠ da un impianto ⊠ di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'

da un

impianto di incenerimento o di coincenerimento

dei rifiuti

;

▶ 1999/13/CE articolo 2, (adattato)

16(31) "composto organico", qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici:

32)17. "composto organico volatile", (COV) qualsiasi composto organico \(\infty\), nonché la frazione di creosoto, \(\otimes\) che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;

5381/09 arb/ARB/gm 22 DG I IT

(33)18. "solvente organico", qualsiasi VOC ⊠ composto organico volatile ⊠ usato:

- <u>a)</u> da solo o in combinazione con altri agenti e ehe non subisea senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto;
- <u>b)</u> o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti;
- oppure come dissolvente; <u>c)</u>
- <u>d</u>)
- <u>e)</u>
- <u>f</u>)
- **⋈** come **⋈** plastificante; g)
- <u>h</u>) ⊕ ⊠ come ⊠ conservante;

34)20: "rivestimento", ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organiei necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale in rivestimento quale definito all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria ☒;

5381/09 23 arb/ARB/gm DG I

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

▶ 2008/1/CE articolo 4, (adattato)

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti ⊠ Obbligo di detenere un'autorizzazione ⊠

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto ⊠ o impianto di combustione, impianto di incenerimento dei rifiuti o impianto di coincenerimento dei rifiuti \(\infty \) funzioni senza autorizzazione eome previsto dalla presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste nella direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione⁺.

5381/09 arb/ARB/gm 24 DG I

¹ GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59).

Ψ	1999/13/CE	articolo	3,	(adattato))
---	------------	----------	----	------------	---

☑ In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione degli impianti contemplati esclusivamente al Capo V. ☑

↓ 1999/13/CE articolo 2, (adattato)

8. registrazione una ⊠ La ⊠ procedura E di registrazione è ⊠ specificata in un atto giuridico ⊠ vincolante ⊠ e comprende ⊠ comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva; ...

♦ 2008/1/CE articolo 2, paragrafo 9, (adattato)

Consiglio

2. □ Gli Stati membri possono optare di far valere © un'autorizzazione □ [...] © per

i due ☑ uno o più impianti o parti di essi, ehe siano localizzati sullo stesso sito i o su siti differenti ☑ e gestiti dal medesimo gestore;

□ nuovo

⊃ Consiglio

Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi due o più impianti, <u>O contiene condizioni atte a garantire che</u> <u>C ogni impianto <u>O sia</u> <u>C conforme alle prescrizioni contenute nella presente direttiva.</u></u>

5381/09 arb/ARB/gm 25

DG I IT

● 3. Gli Stati membri possono optare di far valere un'autorizzazione per diverse parti di un impianto gestite da gestori differenti. In tali casi, l'autorizzazione specifica le responsabilità di ciascun gestore C

⊃[...] €

▶ 2008/1/CE (adattato)

<u>Articolo 68</u>

1. Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, L'autorità competente rilascia l'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell' 🖾 se l' ⊠ impianto ⊠ è conforme ⊠ ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la protezione di aria, aequa e terreno di cui alla presente direttiva.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura ☑ delle procedure ☑ e delle condizioni di ☑ per il rilascio dell' ☑ autorizzazione quando sono coinvoltei più autorità competenti Do più gestori oppure è rilasciata più di un'autorizzazione, ⊠ al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

5381/09 arb/ARB/gm 26

DG I IT

▶ 2008/1/CE articolo 9, (adattato)

3.2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6, € 7 € 9 di tale direttiva devono essere prese in considerazione ⊠ esaminate e utilizzate ⊠ per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati inserire I requisiti per talune categorie di impianti, i impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti 🖾 sotto forma di disposizioni generali vincolanti, anziehé sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un'elevata protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.

◆ 2008/1/CE (adattato)

🖾 Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse. ⊠

5381/09 27 arb/ARB/gm DG I IT

	↓ nuovo→ Consiglio				
Articolo 8					
⊃[] C ⊃ Incovenienti o incidenti C					
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che:					
⊃ <u>[]</u> C					
	◆ 2008/1/CE articolo 14, (adattato)				

⊃[...] ⊂⊃1) ⊂ il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e ⊃[...] ⊂ ⊃ immediatamente ⊂ in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

Consiglio

- 2) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali inconvenienti o incidenti;
- 3) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali inconvenienti o incidenti.

Articolo 914

☑ Violazioni ☑ Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione

siano rispettate

;

...

5381/09 arb/ARB/gm 28

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, g ⊃ [] C ⊃ In caso di C				
	⊃ Consiglio			
	⇒ nuovo			
	Ψ 1999/13/CE articolo 10 (adattato)			

- 2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, $\underline{\mathbf{q}} \supset [...] \subset \supset$ In caso di \subset violazione $\supset [...] \subset \supset$ delle condizioni dell'autorizzazione \subset \boxtimes , gli Stati membri provvedono affinché \boxtimes :
- a) il gestore informi ⊠ immediatamente ⊠ l'autorità competente; =
- appropriata necessaria per ripristinare la conformità

by sSe la violazione ⊃ delle condizioni dell'autorizzazione ⊂ ⊃ [...] ⊂ ⊃ presenta ⊂ un pericolo immediato ⊃ immediato ⊂ per la salute umana ⊠ o ⊃ minaccia di avere ripercussioni ⊂ ⊃ [...] ⊂ ⊃ sull' ⊂ ambiente ≪ e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a) conformemente ⊃ [...] ⊂ ⊃ alle lettere ⊂ b) ⊃ e c) ⊂ del primo comma, ⊠ l'esercizio ⊃ della parte interessata ⊂ dell'impianto ⊃ o impanto di combustione, impianto di incenerimento dei rifiuti o impianto di coincenerimento dei rifiuti, ⊂ è ≪ dell'attività sia sospeso.

5381/09 arb/ARB/gm 29

DG I IT

▶ 2003/87/CE articolo 26, (adattato)

Articolo 10

⋈ Emissioni di gas serra **⋈**

- 1. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
- 2. Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE⁺ gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
- 3. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.
- 4. I tre commi precedenti paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

5381/09 arb/ARB/gm 30 DG I IT

GU L 275 del 25.10.2003, pag.

▶ 2008/1/CE (adattato)

CAPO II

☑ Disposizioni particolari per le attività elencate nell'allegato I ☑

□ nuovo

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I e, se del caso, che raggiungono i valori limite di capacità fissati nello stesso allegato.

▶ 2008/1/CE (adattato)

Articolo 12€

Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché perché le autorità competenti garantiseano ehe l'impianto sia gestito in modo ⊠ conforme ai principi che seguono ⊠:

- 1)-a) ehe siano sono prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
- 2) applicando segnatamente ⊠ sono applicate ⊠ le migliori tecniche disponibili;
- ehe non si verifichino ⊠ verificano ⊠ fenomeni di inquinamento significativi; 3)(b)

5381/09 arb/ARB/gm 31 DG I

IT

- 4)(e) <u>ehe sia</u> è evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 20../../CE 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;
- <u>5)</u> in ⊠ nel ⊠ caso ⊠ si producano rifiuti ⊠ contrario, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- <u>6)(d)</u> <u>ehe</u> l'energia <u>sia</u> <u>è</u> utilizzata in modo efficace;
- <u>7)(e)</u> ehe siano prese sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti nel presente articolo quando determinano le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 136

Domanda di autorizzazione

- 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente contenga la descrizione:
 - a) dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;
 - <u>b)</u> delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;

5381/09 arb/ARB/gm 32

DG I IT

- delle fonti di emissione dell'impianto; <u>c)</u>
- <u>d</u>) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

□ nuovo

se del caso, una relazione di riferimento; e)

↓ 2008/1/CE

- **f**) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- <u>h</u>) ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di <u>i)</u> cui all'articolo <u>₹ 12</u>;
- <u>j)</u> delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;

 \bullet 2003/35/CE articolo 4.2, (adattato)

delle eventuali principali alternative 🖾 alla tecnologia, alle tecniche e alle misure <u>k)</u> proposte 🗵 prese in esame dal richiedente in forma sommaria.

5381/09 arb/ARB/gm 33 DG I IT

↓ 2008/1/CE	

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma ai trattini precedenti.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1 presente articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

↓ nuovo→ Consiglio

Articolo 14

Documenti di riferimento sulle BAT ⊃[...] С ⊃ e scambio di informazioni С

D[...] C D 1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione al fine di elaborare, riesaminare e, se del caso, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT.

5381/09 arb/ARB/gm 34

DG I

- Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:
- le prestazioni degli impianti e delle tecniche in termini di emissioni (espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate), inquinamento, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti;
- le tecniche usate, il monitoraggio associato e i loro sviluppi; b)
- le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b) e i risultati delle misure adottate conformemente all'articolo 30.
- \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc 3. \bigcirc I documenti di riferimento \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc sulle BAT \bigcirc descrivono in particolare le migliori tecnologie disponibili, i livelli di emissione \bigcirc [...] \bigcirc associati alle migliori tecniche disponibili, C \supset [...] C il \supset [...] C controllo \supset associato C, \supset [...] C \supset i livelli di consumo associati, se del caso le misure di C bonifica ⊃ [...] C e ⊃ [...] C ⊃ ogni C ⊃ [...] C
- **○** 4. La Commissione istituisce e riunisce periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.


La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:

- a) il regolamento interno del forum;
- b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;

5381/09 arb/ARB/gm 35 DG I

IT

- c) l'elaborazione di linee guida sulla raccolta dei dati e sul contenuto ed il formato *adatti* dei documenti di riferimento sulle BAT.
- 5. La Commissione, tenendo conto del parere del forum, adotta documenti di riferimento sulle BAT risultanti dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, pubblica le sue decisioni e rende disponibili i documenti di riferimento sulle BAT.



Articolo <u>159</u>

Condizioni dell'autorizzazione

- 1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli <u>312</u> e <u>1019</u> al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e terreno.
- 2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
- ₹ Tali misure includono almeno:

 ☐ L'autorizzazione deve includere
 - a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato ∰, ∐ ☒ e per le altre sostanze inquinanti ☒ che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (aequa, aria e terreno).;

5381/09 arb/ARB/gm 36

- Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione <u>b)</u> del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto: Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure teeniehe equivalenti.
- <u>c)</u> 5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente
- ⊃_C ⋈ periodicamente ⋈ ⊃ ed almeno una volta l'anno C ⊃ [...] C ⋈ i risultati del monitoraggio di tali scarichi e gli altri ⋘ dati ⊃ [...] С ⊃ che consentano all'autorità competente di verificare ℂ la conformità ⊃ [...] ℂ ⊃ con ℂ le condizioni di autorizzazione \circ e se del caso, con l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b);
- annualmente una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; C;
- Per gli impianti di eui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di eui al presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

□ nuovo

d) prescrizioni relative al controllo periodico delle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito, tenuto conto della possibilità di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee presso il sito dell'impianto;

5381/09 arb/ARB/gm 37 DG I IT

Ψ	2008/1/CE (adattato)
-	Consiglio

- <u>e</u>: <u>L'autorizzazione contiene le</u> misure relative <u>alle condizioni di esercizio diverse</u> dalle condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione ⊃ [...] ⊂ ⊃ alle ocndizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali ⊂ l'avvio, ⊃ [...] ⊂ le perdite, ⊃ [...] ⊂ le disfunzioni, ⊃ [...] ⊂ gli arresti temporanei e ⊃ [...] ⊂ l'arresto definitivo dell'impianto.
- f) In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
- ⊃g) <u>norme per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento</u> <u>alle norme applicabili.</u> ⊂
- L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento:
- 7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.

5381/09 arb/ARB/gm 38

<u>2.</u> Se del caso, ⊠ Ai fini del paragrafo 1, lettera a), ⊠ i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti ⊃ che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale. C

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

C onsiglio		

- 3. I documenti di riferimento sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione.
- 4. Quando un impianto ⊃, ⊂ ⊃[...] ⊂ parte di un impianto ⊃ o un tipo di processo di produzione ⊂ non è coperto dai documenti di riferimento sulle BAT o quando questi documenti non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'autorità competente ⊃[...] ⊂ ⊃ stabilisce le condizioni dell'autorizzazione in base alle ⊂ migliori tecniche disponibili ⊃ che ha determinato ⊂ per l'impianto o per le attività interessate ⊃[...] ⊂ ⊃ prestando particolare attenzione ai ⊂ criteri di cui all'allegato III⊃[...] ⊂.
- 5. Nel caso degli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 4 si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

5381/09 arb/ARB/gm 39

▶ 2008/1/CE articolo 2, (adattato)

Articolo 16

Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

<u>1.6.</u> I valori limite di emissione delle sostanze \boxtimes inquinanti \boxtimes si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto \boxtimes e non si tiene conto di \boxtimes , ad esclusione di un'eventuale diluizione \boxtimes prima di quel punto \boxtimes nella loro determinazione \boxtimes di tali valori \boxtimes .

Per quanto concerne gli scarichi indiretti ⊠ di sostanze inquinanti ⊠ nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto ⊠ interessato ⊠, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

◆ 2008/1/CE articolo 9

24. Fatto salvo l'articolo 19 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, al-paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle earatteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5381/09 arb/ARB/gm 40

↓ nuovo→ Consiglio

- ⊃ 3. C L'autorità competente fissa ⊃ questo enunciato in una delle due lettere seguenti: C
- ⊃<u>a</u>) C valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

0


b) valori limite di emissione che garantiscano che le emissioni in condizioni di esercizio normali non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili definiti nei documenti di riferimento sulle BAT.

L'autorità competente stabilisce requisiti per il controllo delle emissioni specifici al fine di garantire che i risultati del controllo siano disponibili per gli stessi periodi di tempo e le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

L'autorità competente verifica il rispetto di questo punto almeno una volta l'anno confrontando i risultati del controllo con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

⊃[...] C ⊃ 4. C In deroga al ⊃[...] C paragrafo ⊃[...] C ⊃ 3 C, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che ⊃[...] C ⊃ si discostano da quelli fissati in applicazione del paragrafo 3. C

5381/09 arb/ARB/gm 41



La Commissione può \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc fornire linee guida indicanti \bigcirc i criteri \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc da tenere con considerazione per \bigcirc la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.

⊃[...]**C**

- 4. I paragrafi 2 e 3 si applicano allo spargimento di effluenti di allevamento e di liquiletame al di fuori del sito dell'impianto di cui al punto 6.6 dell'allegato I. Gli Stati membri possono inserire tali prescrizioni in disposizioni diverse da un'autorizzazione.
- 5. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del paragrafo 2 e dell'articolo 12, \bigcirc [...] \bigcirc punti 1) e 2), in caso di \bigcirc [...] \bigcirc sperimentazione e \bigcirc [...] \bigcirc utilizzo di tecniche emergenti \bigcirc per un periodo complessivo non superiore a nove mesi \bigcirc , a condizione che \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa \bigcirc o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Articolo 17

Disposizioni in materia di controllo

1. Le disposizioni in materia di controllo, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d) sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nei documenti di riferimento sulle BAT.

5381/09 arb/ARB/gm 42

2. La periodicità del controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni impianto o in norme generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno ogni sette anni.

La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la frequenza dei controlli periodici.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Articolo 18

Disposizioni generali vincolanti


◆ 2008/1/CE articolo 9, paragrafo 8, (adattato)

⊃ Consiglio

□ [...] © ⊠ Quando adottano ⊠ Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti □ di cui all'articolo 7 © anziehé sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti ⊠ gli Stati membri assicurano ⊠ un approccio integrato e un'elevata protezione ⊠ dell'ambiente ⊠ equivalente a quella ⊠ che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni ⊠ dell'ambiente nel complesso. □ Gli Stati membri fanno sì che tali disposizioni vincolanti siano aggiornate sulla base dei progressi delle migliori tecniche disponibili. ©

5381/09 arb/ARB/gm 43

DG I



Articolo 1910

Migliori teeniehe disponibili e nNorme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione 🖾 contiene 🖾 preserive misure supplementari partieolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 2011

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili_{\(\beta\)} \(\dip \) e sulla pubblicazione di documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati. \(\dip \)

5381/09 arb/ARB/gm 44

Articolo 2112

Modifica degli impianti da parte dei gestori

- 1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le ⊠ eventuali ⊠ modifiche ⊠ o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento **⋈** progettate dell'impianto **⋈** che possano produrre conseguenze sull'ambiente \(\lambda \) di eui all'articolo 2, punto 10, lettera a). Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva.

La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente debbono riferirsi is si riferiscono ⊠ alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo €13 che possono essere oggetto della modifica 🖾 sostanziale 🖾 . Si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni degli articoli 3, da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

> $\overline{\Psi}$ 2008/1/CE articolo 2, paragrafo 10, lettera b) (adattato)

3.b) Ai fini della presente definizione, <u>IL</u>e modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé x raggiungono i x sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I.

5381/09 45 arb/ARB/gm DG I

▼ 2008/1/CE (adattato) **⊃** Consiglio

Articolo 2213

Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ⊠ l' ⊠ autorità competentei riesamini periodicamente <u>o conformemente ai seguenti paragrafi da 2 a 5</u> c e aggiornino, se necessario, ⊠ tutte ⊠ le condizioni dell'autorizzazione ⊠ e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse 🖾 .

> □ nuovo **⊃** Consiglio

2. Su richiesta dell'autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione <u>vivi compreso in particolare un confronto tra il</u> funzionamento dell'impianto e le migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT applicabili.

In occasione del riesame delle condizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

5381/09 arb/ARB/gm 46 IT

DG I

⊃[...]**C**

- → 3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che adotta un documento di riferimento sulle BAT, nuovo o riveduto, relativo all'attività principale di un impianto, l'autorità competente garantisce che:
- a) tutte le condizioni dell'autorizzazione per l'impianto interessato vengono riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva;
- b) l'impianto è conforme a tali condizioni dell'autorizzazione.

Il riesame tiene conto di tutti i documenti di riferimento sulle BAT, nuovi o riveduti, applicabili all'impianto e adottati da quando l'autorizzazione è stata rilasciata o per ultimo riesaminata.

◆ 2008/1/CE (adattato)

⇒ nuovo

Consiglio

- 42. Il riesame è effettuato comunque quando

 Solutioni Dell' Se un impianto non è contemplato da alcun documento di riferimento sulle BAT, le Condizioni dell'autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni

 1... □ Qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni consentano una notevole riduzione delle emission
- ⊃ <u>5</u>. Le condizioni dell'autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; C

5381/09 arb/ARB/gm 47

- ⊃<u>[...]</u>C⊃<u>b)</u>C la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- ⇒ ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale $\supset [...] \subset \supset c) \subset$ ⊃ nuova o riveduta ⊂ conformemente all'articolo 19. ⇔

- nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

□ nuovo

Articolo 23

Chiusura e bonifica del sito

- 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale¹ e della direttiva 20../../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE², l'autorità competente provvede affinché le condizioni dell'autorizzazione imposte per garantire il rispetto dei principi enunciati all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in occasione della cessazione definitiva delle attività.
- 2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'impianto, il gestore elabora una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'impianto o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto. Questa relazione contiene le informazioni quantitative necessarie per determinare lo stato iniziale del suolo e delle acque sotterranee.

5381/09 arb/ARB/gm 48 DG I IT

¹ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

GU L [...] del [...], pag. [...].

La Commissione definisce i criteri relativi al contenuto della relazione di riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

- 3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta il livello di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose; Se l'impianto ha provocato un inquinamento di qualsiasi natura del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose rispetto allo stato iniziale constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo riporta allo stato iniziale descritto nella relazione.
- 4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie, in occasione della cessazione definitiva delle attività, affinché il sito non presenti rischi gravi per la salute umana e per l'ambiente.

 □ nuovo **⊃** Consiglio

Articolo 25

Ispezioni ambientali

1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni degli impianti 2 che prevedono l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'impianto interessato C.

1[...]

5381/09 arb/ARB/gm 49

V 2	2008/1/CE (adattato)

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Gli Stati membri 🖾 provvedono 🖾 adottano le misure necessarie affinché:

- il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione,
- il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;
- i gestori degli impianti forniscano ai rappresentanti dell' ⊠ alle ⊠ autorità competentie tutta l'assistenza necessaria per ⊠ permettere a tali autorità di svolgere ⊠ lo svolgimento di qualsiasi ispezione ⊠ in loco ⊠ relativa all'impianto, per ⊠ di ⊠ prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

↓ nuovo→ Consiglio

- 2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti siano coperti da un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e fanno sì che venga periodicamente riveduto .
- 3. Ogni piano d'ispezione <u>ambientale</u> contiene i seguenti elementi:
 - a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
 - b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
 - c) un registro degli impianti coperti dal piano ⊃[...] ⊂ ;

5381/09 arb/ARB/gm 50

DG I

d) <u>• [...]</u> • <u>• le procedure per l'elaborazione dei programmi delle ispezioni</u> ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4; •

⊃[...]C

- \supset [...] $\subset \supset$ e) \subset le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo \supset [...] $\subset \supset$ 5 \subset ;
- ⇒ [...] ⊂⇒ f) ⊂ se necessario, disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
- 4. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente ⊃<u>i</u> ⊂ programmi ⊃<u>o delle</u> ⊂ ⊃<u>[...]</u> ⊂ ⊃<u>ispezioni ordinarie comprendenti</u> ⊂ la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di impianti.

) [...] **C**

⊃ Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali degli impianti interessati e non supera un annuo per l'impianti che presentano i rischi più elevati e tre anni per l'impianti che presentano i rischi meno elevati.

La valutazione sistematica dei rischi ambientali e abbassata almeno sui criteri seguenti:

- a) gli impatti potenziali in reali degli impianti interessati sulla salute umana e l'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, la sensibilità dell'ambiente locale e il rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni dell'autorizzazione;
- c) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a un sistema di gestione ambientale equivalente. •

5381/09 arb/ARB/gm 51

⊃[...] ⊂ ⊃ 5. ⊂ Le ispezioni ⊃ ambientali ⊂ straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti e di infrazione in materia ambientale.

⊃[...] C ⊃ 6. C Dopo ogni ⊃ <u>visita in loco</u> C ⊃[...] C l'autorità competente redige una relazione che contiene i riscontri rilevati in merito alla conformità dell'impianto alle ⊃ <u>condizioni</u> dell'autorizzazione C ⊃[...] C e le conclusioni riguardanti eventuali provvedimenti da prendere.

La relazione è trasmessa al gestore interessato e resa pubblica ⊃ conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ⊂ nei ⊃ [...] ⊂ ⊃ tre ⊂ mesi che seguono ⊃ la visita in loco ⊂ ⊃ [...] ⊂ .

L'autorità competente provvede affinché <u>il gestore adotti</u> tutte le misure necessarie contenute nella relazione <u>[...]</u> entro un termine ragionevole.

5381/09 arb/ARB/gm 52

↓ 2008/1/CE	

Articolo 2615

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

▶ 2003/35/CE articolo 4,3, (adattato) **⊃** Consiglio

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa ⊠ alle seguenti procedure ⊠:

- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti; <u>a)</u>
- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento <u>b)</u> dell'impianto;
- all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a <u>c)</u> un impianto a norma dell'articolo $\underline{2213}$, paragrafo $\underline{5} \subseteq \underline{5} [...] \subseteq \underline{2}$, lettera a) primo trattino.

 □ nuovo **⊃** Consiglio

<u>⊃[...]</u>C

 \bullet 2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

Ai fini di \boxtimes A \boxtimes tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato $\underline{IV} \underline{\lor}$.

5381/09 53 arb/ARB/gm IT DG I

	п
	□ nuovo □ Consistis
	⇒ Consiglio
⊅ <u>[]</u> €	
	◆ 2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)
	⊃ Consiglio

⊃[...] C ⊃ 2 C ≦. Non appena sia stata adottata una decisione ⊠ in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili ⊠ al pubblico ⊠ allo stesso le seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali endizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti; e
- tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le b) eonsiderazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.




i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una c) spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

5381/09 arb/ARB/gm 54 DG I

IT

- il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'impianto o l'attività d) interessati;
- il metodo utilizzato per determinare \supset le condizioni dell'autorizzazione, ivi e) <u>compresi</u> € i valori limite di emissione € [...] € , in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione associati descritti nei documenti di riferimento sulle BAT;
- f) se è stata accordata una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo \bigcirc 4 \bigcirc ⊃[...] ⊂, i motivi di tale deroga ⊃ ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma; **C ⊃** [...] **C**
- il risultato del riesame ⊃[...] € delle autorizzazioni di cui all'articolo 22 ⊃[...] €; g)



h)≥ i± risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di eui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente devono altresì essere messi a disposizione del pubblico.

 $\bigcirc [...]$ $\bigcirc \bigcirc 3$ $\bigcirc 3$ $\bigcirc 3$ $\bigcirc 3$ Le disposizioni dei paragrafi $\bigcirc [...]$ $\bigcirc \bigcirc 2$ $\bigcirc 2$ $\bigcirc [...]$ $\bigcirc 3$ si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE.

5381/09 55 arb/ARB/gm DG I

IT

▶ 2003/35/CE articolo 4,3, (adattato)

Articolo 2715 bis

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato 🖾 abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 26 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) ⊗ essi vantano ⊗ che vantino un interesse sufficiente; o, in alternativa;
- b) 🖾 essi fanno 🖾 che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

- 2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
- 3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

5381/09 arb/ARB/gm 56 DG I

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa

che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale

ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del <u>paragrafo 1 presente articolo</u>.

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del paragrafo 1 presente articolo.

<u>4.</u> Le disposizioni <u>del presente articolo</u> <u>dei paragrafi</u> <u>1, 2 e 3</u> non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, <u>a</u>Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

5381/09 arb/ARB/gm 57

↓ 2008/1/CE

Articolo <u>2817</u>

Effetti transfrontalieri

♦2003/35/CE articolo 4.5, lettera a) (adattato)

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo <u>1221</u>, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato <u>IV</u> ¥ nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini ⊠ del pubblico ⊠ .

Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

◆ 2008/1/CE

2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

5381/09 arb/ARB/gm 58

◆ 2003/35/CE articolo 4,5 lettera b) (adattato)

- 3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere


 i sono
 i prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.
- 4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 2615, paragrafo 35. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.



D[...]**C**

1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ogni tre anni la Commissione, per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di messa in applicazione delle presente direttiva, i dati rappresentativi sui valori limite disponibili secondo le categorie di attività elencate nell'allegato I e, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati ricavati, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al paragrafo 3 del presente articolo.

5381/09 arb/ARB/gm 59



<u>[...]</u>C

♦ 2008/1/CE (adattato) **♦** Consiglio

D[...]C

La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.

3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità incaricate dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

5381/09 arb/ARB/gm 60

 □ nuovo **⊃** Consiglio

Articolo 30

Tecniche emergenti

- □ 1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti. I risultati di tali misure sono considerati parte dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14.
- In base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 67, la Commissione organizza uno scambio con gli Stati membri sulle misure di cui al paragrafo 1. Lo scambio riguarda in particolare le priorità e i progressi compiuti nello sviluppo e nell'applicazione di tecniche emergenti.

1[...]

▶ 2008/1/CE (adattato)

Articolo 18

Valori limite comunitari di emissione

1. Su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

5381/09 61 arb/ARB/gm IT DG I

- le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 di tale allegato e

e

- le sostanze inquinanti di cui all'allegato III

per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo seambio di informazioni di cui all'articolo 16.

2. In mancanza di valori limite comunitari di emissione definiti in applicazione della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione minimi quali fissati nelle direttive di cui all'allegato H e alle altre regolamentazioni comunitarie, si applicano ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui all'allegato I.

Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel rispetto delle procedure stabilite dal trattato.

5381/09 arb/ARB/gm 62

▶ 2001/80/CE articolo 1, (adattato)

⊃ Consiglio

CAPO III

☒ Disposizioni particolari per gli impianti di combustione **☒**

Articolo 31±

☒ Campo di applicazione **☒**

<u>La</u> Il presente <u>capo</u> <u>direttiva</u> si applica agli impianti di combustione ⊠ destinati alla produzione di energia aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva s'intende per:

- 1) "emissione": lo searico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;
- 2) "scarico gassoso": l'effluente gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore aequeo (in appresso: Nm3/h);

5381/09 arb/ARB/gm 63

3) "valore limite di emissione": la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo; essa è determinata in concentrazione massima per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm3, considerando un tenore di ossigeno del 3% in volume dello searico gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% in volume per i combustibili solidi e del 15% in volume per le turbine a gas:

4) "grado di desolforazione": il rapporto tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;

5) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo;

6) "combustibile": qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani1, 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani2, e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi3 o da eventuali atti comunitari che abrogano e sostituiscono una o più di queste direttive;

7) "impianto di combustione": qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

5381/09 arb/ARB/gm 64 DG I

IT

GUL 163 del 14.6.1989, pag.

² L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

GUL 365 del 31.12.1994, pag. 34.

Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare questa direttiva Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

- a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
- b) impianti di postcombustione, eioè qualsiasi dispositivo teenico per la ⊠ destinati alla ⊲ depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non ⊠ siano gestiti ⊲ sia gestito come impianto indipendente impianti indipendenti di combustione;
- c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- f) batteria di forni per il coke;
- g) cowpers degli altiforni;
- h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
- i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
- impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all'articolo 3 \bigcirc [...] \bigcirc , paragrafo \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc \bigcirc 0, lettera \bigcirc [...] \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

5381/09 arb/ARB/gm 65

turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo l'autorità competente, sono oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in funzione entro il 27 novembre 2003, salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e all'allegato VIII, parti A e B.

Gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

- 8) "impianto multicombustibile": qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
- 9) "nuovo impianto": qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa a partire dal 1° luglio 1987;
- 10) "impianto esistente": qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di controlo controlo
- 11) "biomassa": prodotti costituiti interamente o in parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, e i rifiuti seguenti usati come combustibile:
- a) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
- b) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
- e) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
- d) rifiuti di sughero;

5381/09 arb/ARB/gm 66

- e) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
- 12) "turbina a gas": qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per risealdare il fluido motore e la turbina.
- 13) Per "regioni ultraperiferiche" si intendono per la Francia i dipartimenti francesi d'oltremare, per il Portogallo le Azzorre e Madeira e per la Spagna le isole Canarie.

□ nuovo

Articolo 32

Norme sul cumulo delle emissioni

1. Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l'insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità.

> **▶** 2001/80/CE articolo 2, paragrafo 7, (adattato)

2 La combinazione degli impianti è considerata come un'unità ☒ un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate an nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti \(\sigma \) di combustione che hanno ricevuto un'autorizzazione o che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione dopo la data di cui all'articolo 72, paragrafo 2 🖾 siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino.

5381/09 arb/ARB/gm 67 DG I

IT

↓ 2001/80/CE

Articolo 3

- 1. Non oltre il 1° luglio 1990 gli Stati membri predispongono adeguati programmi miranti a ridurre gradualmente le emissioni annue complessive provenienti dagli impianti esistenti. Oltre al calendario delle seadenze, tali programmi stabiliscono anche le relative modalità di attuazione.
- 2. Conformemente ai programmi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri continuano a rispettare i massimali di emissione e le relative riduzioni in percentuale fissate per l'anidride solforosa nell'allegato I, colonne da 1 a 6, e per gli ossidi di azoto nell'allegato II, colonne da 1 a 4, alle date ivi indicate, fino all'attrazione delle disposizioni dell'articolo 4 che si applicano agli impianti esistenti.
- 3. Durante l'attuazione dei programmi gli Stati membri determinano parimenti le emissioni annue complessive conformemente all'allegato VIII, parte C.
- 4. 4. Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione erea serie difficoltà tecniche per l'attuazione da parte di uno Stato membro del programma di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato e tenendo conto dei termini di tale richiesta, prende una decisione per modificare nei confronti di tale Stato membro il massimale delle emissioni e/o le date stabilite negli allegati I e II e comunica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire entro tre mesi la decisione della Commissione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere entro tre mesi una decisione diversa.

5381/09 arb/ARB/gm 68

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in maneanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 sempreché esso sia messo in funzione entro il 27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII, rispettivamente, parte A, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

◆ 2001/80/CE articolo 9, (adattato)

Articolo 33

☒ Valori limite di emissione **☒**

1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino 🖾 contenente uno o più canne di scarico, 🖾 . L'autorizzazione di cui all'articolo 4, e le autorizzazioni per gli impianti di combustione di cui all'articolo 10, stabiliscono le eondizioni per lo smaltimento. La competente autorità in particolare garantisce che l' 🗵 la cui 🖾 altezza del eamino sia ⊠ è ⊠ calcolata in modo da salvaguardare la salute ⊠ umana ⊠ e l'ambiente

5381/09 arb/ARB/gm 69 DG I

▶ 2001/80/CE (adattato)

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto diverso da quelli contemplati al paragrafo 1, preveda condizioni relative al rispetto dei Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione o per i quali è stata presentata una domanda completa prima della data di cui all'articolo 72, paragrafo 2, a condizione che detto impianto sia messo in servizio al più tardi entro un anno da quella data, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i 🖾 valori limite di emissione fissati dalla parte 1B dell'allegato degli allegati da III a VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

☒ 3. Tutte le autorizzazioni per impianti contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato V. ⊠

▶ 2001/80/CE articolo 7, (adattato)

42. L'autorità competente può accordare una ⊠ deroga ⊠ sospensione per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 all'articolo 4, per l'anidride solforosa in impianti ☒ di combustione ☒ che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

5381/09 arb/ARB/gm 70 DG I

IT

⊠Gli Stati membri comunicano ⊠ Questi easi vengono immediatamente portati a conoscenza della alla Commissione

→ ogni deroga concessa a norma del primo comma

.

53. L'autorità competente può accordare una deroga dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui <u>ai paragrafi 2 e 3</u> all'articolo 4, qualora un impianto ⊠ di combustione ⊠, che normalmente funziona soltanto con 🖾 utilizza esclusivamente 🖾 combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere eccezionalmente, per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas ⊠ e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi ☒ . ☒ Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia. 🖾

☑ L'operatore informa immediatamente l'autorità ☑ La competente autorità deve essere immediatamente informata di ogni caso specifico 🖾 di cui al primo comma 🖾 che si presenti.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma 🖾 ai easi di eui al presente paragrafo.

5381/09 71 arb/ARB/gm DG I

IT

Ψ	2001/80/CE (adattato)

Articolo 10

6. Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 50 MW, il valore limite di emissione Specificato Speci rispettivamente parte B, è applicato alla nuova parte ⊠ dell'impianto interessata dalla modifica ⊠ ed è fissato in funzione della potenza termica ☒ nominale ☒ dell'intero impianto ☒ di combustione \(\omega \). Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Se il gestore dell'impianto di combustione prevede una modifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) e l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE, si applicano i valori limite di emissione stabiliti negli allegati da III a VII, parte B per SO₂, NO_{**}e polveri.

- 3. Fatte salve la direttiva 2008/1/CE e la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente1, gli Stati membri realizzano entro il 1º gennaio 2008, una riduzione significativa dei valori limite delle emissioni
- <u>a) prendendo i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di conduzione</u> di impianti esistenti preveda condizioni relative al rispetto dei requisiti fissati per i nuovi impianti di cui al paragrafo 1; o
- b) assicurando che gli impianti esistenti siano oggetto del piano di riduzione nazionale delle emissioni illustrato al paragrafo 6;

5381/09 72 arb/ARB/gm DG I IT

GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

e, se del easo, applicando gli articoli 5, 7 e 8.

4. Fatte salve le direttive 2008/1/CE e 96/62/CE gli impianti esistenti possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3 e di essere inclusi nel piano nazionale di riduzione delle emissioni alle seguenti condizioni:

a) il gestore di un impianto esistente si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 30 giugno 2004 all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 20000 ore operative a partire dal 10 gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015;

b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di utilizzo e di non utilizzo assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.

5. Gli Stati membri possono esigere che si osservino valori limite di emissione e termini per l'applicazione più rigorosi di quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 10. Possono anche includervi altri inquinanti e imporre condizioni supplementari o adeguamenti degli impianti al progresso tecnico.

6. Gli Stati membri possono, fatta salva la presente direttiva e la direttiva 2008/1/CE, e tenuto conto di costi e benefici, nonché dei loro propri obblighi ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici c della direttiva 96/62/CE, definire e attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni per gli impianti esistenti, tra l'altro tenendo conto dell'obbligo di rispettare i massimali di cui agli allegati I e II.


5381/09 arb/ARB/gm 73 IT

Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

Il piano di riduzione nazionale riduce il totale annuo delle emissioni di ossidi di azoto, di anidride solforosa e di polveri degli impianti esistenti ai livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3, agli impianti esistenti in funzionamento nell'anno 2000 (inclusi quelli che sono oggetto di un piano di riabilitazione per il 2000 approvato dalle autorità competenti per realizzare la riduzione delle emissioni prescritta dalla legislazione nazionale) in base all'effettivo periodo di funzionamento annuale di ciascun impianto, al combustibile utilizzato e alla potenza termica, secondo la media degli ultimi cinque anni di funzionamento fino al 2000 compreso.

La chiusura di un impianto compreso nel piano di riduzione delle emissioni non deve comportare l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.

Il piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può esonerare un impianto dal rispetto della pertinente normativa comunitaria, compresa la direttiva 2008/1/CE.



5381/09 arb/ARB/gm 74 DG I IT

d) la Commissione, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al fine di
assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani.
7. Entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la salute umana e
raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo all'acidificazione e alla qualità dell'aria
ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione in cui sono valutati:
a) la necessità di ulteriori misure;
b) le quantità di metalli pesanti emesse dai grandi impianti di combustione;
e) l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di emissioni nel settore
dei grandi impianti di combustione negli Stati membri rispetto ad altri settori;
d) la fattibilità tecnica ed economica di tale riduzione delle emissioni;
e) gli effetti sull'ambiente e il mereato interno indotti delle norme stabilite per i grandi
impianti di combustione, comprese le disposizioni relative ai combustibili solidi indigeni, e
della situazione della concorrenza nel mercato dell'energia;
— f) i piani nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6.
La Commissione include nella sua relazione una proposta appropriata di possibili date limite o di
valori limite inferiori applicabili alla deroga contenuta nella nota in calce n. 2 relativa all'allegato
VI, parte A.
8. La relazione di cui al paragrafo 7 è corredata, ove occorra, di opportune proposte, tenuto conto della direttiva 2008/1/CE.

75 **IT** 5381/09 arb/ARB/gm

DG I

Articolo 5


In dero į	ga all'allegato III:
	1) I nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non
	sono in funzione per più del numero di ore annue di seguito indicato (calcolato in media
	mobile su un periodo di cinque anni),
	- fino al 31 dicembre 2015, 2000 ore,
	dal 1° gennaio 2016, 1500 ore;
	sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.
	Detta norma non si applica ai nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai
	sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
	2) Sino al 31 dicembre 1999 il Regno di Spagna può autorizzare nuovi impianti con
	potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW che bruciano combustibili solidi
	indigeni o importati, messi in servizio entro il 2005 e che soddisfano i seguenti requisiti:
	a) in caso di combustibili solidi importati un valore limite di emissione di anidride
	solforosa pari a 800 mg/Nm3;
	b) in caso di combustibili solidi indigeni, un tasso di desolforazione pari ad almeno
	60%,

5381/09 76 arb/ARB/gm IT DG I

- a condizione che la capacità totale autorizzata degli impianti ai quali si applica questa deroga non superi:
 - 2000 MWe in easo di impianti che bruciano combustibili solidi indigeni,
 - in caso di impianti che bruciano combustibili solidi importati, 7500 MWe oppure il 50% della nuova capacità complessiva di tutti gli impianti che bruciano combustibili solidi autorizzati entro il 31 dicembre 1999, a seconda di quale sia il valore inferiore.

Articolo 6

Nel caso di nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di impianti di cui all'articolo 10, gli Stati membri provvedono affinché sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Qualora tale fattibilità sia confermata, tenendo conto della situazione del mercato e della distribuzione, gli impianti sono trasformati di conseguenza.



Articolo 34₹

🖾 Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento 🖾

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di eui all'articolo 4, prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.
- 2. In particolare, L'autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti.

5381/09 77 arb/ARB/gm

<u>In ogni easo</u> ⊠ Il gestore informa ⊠ l'autorità competente è informata entro quarantotto ore ⊠ dal cattivo funzionamento o dal guasto dell'impianto di abbattimento ⊠ .

La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non può mai eccedere nell'areo di 12 mesi ⊗ eccede mai ⊗ le centoventi ore ⊗ nell'arco di 12 mesi ⊗ .

L'autorità competente può consentire deroghe al limite ⊠ temporale di cui al primo e al terzo comma ⊠ di ventiquattro e centoventi ore nei casi ⊠ seguenti ⊠ in cui a suo parere:

- a) vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;
- b) l'impianto 🖾 di combustione 🖾 guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

◆ 2001/80/CE (adattato)

Articolo <u>3512</u>

☒ Controllo delle emissioni nell'atmosfera **☒**

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire Deprovvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l'atmosfera sia effettuato conformemente all'allegato verificatione delle emissioni degli impianti di combustione contemplati dalla presente direttiva e di tutti gli altri valori richiesti per l'attuazione della stessa. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo venga effettuato a spese del gestore.

5381/09 arb/ARB/gm 78

□ nuovo

- 2. L'impianto e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all'allegato V, parte 3.
- 3. L'autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.
- 4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione previsti dall'autorizzazione.

◆ 2001/80/CE (adattato)

Articolo 36

🔊 Osservanza dei valori limite di emissione 🏖

🖾 I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 4 dell'allegato V. ⊠

5381/09 79 arb/ARB/gm DG I

V 2001/80/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 378

☒ Impianti di combustione multicombustibile **☒**

- 1. Per gli impianti ⊠ di combustione ⊠ multicombustibil<u>ei</u> che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di eui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di eui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 l'autorità competente stabilisce i valori limite ⊠ conformemente alla procedura che segue ⊠ nel modo seguente:
 - a) anzitutto, prendendo ⊠ prendere ⊠ il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell' intero ⊠ impianto di ⊠ combustione ⊠ quale è stabilita nelle parti 1 e 2 dell'allegato V negli allegati da III a VII;
 - b) in secondo luogo, determinando \boxtimes determinare \boxtimes i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui \boxtimes alla lettera a) \boxtimes sopra per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
 - c) in terzo luogo, addizionando ⊠ addizionare ⊠ i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

5381/09 arb/ARB/gm 80
DG I IT

2. Negli ⊠ Per gli ⊠ impianti ⊠ di combustione ⊠ multicombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, ⇒ la Commissione può modificare il paragrafo 1 per fissare un valore limite medio per le emissione di anidride solforosa per tutti gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. ⇔ per il loro proprio consumo, le disposizioni relative al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) sono applicabili in deroga al paragrafo 1 se durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile è almeno del 50% rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

□ nuovo

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

◆ 2001/80/CE (adattato)

→ 1 Rettifica, GU L 319 del 23.11.2002, pag. 30

Se la proporzione del combustibile determinante è inferiore al 50%, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente al calore fornito da ciascuno dei combustibili, considerata la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:

a) anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;

5381/09 arb/ARB/gm 81

b) in secondo luogo, calcolando il valore limite di emissione per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato facendo riferimento agli allegati da III a VII e, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite, quello che fornisce la quantità più elevata di calore); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da III a VII per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato: e) in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione calcolato del combustibile per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) in quarto luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3. In alternativa al paragrafo 2 si possono applicare i seguenti valori limite medi di emissione per l'anidride solforosa (indipendentemente dalla miseela di combustibili usata): a) per gli impianti nuovi di eui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3: 1000 mg/Nm3, come media di tutti detti impianti della raffineria; b) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 600 mg/Nm3, come media di tutti detti impianti della raffineria, ad eccezione delle turbine a gas.

5381/09 arb/ARB/gm 82

Le autorità competenti provvedono affinché l'applicazione di questa disposizione non conduca ad

un aumento delle emissioni degli impianti esistenti.

4. Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da III a VII corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.

Articolo 11

In caso di costruzione di impianti di combustione che potrebbero notevolmente pregiudicare l'ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri garantiscono che si proceda a tutte le necessarie informazioni e consultazioni, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i gestori informino entro congrui termini le autorità competenti dei risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.

Articolo 15

1. Entro il 31 dicembre 1990 gli Stati membri informano la Commissione in merito ai programmi stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

5381/09 arb/ARB/gm 83
DG I IT

GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GUL 73 del 14.3.1997, pag. 5).

Al più tardi un anno dopo il termine delle varie fasi di riduzione delle emissioni degli impianti esistenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di sintesi sui risultati dell'attuazione dei programmi.

A metà di ogni fase è inoltre richiesta una relazione intermedia. 2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono una panoramica: a) di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; b) delle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, espresse in tonnellate/anno e come concentrazioni di queste sostanze negli scarichi gassosi; e) delle misure già prese o previste allo scopo di ridurre le emissioni, nonché dei cambiamenti nella scelta del combustibile utilizzato: d) delle modifiche, effettuate o previste, delle modalità di conduzione; e) delle chiusure definitive, effettuate o previste, di impianti di combustione; f) e, se del caso, dei valori limite di emissione fissati nei programmi per gli impianti esistenti. Per determinare le emissioni annue e le concentrazioni d'inquinanti negli scarichi gassosi gli Stati

membri tengono conto delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14.

3. Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 o le disposizioni dei nota bene dell'allegato III o delle note in ealee all'allegato VI, parte A, riferiscono annualmente, in merito, alla Commissione.

5381/09 arb/ARB/gm 84 DG I IT

Articolo 17

- 1. La direttiva 88/609/CEE è abrogata a partire dal 27 novembre 2002 fermi restando il paragrafo 2, e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato IX.
- 2. Per quanto riguarda i nuovi impianti autorizzati → 1 entro il 27 novembre 2002, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, ← della presente direttiva, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 15, paragrafo 3, gli allegati III, VI, VIII e l'allegato IX, punto A.2, della direttiva 88/609/CEE come modificata dalla direttiva 94/66/CEE, si applicheranno fino al 1° gennaio 2008, data alla quale sono abrogati.
- 3. I riferimenti alla direttiva 88/609/CEE s'intendono come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato X.

5381/09 arb/ARB/gm 85

▶ 2000/76/CE (adattato)

Capo IV

☒ Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti 🖾

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 1

Objettivi

La presente direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle aeque superficiali e sotterrance nonché i rischi per la salute umana che ne risultino.

Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le preserizioni della direttiva 75/442/CEE.

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 382

Campo di applicazione

1. <u>Il La</u> presente <u>capo</u> direttiva si applica agli impianti di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ e ⊠ agli impianti 🖾 di coincenerimento dei rifiuti 🖾 destinati all'incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi 🖾 .

5381/09 arb/ARB/gm 86 DG I

IT

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della del presente capo direttiva Della gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono 🖾 si intende per:

- 1) "rifiuto": qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;
- 2) "rifiuto pericoloso": qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(19).

Ai seguenti rifiuti pericolosi non si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva in materia di rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all'articolo 1 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati(20), a condizione che siano soddisfatti i criteri seguenti:
- i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio difenili policlorurati (PCB) o pentaelorofenoli (PCP), presenti concentrazioni non superiori a quelle fissate nella pertinente legislazione comunitaria:
- ii) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e
- iii) il valore calorifico netto sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

IT

- b) qualsiasi rifiuto liquido combustibile che non può causare, nei fumi risultanti direttamente dalla sua combustione, emissioni diverse da quelle prodotte dal gasolio come definito nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE del Consiglio(21), oppure una concentrazione delle emissioni più elevata di quella risultante dalla combustione del gasolio così definito;
- 3) "rifiuti urbani misti": i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati nell'allegato della decisione 94/3/CE della Commissione(22) al punto 2001 che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 2002 di tale allegato;
- 4) "impianto di incenerimento": qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite:

La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di incenerimento, comprese

tutte

le linee di incenerimento

o di coincenerimento

o, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento dei gas di searico

dei gas di searico

degli scarichi gassosi

, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento

o di coincenerimento

di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento

o di coincenerimento

e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento

o di coincenerimento

i tutte

le linee di incenerimento

o di coincenerimento

di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione e di scarichi gassosi

di pretrattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i

dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento

o di coincenerimento

di pretrattamento

o di coincenerimento

o di coincenerimento

o di coincenerimento

di pretrattamento

o di coincenerimento

o di coi

5) "impianto di coincenerimento": qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e - che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o - in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento

5381/09 arb/ARB/gm 88

Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento \boxtimes dei rifiuti \boxtimes ai sensi del punto 4.

La definizione include il sito e l'insieme dell'impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;

6) "impianto di incenerimento o coincenerimento esistente": un impianto di incenerimento o coincenerimento:

- a) in esercizio e autorizzato conformemente alla normativa comunitaria prima del 28 dicembre 2002; o
- b) autorizzato o registrato per l'incenerimento o il coincenerimento e la cui autorizzazione sia stata rilasciata prima del 28 dicembre 2002, conformemente alla normativa comunitaria, purché l'impianto sia messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; oppure
- e) oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

7)"capacità nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto in particolare del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti:

5381/09 arb/ARB/gm 89

8. "emissione": la diffusione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel suolo di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti localizzate o diffuse dell'impianto;

9)"valori limite di emissione": la massa, espressa in termini di parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione, che non possono essere superati in uno o più intervalli di tempo;

10)"diossine e furani": tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani polielorurati di cui all'allegato I;

11)"gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto o, se previsto dalla legislazione nazionale, alla quale sia stato delegato il potere economico decisionale del funzionamento tecnico dell'impianto;

12)"autorizzazione": la decisione o più decisioni scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'escreizio dell'impianto a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore:

13) "residuo": qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.


5381/09 arb/ARB/gm 90

♦ 2000/76/CE articolo 2, (adattato)	
⇒ Consiglio	

- 2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: 🖾 Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:
 - a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
 - \boxtimes i) i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo \bigcirc 20 \bigcirc \bigcirc [...] \bigcirc , lettera b), \boxtimes
 - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
 - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
 - iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
 - rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
 - rifiuti di sughero;
 - iivi) rifiuti radioattivi;

5381/09 91 arb/ARB/gm DG I IT

- iiivii)rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori modifiche dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹;
- <u>ivviii</u>) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi;
- b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.



Articolo 394

Domande ⊠ di ⊠ e autorizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE, o l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o di coincenerimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione a svolgere l'attività.

5381/09 92 arb/ARB/gm DG I IT

GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- 2. Fatta salva la direttiva 2008/1/CE, le

 La

 domandae di autorizzazione relativae ad

 un

 impiantoi di incenerimento o di coincenerimento

 di rifiuti

 presentate all'autorità

 competente

 contiene

 contiene

 contengono una descrizione delle misure previste per garantire che

 siano rispettate le seguenti prescrizioni

 :
- a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito ⊠ e sottoposto a manutenzione ⊠ in maniera conforme ai requisiti fissati dal<u>la</u> presente <u>capo</u> <u>direttiva</u>, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire ⊠ o da coincenerire ⊠;
- b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o ⊠ energia ⊠ il telerisealdamento;
- c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
- d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto ove risulti dalla domanda che le tecniche di misurazione proposte per le emissioni nell'atmosfera sono conformi all'allegato III e per quanto riguarda le acque sono conformi all'allegato III, punti 1 e 2.

5381/09 arb/ARB/gm 93

Articolo 40

☒ Condizioni dell'autorizzazione **☒**

impianto di incenerimento o di coincenerimento, oltre a conformarsi ad ogni requisito applicabile posto dalle direttive 91/271/CEE, 2008/1/CE, 96/62/CE, 76/464/CEE e 1999/31/CE:

- \boxtimes un elenco di tutt \supset \underline{i} \subset \supset $\underline{[...]}$ \subset \boxtimes elenea esplicitamente \supset \underline{i} tipi \subset \supset $\underline{[...]}$ \subset di a) rifiuti che possono essere trattati L'eleneo che utilizza almeno <u>i tipi</u> <u>l'eleneo</u> che utilizza almeno <u>i tipi</u> <u>l'eleneo</u> L'eleneo di rifiuti contemplati nell'Elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione dal catalogo curopeo dei rifiuti (CER), laddove possibile. I laddove possibile, € e contiene informazioni sulla quantità ⊠ di ciascun ⊃[...] € ⊃ tipo € ⊃ [...] **C** di ⊠ dei rifiuti, se del caso;
- indica la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti b) dell'impianto;

◆ 2000/76/CE articolo 8, paragrafo 6, (adattato)

6 L'autorizzazione:

- stabilisee i valori limite di ⊠ per le ⊠ emissionie ⊠ nell'atmosfera e nell'acqua ⊠ per <u>ca</u>) gli inquinanti di eui all'allegato IV ai sensi del paragrafo 2 e al fine di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);
- <u>db</u>) fissa parametri di controllo operativo per le acque reflue, almeno relativamente \Bigoin le prescrizioni relative ⊠ al pH, alla temperatura e al flusso ⊠ degli scarichi di acque reflue; ⋘

5381/09 arb/ARB/gm 94 DG I

▶ 2000/76/CE (adattato)

ee) specifica le procedure ≥ e la frequenza ≥ di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di misurazione periodica dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici ≥ da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni ≥:

▶ 2000/76/CE articolo 13, (adattato)

<u>1</u> <u>L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione</u> il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni presenti negli searichi ⊠ le emissioni ⊠ nell'atmosfera e nelle ⊠ gli scarichi di ⊠ acque reflue depurate delle sostanze regolamentate possono superare i valori limite di emissione previsti.

◆ 2000/76/CE (adattato)

25. In aggiunta ⊠ alle prescrizioni fissate nel ⊠ ai dati previsti dal paragrafo 14, nel l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per un impianto di incenerimento ⊠ di rifiuti ⊠ o ⊠ per un impianto ⊠ di coincenerimento ⊠ di rifiuti ⊠ che utilizza rifiuti pericolosi ⊠ contiene ⊠:

- a) sono indicate le ⊠ un elenco delle ⊠ quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;
- b) sono specificati i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di inquinanti, per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti ⋈ e altre sostanze inquinanti ⋈.

5381/09 arb/ARB/gm 95

- <u>36</u>. Fatte salve le disposizioni del trattato è data facoltà agli ⊠ Gli ⊠ Stati membri ⊠ hanno la facoltà ⊠ di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da ⊠ inserire ⊠ indicare nell'autorizzazione che possono essere coinceneriti in ⊠ talune ⊠ determinate categorie di impianti di coincenerimento ⊠ di rifiuti ⊠ .
- 7. Fatta salva la direttiva 2008/1/CE, 4 L'-L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.
- 9. Qualora un impianto di incenerimento o coincenerimento non ottemperi ai requisiti dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua, l'autorità competente adotta le misure necessarie a ottenerne l'osservanza.

Articolo 417

○ Controllo delle emissioni ✓ Valori limite di emissione nell'atmosfera

◆ 2000/76/CE articolo 6, paragrafo 5, (adattato)

15. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da impedire che le emissioni nell'atmosfera causino un inquinamento atmosferico significativo al livello del suolo. I gas di searico ☒ Gli scarichi gassosi ☒, in particolare, sono evacuati in modo controllato ☒ dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti ☒ e in conformità delle pertinenti norme comunitarie in materia di qualità dell'aria mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

5381/09 arb/ARB/gm 96

▶ 2000/76/CE (adattato)

2½.

Le emissioni nell'atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione fissati nelle parti 3 e 4 dell'allegato VI oppure determinati conformemente alla parte 4 dello stesso allegato

Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione previsti all'allegato V per i gas di searico.

2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all'allegato II o in esso previsti.

Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ sia prodotto da rifiuti pericolosi, ⊠ qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, ⊠ si applicano i valori limite di emissione <u>di cui alla parte 3 dea</u>ll'allegato <u>VI</u> ¥ della presente direttiva.

- 3. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle condizioni di cui all'articolo 11.
- 4. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite sono determinati in conformità dell'allegato V e l'allegato II non si applica.
- 5. Fatte salve le disposizioni del trattato, gli Stati membri possono fissare valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

5381/09 arb/ARB/gm 97

Articolo 8

Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico

- 1. Le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
- 32. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione ☒ degli scarichi gassosi ⊠ dei gas di scarico è limitata per quanto possibile, ⊠ e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano 🖾 rispettando almeno i valori limite di emissione di cui alla parte 5 deall'allegato VI IV.
- 3. Purché previsto da una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico possono essere evacuate in ambiente idrico dopo essere state trattate separatamente a condizione che:
- a) siano soddisfatti i requisiti fissati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e
- b) le concentrazioni di massa degli inquinanti di cui all'allegato IV non superino i valori limite di emissione ivi indicati-
- 4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione dei gas di scarico e ⊠ degli scarichi gassosi ⊠ e contenenti gli inquinanti di cui all'allegato IV sono evacuate dall'impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o ⊠ dall'impianto ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ .

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di searico siano trattate in loco congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti del sito, il gestore effettua le misurazioni di cui all'articolo 11:

a) sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione dei gas di scarico prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue:

5381/09 arb/ARB/gm 98 DG I

IT

b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

e) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento.

Il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa al fine di stabilire i livelli di emissione ehe nello searieo finale delle aeque reflue possono essere attribuiti alla depurazione dei gas di scarico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di searico.

In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue ai fini dell'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti dall'allegato IV.

5 Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione ⊠ degli scarichi gassosi ⊠ dei gas di searico e contenenti gli inquinanti di cui all'allegato IV siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento \(\Sigma \) dei rifiuti o dell'impianto \(\Sigma \) e di coincenerimento \(\Sigma \) dei rifiuti \(\Sigma \) in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione fissati nella parte 5 dell'allegato VI W si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.

Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, ⊠

5381/09 99 arb/ARB/gm DG I

IT

Qualora l'impianto di trattamento fuori sito non sia adibito esclusivamente al trattamento delle aeque reflue provenienti da impianti di incenerimento, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, ⊠ utilizzando i risultati delle misure fissate all'allegato VI, parte 6, punto 2 ⊠ eome previsto al paragrafo 4, lettere a), b) e e), ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione 🖾 degli scarichi gassosi 🖾 dei gas di searico, in modo da verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico.

In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 dedall'allegato VI IV.

57. Il sito dell'impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti e il sito dell'impianto ⊠ e di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

-conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria. Inoltre, è È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti o dal sito dell'impianto ⊠ e di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

8. Fatte salve le disposizioni del trattato, gli Stati membri possono fissare valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

5381/09 arb/ARB/gm 100 DG I IT

▶ 2000/76/CE articolo 13, (adattato)

63. Fatto salvo l'articolo 645, paragrafo 34, lettera c), per nessun motivo l'impianto di incenerimento 🖾 dei rifiuti o l'impianto 🖾 👱 di coincenerimento dei rifiuti 🖾 o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti 🖾 o la linea di incenerimento può possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione i inoltre,

<u><u>‡L</u>a durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno ⊠ non supera le <u>deve</u></u> essere inferiore a 60 ore.

☑ Il limite temporale di cui al secondo comma ☑ La durata di 60 ore si applica ☑ ai forni ☑ alle linee dell'intero impianto che sono collegatie allo stesso dispositivo di lavaggio ⊠ degli scarichi gassosi 🖾 dei gas di combustione.

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 4213

Condizioni anomale di funzionamento ⊠ Guasti ⊠

≟ In caso di guasto il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

5381/09 arb/ARB/gm 101 DG I

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 4311

Preserizioni per le misurazioni 🖾 Controllo delle emissioni 🖾

- 1. Gli Stati membri assicurano ☒ che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell'allegato VI \(\omega \), attraverso condizioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, l'osservanza dei paragrafi da 2 a 12 e 17, per quanto concerne l'atmosfera, nonché dei paragrafi 9 e da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.
- 2. Negli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni di inquinanti atmosferici, in conformità dell'allegato III:
- a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NOx, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO2;
- b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo dei gas di scarico;
- e) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione qualora abbiano fissato valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.

5381/09 102 arb/ARB/gm DG I IT

- 3. 3. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno dei gas di scarico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento o di coincenerimento è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli ipotizzabili.
- 4. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In questo caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al paragrafo 2, lettera e).
- 5. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora i gas di scarico campionati siano essiceati prima dell'analisi delle emissioni.
- 6. Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire in un impianto di incenerimento o di coincenerimento le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera e), per HCl, HF e SO2 anziché la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.
- 7. Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento siano inferiori al 50% dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all'allegato II o all'allegato V e purché siano disponibili eriteri relativi ai requisiti da soddisfare, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 17. Tali criteri sono almeno basati sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d).

5381/09 arb/ARB/gm 103

Fino al 1° gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se non siano disponibili tali criteri, a condizione che:

a) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera d);

b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati alla Commissione:

e) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

d) il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si basa su informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e sulle misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti;

e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di effettuazione delle misurazioni periodiche; e

f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in questione, siano comunicate annualmente alla Commissione

8. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI:

5381/09 arb/ARB/gm 104 IT

DG I

a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 11%, gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;

b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas seeco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;

e) se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso;

d) nel caso del coincenerimento i risultati delle misurazioni sono normalizzati a un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità dell'allegato II.

Se le emissioni di inquinanti sono ridotte mediante trattamento dei gas di searico in un impianto di incenerimento o di coincenerimento destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per l'inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato:



Articolo 10

Controllo e sorveglianza

- 1. Sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento.
- 2. Le prescrizioni riguardanti le misurazioni sono specificate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa annesse.

5381/09 arb/ARB/gm 105

- 23. La corretta L'installazione e il funzionamento ⊠ dei sistemi di misurazione automatici ⊠ del dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono sottoposti a controllo e a un test annualie di verifica ⊠ come prescritto nell'allegato VI, parte 6, punto 1 ☒ . La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
- 5. Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità dell'allegato III, punti 1 e 2.

◆ 2000/76/CE articolo 11 (adattato)

- <u>49</u>. Tutti i risultati ⊠ dei controlli ⊠ <u>delle misurazioni</u> sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste dall'autorizzazione e dei valori limite di emissione ⊠ contenuti nell'autorizzazione ⊠ stabiliti dalla presente direttiva secondo le procedure fissate dalla stessa autorità.
- 10. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:
- a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettera a) o nell'allegato II,
- -il 97% del valore medio giornaliero nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito nell'allegato V, lettera e), primo trattino;

5381/09 arb/ARB/gm 106 DG I

b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di eui alla colonna A dell'allegato V, lettera b), oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B dell'allegato V, lettera b);

e) nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato V, lettere e) e d) o nell'allegato II;

d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e), secondo trattino o dell'allegato II.

11. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 3 dell'allegato III. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere seartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere seartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

12. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2, sono determinati come previsto all'articolo 10, paragrafi 2 e 4 e all'allegate III.

5381/09 107 arb/ARB/gm DG I

IT

513. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, ☒ fissa ☒ stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di ☒ alle ☒ emissionie nell'atmosfera per le ☒ di ☒ diossine, ei metalli pesanti ☒ e furani ☒ devono essere effettuate in conformità dell'allegato III.

□ nuovo

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

◆ 2000/76/CE articolo 11 (adattato)

Articolo 44

☒ Osservanza dei valori limite di emissione **☒**

<u>10.</u> I valori limite di emissione per l'atmosfera ⊠ e per l'acqua ⊠ si considerano rispettati se Sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell'allegato VI ⊠:

14. Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:

a) misurazioni continue dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);

b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio; in alternativa gli Stati membri possono predisporre misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;

5381/09 arb/ARB/gm 108

- e) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ai punti da 2 a 10 dell'allegate IV;
- d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti qualora ne abbiano fissato valori limite di emissione.
- 15. La sorveglianza della massa di inquinanti presenti nelle acque reflue trattate è effettuata conformemente alla normativa comunitaria ed è prevista nell'autorizzazione, che precisa anche la frequenza delle misurazioni.
- 16. I valori limite di emissione per l'aequa si considerano rispettati se:
- a) per il totale dei solidi sospesi (inquinanti di cui al punto 1) il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;
- b) per i metalli pesanti (inquinanti di cui ai punti da 2 a 10) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV;
- e) per le diossine e i furani (inquinante di cui al punto 11) le misurazioni semestrali non superano i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV.

5381/09 109 arb/ARB/gm IT

DG I

◆ 2000/76/CE (adattato)

Consiglio

Articolo 45€

Condizioni di esercizio

- 1. Gli impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita ☒ per ignizione ☒ sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. ☒ Se necessario sono utilizzate ☒ Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.
- 2. Gli impianti di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊃ [...] С ⊠ sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti ⊠ dall' ⊠ dal processo di incenerimento ⊠ o dal coincenerimento dei rifiuti ⊠ siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di ⊠ almeno ⊠ 850 °C ⊠ per almeno due secondi. ⊠ misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi.

5381/09 arb/ARB/gm 110

Se sono inceneriti ⊠ o coinceneriti ⊠ rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura ⊠ necessaria per osservare il disposto del primo ⊃ e del secondo ⊂ comma è pari ad almeno 1100 °C ⊠ è portata ad almeno 1100 °C, per almeno due secondi.

Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature fissate nel primo e nel ⊃[...] ⊂ ⊃ terzo ⊂ comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L'autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione. ⊲

3. Ciascuna ⊗ camera di combustione ⊗ linea di un impianto di incenerimento ⊗ dei rifiuti ⊗ è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto ⊗ delle temperature di cui al paragrafo 2 ⊗ di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei easi. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire ⊗ che tali temperature siano sempre mantenute costanti ⊗ una temperatura costante di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei easi, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Durante le fasi di avvio e di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei casi, <u>Ilil</u> bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva <u>93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi¹ <u>75/716/CEE</u>, di gas liquefatto o di gas naturale.</u>

5381/09 arb/ARB/gm

DG I

IT

111

¹ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

- 2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per due secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata a 1100 °C.
- <u>43</u>. Gli impianti di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ e ⊠ gli impianti ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti fanno funzionare ⊠ sono dotati di un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti ⊠ nelle seguenti situazioni ⊠:
- a) all'avvio, fino al raggiungimento ⊠ della temperatura di cui al paragrafo 2 ⊲ di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei easi, oppure la temperatura specificata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del paragrafo 4;
- b) ogniqualvolta la temperatura ⊠ scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 ⊠ scenda al di sotto di 850 °C o di 1100 °C, a seconda dei easi, oppure della temperatura specificata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del paragrafo 4;
- c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione ⊠ degli scarichi gassosi ☒ .
- 56. Il calore generato ☒ dagli impianti ☒ dai processi di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o
 ☒ dagli impianti ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒ è recuperato per quanto praticabile.
- <u>67</u>. I rifiuti ospedalieri infetti ⊗ sono ⊗ dovrebbero essere introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

5381/09 arb/ARB/gm 112

incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o ☒ l'impianto ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti sia gestito e controllato da 🖾 è affidata ad una persona fisica competente a gestire l'impianto...

Articolo 46

Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

1.4. Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 45, al paragrafie 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui all'articolo 45, al paragrafo 43, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le ☒ altre ☒ prescrizioni del della presente capo direttiva. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.

2. \(\infty\) Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti \(\infty\) \(\lambda\) \(\lambda\) modifica delle condizioni di esercizio non deve dare luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di ⋉ sostanze ⊠ inquinanti organichei rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all'articolo 45, al paragrafie 1, 2 e 3.

Per determinate eategorie di rifiuti o per determinati processi termici l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al paragrafo 3, specificandole nell'autorizzazione, sempreché siano rispettate le preserizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni. Queste ultime sono subordinate almeno all'osservanza delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione fissati nell'allegato V per il carbonio organico totale e il monossido di carbonio (CO).

5381/09 arb/ARB/gm 113 DG I

IT

Nel easo di coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in

per corteccia

utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta

che coincineriscono i rifiuti

nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un'autorizzazione prima del 28 dicembre 2002 e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano

tale autorizzazione è subordinata almeno all'osservanza delle preserizioni relative ai i valori limite di emissione fissati nella parte 3 della dell'allegato

relative ai i valori limite di emissione fissati nella parte 3 della carto organico totale.

Articolo 475

Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o ⊠ dell'impianto ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché ⊠ altri effetti negativi sull'ambiente, ⊠ odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure soddisfano almeno i requisiti di eui ai paragrafi 3 e 4.

5381/09 arb/ARB/gm 114

DG I

- 2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o ☒ nell'impianto ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒, il gestore determina la massa di ciascun ⊃ [...] ໕ ⊃ tipo ໕ di rifiuti, possibilmente ⊃ possibilmente ໕ in base all'Elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione al CER.
- 3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o ☒ nell'impianto ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒, il gestore deve ☒ raccogliere ☒ disporre di informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati all'articolo 404, paragrafo 25.

Tali informazioni comprendono ☒ quanto segue ☒:

- a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a),
- b) la composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
- c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
- 4. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o ⊠ nell'impianto ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure di ricezione:

5381/09 arb/ARB/gm 115

- a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva ≥ 20../..../CE ≥ 91/689/CEE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio¹ e ≥ dalla legislazione in materia di ≥ dalle disposizioni sul trasporto di merci pericolose;
- b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, ad esempio per rifiuti ospedalieri infetti, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3, e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.
 - I campioni \boxtimes di cui alla lettera b) \boxtimes sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento \boxtimes o il coincenerimento dei rifiuti in questione \boxtimes .
- 5. L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 ⋈ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un impianto di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all'interno di tale impianto ⋈ per gli impianti industriali e le imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché siano soddisfatte le preserizioni della presente direttiva.

5381/09 arb/ARB/gm 116 DG I **IT**

¹ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

Articolo <u>489</u>

Residui

- 1. La quantità e la nocività dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento sono ridotte al minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria.
- 2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, ad esempio polveri di caldaia e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di combustione, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente ⊠ di tali residui ⟨□, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
- 3. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o di coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui dell'incenerimento. L'analisi eoneerne Tali prove concernono I'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

▶ 2000/76/CE articolo 4, (adattato)

Articolo 49

⋈ Modifica sostanziale **⋈**

& Se il gestore ☑ La modifica dell'attività ☑ di un impianto di incenerimento ☑ dei rifiuti ☑ o ⊠ dell'impianto ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti che tratta esclusivamente ⊠ di rifiuti non pericolosi in un impianto di cui al capo II in un impianto di cui 🖾 comporta 🖾 l'incenerimento e il coincenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), della direttiva 2008/1/CE e si applica l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.

5381/09 117 arb/ARB/gm DG I

-		
Ψ	2000/76/CE	(adattato)

Articolo <u>5012</u>

Relazioni e informazioni al pubblico circa gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti 🖾 Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

- 1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 2008/1/CE del Consiglio, le Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ e ☒ per impianti ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ sono ⊠ messi a disposizione del ⊠ accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico in uno o più luoghi , quali le sedi di istituzioni locali (...) per un periodo adeguato di tempo affinché ⊠ il pubblico ⊠ possa esprimere le proprie osservazioni ⊠ sulle domande ⊠ prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.
- 2. Per gli impianti di incenerimento \(\omega \) dei rifiuti \(\omega \) e \(\omega \) per gli impianti \(\omega \) di coincenerimento 🖾 dei rifiuti 🖾 aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora 🖾 la relazione di cui all'articolo 67 contiene informazioni relative \in \frac{1}{2} \text{e in deroga all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE, la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che il gestore deve fornire all'autorità competente , illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni 🖾 è resa accessibile sono rese accessibili al pubblico. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'aequa rispetto alle norme di emissione previste dalla presente direttiva.

5381/09 arb/ARB/gm 118 DG I IT

Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

3. L'autorità competente redige un elenco degli impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ e ☒ degli impianti ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒ aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al pubblico.

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 14

Clausola di revisione

Fatta salva la direttiva 2008/1/CE, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione basata sull'esperienza relativa all'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i nuovi impianti, e sui progressi registrati dalle teeniche di controllo delle emissioni, nonché sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. La relazione è altresì basata sull'evoluzione teenologica, sull'esperienza relativa al funzionamento degli impianti e sui requisiti ambientali. La relazione comprende una sezione specifica sull'applicazione dell'allegato II.1.1 e in particolare la fattibilità economica e teenica per i forni per cemento esistenti, di cui alla nota in calce dell'allegato II.1.1 per quanto riguarda il rispetto del valore limite delle emissioni di NOx dei nuovi forni per cemento fissato nel suddetto allegato. La relazione, se del caso, è accompagnata da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva. Tuttavia la Commissione, se del caso, propone una modifica dell'allegato II.3 prima della suddetta relazione, qualora importanti quantità di rifiuti dovessero essere avviati a tipi di impianti di incenerimento diversi da quelli trattati all'allegato II.1 e II.2.

5381/09 arb/ARB/gm 119

Articolo 15

Relazioni

Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di eui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio. La prima relazione riguarda almeno il primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e rispetta i periodi di eui all'articolo 17 della direttiva 94/67/CE ed all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/1/CE. A tal fine la Commissione elabora a tempo debito l'appropriato questionario.

Articolo 16

Futuro adeguamento della direttiva

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, modifica gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III, per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni.

5381/09 arb/ARB/gm 120

▶ 1999/13/CE (adattato) **⊃** Consiglio

Capo V

☒ Disposizioni particolari per impianti ed attività che utilizzano solventi organici **⋖**

Articolo <u>51</u> ±

Finalità e Ceampo di applicazione

La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività di cui all'allegato I, nella misura in cui l'escreizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A.

Il presente capo si applica alle attività elencate nella parte 1 dell'allegato VII e, se del caso, che raggiungono le soglie di consumo fissate nella parte 2 dello stesso allegato. ⊠

Articolo <u>52</u>€

Definizioni

Ai fini della presente <u>capo</u>, direttiva si intende per:

1. impianto un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività rientranti nell'ambito di applicazione definito nell'articolo 1 e qualsiasi altra attività direttamente correlata che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni;

5381/09 arb/ARB/gm 121 DG I

12) "impianto esistente" un impianto in funzione → al 29 marzo 1999 ← o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva; ⊠ che è stato autorizzato → o registrato ← prima del 1° aprile 2001 o che ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° aprile 2001, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002 ⟨∑;

3. piecolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10,

3. piecolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, o 17 dell'allegato II A, ovvero per le altre attività dell'allegato II A, che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;

4. modifica sostanziale:

- per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE, la definizione
 ivi specificata;
- per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale.

5381/09 arb/ARB/gm 122

per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale;

5. autorità competente la o le autorità o gli organismi incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

6. gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esereizio tecnico del medesimo:

7. autorizzazione una decisione seritta in base alla quale l'autorità competente concede il permesso di esereizio di un impianto o di parte di esso;

8. registrazione una procedura, specificata in un atto giuridico, che comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

9. emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;

112) "scarichi gassosi", gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti; emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento; Hallissi volumetrici sono espressi in m³/h in condizioni standard;

5381/09 arb/ARB/gm 123 DG I

IT

<u>10)3</u>) "emissioni diffuse" qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché, tranne se altrimenti indicato nell'allegato II A, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto \boxtimes , tranne se altrimenti indicato nella Parte 2 dell'allegato VII 🖾 . Sono comprese le emissioni non catturate scaricate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;

12.4) "emissioni totali", la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;

13. valore limite di emissione la massa di composti organici volatili, espressa in base a taluni parametri specifici, alla concentrazione, alla percentuale e/o al livello di un'emissione, calcolati in condizioni standard N, che non può essere superata in uno o più periodi di tempo;

14. sostanze qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;

15.5) preparato le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze: \(\infty\) "preparato", preparato come definito all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)¹, ⊠

16. composto organico qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

5381/09 arb/ARB/gm 124 DG I IT

GU L 136 del 29.5.2007, pag. 33-280.

17. composto organico volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;

18. solvente organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

19. solvente organico alogenato un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, eloro, fluoro o iodio per molecola;

20. rivestimento ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;

21.6) "adesivo" qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;

22.7) "inchiostro" un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;

23.8) "vernice" un rivestimento trasparente;

5381/09 arb/ARB/gm 125

- <u>24.9</u>) <u>"consumo"</u>, il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi <u>composto organico volatile</u> <u>COV</u> recuperato per riutilizzo;
- 25.10) "input", la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
- 26.11) "riutilizzo", di solventi organici l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
- 27. flusso di massa la quantità di COV scaricata, espressa in unità di massa/ora;
- 28. capacità nominale la massa massima di solventi organici immessi in un impianto, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e con il rendimento previsto;
- 29. escreizio normale tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature;
- <u>30.12</u>) "condizioni di sconfinamento", le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i <u>componenti organici volatili COV</u> scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;

5381/09 arb/ARB/gm 126

- 31. condizioni standard una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
- media su 24 ore la media aritmetica di tutte le letture valide effettuate nel periodo di 24 ore di esercizio normale:
- 33.13) "operazioni di avviamento e di arresto" le operazioni ⊠, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un'attività, 🖾 di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio. Le fasi regolari di oscillazione di un'attività non devono essere considerate come avviamenti e arresti.,

Articolo 3

Obblighi che si applicano ai nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- tutti i nuovi impianti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9;
- tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva 2008/1/CE siano soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.

Articolo 4

Obblighi che si applicano agli impianti esistenti

Fatta salva la direttiva 2008/1/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- gli impianti esistenti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9 entro il 31 ottobre 2007;
- tutti gli impianti esistenti siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007;

5381/09 127 arb/ARB/gm DG I

- gli impianti esistenti che devono essere autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B ne trasmettano notifica alle autorità competenti entro e non oltre il 31 ottobre 2005;
- se un impianto:
 - è sottoposto a modifica sostanziale, oppure
 - rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale,
 - la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale verrà trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

▶ 1999/13/CE articolo 5, paragrafo 6, (adattato)

Articolo 53

☒ Sostituzione delle sostanze pericolose **☒**

6. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di composti organici volatili COV ⊠ sono ⊠ classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE¹, sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60_z o R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di eui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o preparati meno nocivi.

5381/09 arb/ARB/gm 128 DG I

IT

¹ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

Ψ	1999/13/CE (adattato)
(Consiglio

Articolo <u>54</u>€

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie

per assicurare

<u>che ogni impianto osservi</u>

<u>quanto segue:</u>

vincolanti affinché siano osservati i paragrafi da 2 a 12.

2. Tutti gli impianti sono conformi:

0

b) $\boxtimes \underline{[...]} \subseteq$ gli impianti rispettino i $\boxtimes \underline{ai}$ requisiti del piano di riduzione $\underline{di} = \underline{cui} \boxtimes fissati$ nella $\boxtimes \underline{parte 5 dell'allegato VII} \underline{all'allegato II B} \boxtimes a condizione che sia ottenuta una riduzione equivalente delle missioni rispetto a quello conseguito attraverso l'applicazione dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) <math>\boxtimes$.

5381/09 arb/ARB/gm 129

◆ 1999/13/CE allegato II B.1 (adattato)

🖾 Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi realizzati nel conseguimento di una riduzione equivalente delle emissioni di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 67, paragrafo 1. ⊠

▶ 1999/13/CE (adattato)

2).3. a) ⊠ In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel caso in cui il gestore ⊠ Per quanto riguarda le emissioni diffuse, gli Stati membri applicano i valori di emissione diffusa agli impianti come valore limite di emissione. Tuttavia, qualora si comprovi

i dimostri

all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore ⊠ il valore limite di emissione delle emissioni diffuse ⊠ non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto

può permettere che le emissioni superino tale valore limite di emissione

√
, sempreché a condizione che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga ⊠ e che ⊠ il gestore deve comprovare ⊠ dimostri ⊠ all'autorità competente che disponibile.

3. \(\Sigma\) In deroga al paragrafo 1, per le attività di rivestimento di cui alla voce 8 della tabella nella parte 2 dell'allegato VII, che non possono essere effettuate in condizioni di confinamento, l'autorità competente può permettere che le emissioni dell'impianto non rispettino le prescrizioni fissate in quel paragrafo, se il gestore dimostra all'autorità competente che tale osservanza non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che sono utilizzate le migliori tecniche disponibili.

5381/09 arb/ARB/gm 130 DG I

IT

- b) Le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione di cui all'allegato II B, a meno che si comprovi all'autorità competente che questa opzione non è tecnicamente ed economicamente fattibile. In questo caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.
- 4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui ☒ ai paragrafi ☒ alle lettere a)2 e b)3 a norma dell'articolo 11 67, paragrafo 2.
- 4. Per gli impianti che non usano il piano di riduzione, eventuali dispositivi di abbattimento installati dopo la data di recepimento della presente direttiva devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II A.
- 5.

 Le emissioni di

 Gli effluenti dei composti organici volatili COV di eui ai paragrafi 6 e 8 ≥ alle quali sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61 o R68 \(\square\) devono essere controllatei come emissioni di impianto in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, 🖾 e non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 4 dell'allegato VII ☒ .
- 6.5. Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui alla parte 2 dell'allegato VII all'allegato II A devono:
- per le sostanze specificate nei paragrafi 6, 7 e 8 nel paragrafo 5 soddisfare i requisiti di tale a) paragrafo dette disposizioni per ciascuna attività;

5381/09 arb/ARB/gm 131 DG I

IT

- b) per tutte le altre sostanze:
 - i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo <u>1⊋</u> per ciascuna attività, oppure
 - ii) avere emissioni totali ⊠ di composti organici volatili ⊠ che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
- 7. Per gli effluenti dei COV di cui al paragrafo 6, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
- 8. Per gli effluenti dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
- 9. Gli effluenti dei COV ai quali, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene assegnata, o che devono riportare, una delle frasi di rischio di cui ai paragrafi 6 e 8 devono rispettare quanto prima i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei paragrafi 7 e 8.
- <u>7.10.</u> Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni di i composti organici volatili

 durante le <u>operazioni</u> <u>fasi</u> di avviamento e di arresto.

5381/09 arb/ARB/gm 132

- 11. Gli impianti esistenti che utilizzano un dispositivo di abbattimento esistente e sono conformi ai valori limite di emissione di:
- 50 mg C/Nm³ in easo di incenerimento,
- 150 mg C/Nm³ per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento

sono esonerati dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II A per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate osservando tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella.

- 12. Né il piano di riduzione né l'applicazione del paragrafo 11 o dell'articolo 6 esonerano gli impianti che scaricano sostanze specificate ai paragrafi 6, 7 e 8 dall'obbligo di conformarsi ai requisiti indicati in tali paragrafi.
- 13. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio 1 e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione 2 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 93/67/CEE della Commissione3, di una qualsiasi delle sostanze che comportano l'etichettatura R40, R60 o R61, disciplinate nell'ambito della presente direttiva, la Commissione esamina le conclusioni della valutazione del rischio e adotta, se del caso, le misure necessarie

5381/09 arb/ARB/gm 133 DG I

IT

GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

² GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

GU L 227 del 8.9.1993, pag. 9.

↓ 1999/13/CE

Articolo 6

Piani nazionali

1. Fatta salva la direttiva 2008/1/CE, gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1, escluse le attività 4 e 11 dell'allegato II A. Nessuna delle altre attività può essere esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva con un piano nazionale. Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti contemplati dalla presente direttiva, entro lo stesso termine e come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II, durante il periodo di validità del piano nazionale. Il piano nazionale, aggiornato se del caso, sarà presentato nuovamente alla Commissione ogni tre anni.

Lo Stato membro che definisce e attua i piani nazionali può dispensare gli impianti esistenti dall'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II. Un piano nazionale non può in aleun caso dispensare un impianto esistente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/1/CE.

2. Un piano nazionale comprende un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di controllo proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati. Esso è compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, comprese le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ed include:

5381/09 134 arb/ARB/gm DG I IT

un'identificazione dell'attività o delle attività a cui il piano si applica;
 la riduzione delle emissioni che tali attività devono raggiungere e che corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui al paragrafo 1;
 il numero di impianti interessati dal piano e le relative emissioni totali nonché le emissioni

Il piano include inoltre una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano.

totali di ogni attività.

3. Lo Stato membro trasmette il piano alla Commissione. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente ad accertare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione. Agli impianti esistenti che subiscono una modifica sostanziale continua ad essere applicato il piano nazionale, purché vi rientrassero prima di subire tale modifica sostanziale.


4. Lo Stato membro designa un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e per l'attuazione del piano nazionale.

5. a) La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 circa i criteri per la valutazione dei piani nazionali, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

5381/09 arb/ARB/gm 135

Se la Commissione, nell'esaminare il piano, il piano ripresentato o le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, ritiene che i risultati del piano non saranno raggiunti entro il termine stabilito, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Entro i tre mesi successivi lo Stato membro notifica alla Commissione le misure correttive che intende adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi e ne informa il comitato.

6. Se entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive la Commissione decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine stabilito, lo Stato membro è obbligato a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti. La Commissione informa della sua decisione il comitato di cui all'articolo 13.




Articolo 558€

Controllio ≥ delle emissioni ≥

1. Gli Stati membri introducono l'obbligo per il gestore di un impianto contemplato dalla presente direttiva di fornire una volta all'anno o su richiesta all'autorità competente dati che consentano a quest'ultima di verificare la conformità alla presente direttiva.

5381/09 136 arb/ARB/gm DG I IT

- 2. Gli Stati membri assicurano che i canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.
- 3. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre letture durante ogni misurazione.
- 4. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.
- 5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni sull'applicazione dei piani di gestione dei solventi negli Stati membri, sulla base dei dati relativi all'applicazione della presente direttiva nei tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.
- ☑ Gli Stati membri, precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando disposizioni generali vincolanti, provvedono affinché le misure delle emissioni siano effettuate conformemente alla parte 6 dell'allegato VII ⋖



Articolo <u>569</u>

Conformità ai valori limite di emissione

🖾 I valori limite di emissione per l'atmosfera sono considerati rispettati se si osservano le condizioni fissate nella parte 8 dell'allegato V. ⊠

5381/09 137 arb/ARB/gm DG I

Articolo 57

🗵 Relazione sulla conformità 🖾

1. Si deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:

➤ ⊃ [...] C ⊃ Gli Stati membri impongono al gestore di fornire all'autorità competente, su richiesta, dati che consentono a quest'ultima di verificare C il rispetto di uno dei seguenti elementi 🖾:

- ⊕i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ⊕i valori limite di emissione <u>a)</u> diffusa e <u>ai</u> valori limite di emissione totale;
- <u>b)</u> ai requisiti del piano di riduzione di cui alla parte 5 dell'allegato VII all'allegato II-B;
- alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3. 🖾 le deroghe concesse conformemente <u>c)</u> all'articolo 54, paragrafi 2 e 3 ⊠

Nell'allegato III sono indicate linee guida sui 🖾 ⊃ [...] C ⊃ Ciò C può ⊃ [...] C ⊃ includere C un \(\superigram \) pianoi di gestione dei solventi \(\frac{\text{ehe consentono di dimostrare la conformità a questi parametri} \) ☒ preparato conformemente alla parte 7 dell'allegato VII ☒ .

Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli searichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.

5381/09 arb/ARB/gm 138 DG I

IT

- 3. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:
- (a) nessuna delle medie, nel corso di 24 ore di esereizio normale, supera i valori limite di emissione, e
- (b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.
- 4. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:
- (a) la media di tutte le letture non supera i valori limite di emissione e
- (b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.
- 5. La conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri easi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A.

◆ 1999/13/CE articolo 2, paragrafo 4, (adattato)

Articolo 58

☒ Modifiche sostanziali agli impianti esistenti **☒**

≥ 1. Una modifica della massa massima di solventi organici immessi in un impianto esistente, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona con il rendimento previsto in condizioni di esercizio diverse dalle operazioni di avviamento e di arresto e di manutenzione delle attrezzature, è considerata sostanziale se comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore: ≤

5381/09 arb/ARB/gm 139

- al 25% per un impianto le cui attività rientrano nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 della parte 2 dell'allegato VII oppure, per le altre attività di cui alla parte 2 dell'allegato VII, hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;
- ⊠ al 10% per tutti gli altri impianti. ⊠

◆ 1999/13/CE articolo 4, paragrafo 4, (adattato)

<u>2.4.</u> <u>Sse</u> un impianto <u>è</u> ⊠ esistente ⊠ è sottoposto a modifica sostanziale, oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale <u>è</u> <u>verrà</u> trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.

◆ 1999/13/CE articolo 9, paragrafo 2, (adattato)

3.2. La conformità è nuovamente verificata dopo

Nel caso di

una modifica sostanziale

l'autorità competente verifica la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente direttiva

.

5381/09 arb/ARB/gm 140

↓ 1999/13/CE (adattato)

Articolo 59

Scambio di informazioni sulla Sesostituzione di solventi organici Sesostituzione di solventi organici Sesostituzione Sesotituzione Sesoti

± La Commissione assieura ⊠ organizza ⊠ lo scambio di informazioni tra ⊠ con ⊠ gli Stati membri e le attività interessate ⊠, le imprese interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale ⊠ sull'uso di sostanze solventi organicihe e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina l'idoneità all'uso, ⊠ e sulle tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. ⊠

☑ I temi elencati in seguito sono oggetto dello scambio di informazioni: ☑

- a) <u>L'</u>idoneità all'uso;
- <u>b</u>) <u>‡</u> possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali;
- c) gli effetti potenziali sull'ambiente; e
- <u>d</u>) <u>le</u> conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili.

allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana.

In seguito allo scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività

2. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle linee guida di cui al paragrafo 1 ai fini dell'autorizzazione e della formulazione di regole generali vincolanti.

5381/09 arb/ARB/gm 141

Articolo 10

Violazioni

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, qualora si accerti una violazione della presente direttiva:

a) il gestore informi l'autorità competente e adotti le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a), l'escreizio dell'attività sia sospeso.

Articolo 11

Sistemi di informazione e relazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva sotto forma di relazione. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE¹. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Gli Stati membri pubblicano le relazioni contemporaneamente alla loro trasmissione alla Commissione, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE 2. La prima relazione verte sui primi tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.

5381/09 142 arb/ARB/gm DG I IT

GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

GU L 158, del 23.6.1990, pag. 56.

- 2. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 comprendono, in particolare, dati sufficienti e rappresentativi atti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 6.
- 3. La Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva in base ai dati forniti dagli Stati membri al più tardi cinque anni dopo la presentazione delle prime relazioni da parte degli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento curopeo e al Consiglio la relazione corredata, se necessario, di proposte.

Articolo 60

Accesso del pubblico all'informazione

- 1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che almeno le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti per i quali sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/1/CE siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico, affinché quest'ultimo possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 2008/1/CE, non è obbligatorio modificare la presentazione dell'informazione destinata al pubblico.
- <u>1.</u> Anche <u>IL</u>a decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere ⊠ è ⊠ messa a disposizione del pubblico.

5381/09 arb/ARB/gm 143

- 2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione o della registrazione di cui <u>all'articolo 55</u> <u>agli articoli 8 e 9</u> e in possesso dell'autorità competente, vengono ☒ sono ☒ messi a disposizione del pubblico.
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni riguardanti i motivi di rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di fornire informazioni, compresa la riservatezza commerciale ed industriale di cui all'articolo <u>4 <u>3</u>, paragrafi <u>1 <u>2</u> e <u>2 3</u>, della direttiva <u>90/313/CEE</u> <u>2003/4/CE</u>.</u></u>

5381/09 arb/ARB/gm 144

Capo VI

☒ Disposizioni particolari per gli impianti che producono biossido di titanio 🖾

Articolo 61

☒ Campo di applicazione **☒**

☒ Il presente capo si applica agli impianti che producono biossido di titanio. ☒

Articolo 1

1. La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell'inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

inquinamento: lo searieo di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del (a) biossido di titanio, effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo in un ambiente, le eui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell' ambiente interessato;

rifiuto: (b)

- ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio, di cui il detentore si disfa o ha l'obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti;
- ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino;

5381/09 arb/ARB/gm 145 DG I

- (c) eliminazione:
 - la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti, come pure lo stoccaggio e
 il deposito al suolo o nel suolo e l'iniezione nel suolo;
 - lo searieo in acque superficiali, in acque sotterrance e in mare, nonché l'immersione in mare;
 - le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione, al loro recupero o al loro ricielo;
- (d) stabilimenti industriali già esistenti: gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva;
- (e) stabilimenti industriali nuovi: gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data. Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo, sullo stesso sito, ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t/anno.



La presente direttiva fissa, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE, le modalità di vigilanza e di controllo degli effetti che lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito o l'iniczione dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio hanno sugli ambienti considerati sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico.

5381/09 arb/ARB/gm 146

Ai sensi della presente direttiva si intendono:

per ambienti colpiti: l'acqua, la superficie terrestre e il sottosuolo e l'atmosfera in cui
vengono scaricati, immersi, stoccati, depositati o iniettati i rifiuti dell'industria del biossido
di titanio.

- per luogo di prelievo: il punto caratteristico in cui è effettuato il campionamento.

Articolo 3

- 1. I parametri applicabili per la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.
- 2. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione obbligatoria» degli allegati, il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati.
- 3. Per i parametri menzionati nella colonna «determinazione facoltativa» degli allegati, il prelievo e l'analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati se gli Stati membri lo ritengono necessario.

◆ 92/112/CEE

Articolo 1

La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

5381/09 arb/ARB/gm 147

- 1. Ai fini della presente direttiva:
- a) nel caso di procedimento al solfato, si intendono per:
- «rifiuti solidi»:
- i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;
- il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO47H2O);
- «rifiuti fortemente acidi»:
- le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (3), l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;
- «rifiuti di trattamento»:
- i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;
- «rifiuti leggermente acidi»:
- le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido solforico libero;
- «rifiuti neutralizzati»:

DG I

- i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;
- - «polveri»:
- le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;
- -«SOx»:
- l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;
- b) nel caso di procedimento al cloro, si intendono per:
- «rifiuti solidi»:
- residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione:
- i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio:
- residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetraeloruro di titanio;
- «rifiuti fortemente acidi»:
- i rifiuti contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti (1);
- «rifiuti di trattamento»:

5381/09 arb/ARB/gm 149

- i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;
- «rifiuti leggermente acidi»:
- le aeque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonehé altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5% o meno di acido eloridrico libero:
- «rifiuti neutralizzati»:
- i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;
- -«polveri»:
- le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;
- - «cloro»:
- il eloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;
- e) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, si intendono per:
- - «immersione»:
- -qualsiasi eliminazione deliberata nelle aeque interne superficiali, nelle aeque interne del litorale, nelle aeque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili (2)
- 2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva.

5381/09 arb/ARB/gm 150

♥ 92/112/CEE (adattato)

Articolo 624

Gli Stati membri ⊠ vietano lo scarico ⊠ prendono le misure necessarie affinché gli searichi di ⊠ dei seguenti ⊠ rifiuti ⊠ in qualsiasi corpo d'acqua, ⊠ nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare ⊠ o nell'oceano ⊠ siano vietati:

<u>1a</u>) per quanto riguarda i rifiuti solidi; i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

- alla data del 15 giugno 1993, in tutte le aeque citate;

b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

- alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate.

◆ 92/112/CEE articolo 2, paragrafo 1, lettera a) (adattato)

<u>2)</u> le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile ⊠ da impianti che utilizzano il procedimento al solfato ⊠<u>i</u>: Se tali acque madri sono miscelate con ⊠ compresi i ⊠ rifiuti leggermente acidi ⊠ associati a tali acque madri, contenenti ⊠ complessivamente più dello 0,5% di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti (3), ⊠ compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero ⊠; l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido:

5381/09 arb/ARB/gm 151

- ≥ 3) i rifiuti provenienti da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti, compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5% o meno di acido solforico libero; <
- <u>4)</u> i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi ⊠ di cui ai paragrafi 2 e 3 ⊠ e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.5.5.

◆ 78/176/CEE

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza ereare rischi per l'aequa, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

5381/09 arb/ARB/gm 152

1. Lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito e l'iniezione dei rifiuti sono vietati, salvo
autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i
rifiuti sono prodotti. Un'autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità
eompetenti dello Stato membro

- sul eui territorio i rifiuti sono scaricati, stoccati, depositati o iniettati;
- a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi.
- 2. L'autorizzazione può essere concessa solo per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata.

Articolo 5

In easo di searieo o d'immersione, le autorità competenti, in applicazione dell'articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all'allegato I, possono accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 4 a condizione:

- (a) che l'eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;
- (b) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sull'ambiente acquatico;
- (e) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura e alla molluschicoltura, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione.

5381/09 arb/ARB/gm 153

In caso di stoccaggio, di deposito e di iniezione, le autorità competenti, in applicazione dell'articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all'allegato I, possono accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 4 a condizione:

- che l'eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;
- che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasei prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sulle acque sotterrance, sul suolo o sull'atmosfera;
- che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle (c) piante, agli animali, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione.

▶ 92/112/CEE (adattato)

Articolo 3

L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è victata alla data del 15 giugno 1993.

5381/09 154 arb/ARB/gm IT

DG I

Agli Stati membri che incontrino serie difficoltà tecniche ed economiche nel rispettare la data di applicazione prevista dall'articolo 4, la Commissione può concedere un rinvio a condizione che le venga sottoposto, alla data del 15 giugno 1993, un programma di riduzione efficace di siffatti rifiuti. Detto programma deve portare al loro divieto definitivo entro il 30 giugno 1993.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione viene informata dei suddetti casi che sono oggetto di consultazione con tale istituzione. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è victato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo searico nell'atmosfera:

- siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile,

- siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal reimpiego o dal trattamento di tali rifiuti.

5381/09 155 arb/ARB/gm DG I

♥ 92/112/CEE (adattato)

Articolo 636

⊠ Controllo delle emissioni nell'acqua **⊠**

≥ 1. Le emissioni degli impianti nell'acqua superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato VIII. ⊲

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli searichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

-i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al eloro:

- i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

- -130 kg se si utilizza rutilio naturale,
- 228 kg se si utilizza rutilio sintetico,
- 450 kg se si utilizza «slag».

Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

5381/09 arb/ARB/gm 156

Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 15 giugno 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

- -rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, al 15 giugno 1993,
- rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

- 1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva.
- 2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma (1) in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 6.

5381/09 arb/ARB/gm 157

DG I

Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

◆ 78/176/CEE (adattato)

Articolo 8

<u>2.1.</u> Le autorità competenti dello ⊠ Gli ⊠ Statei Membrei interessato adottano ⊠ i provvedimenti necessari affinché le prove di tossicità acuta siano effettuate conformemente all'allegato VIII, parte 2, punto 1 e i risultati di tali prove siano conformi ai valori di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 2. ⊠ adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e, se del caso, esigono la sospensione delle operazioni di immersione, di secrico, di stoccaggio, di deposito o di iniezione:

a) se i risultati del controllo previsto all'allegato II, parte A, punto 1, dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4, 5 e 6, ovvero

b) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all'allegato II, parte A, punto 2, mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati, o

♥ 82/883/CEE articolo 12 (adattato)


e) se i risultati del controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare sull'ambiente interessato indicano una degradazione nella zona considerata, oppure

5381/09 arb/ARB/gm 158

▶ 78/176/CEE (adattato)

- se, in caso di scarico o di immersione, si arreca pregiudizio alla navigazione, alla pesca, (d) alla riereazione, all'estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura o alla molluschicoltura, alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione, ovvero ancora
- se, in caso di stoccaggio, deposito o iniezione, si arreca pregiudizio alla ricreazione, (e) all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione.

2. Se è interessato più di uno Stato membro, i provvedimenti sono adottati di concerto.



Articolo 9

- 1. Nel easo degli stabilimenti industriali già esistenti, gli Stati membri stabiliseono programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento, al fine della sua eliminazione definitiva, provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti.
- 2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, da conseguire non oltre il 1º luglio 1987. Essi comprendono altresì obiettivi intermedi. Contengono inoltre informazioni sullo stato dell'ambiente interessato, sulle misure di riduzione dell'inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione.

5381/09 159 arb/ARB/gm DG I

- 3. > 1 I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1º luglio 1980 la quale presenterà al Consiglio, anteriormente al 15 marzo 1983, adeguate proposte

 allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l'eliminazione definitiva dell'inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio. Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale
- 4. Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1° gennaio 1982 al più tardi.

- 1. I programmi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento.
- 2. Qualora, in circostanze particolari, uno Stato membro non ritenga necessarie, per quanto riguarda uno stabilimento particolare, misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva, esso deve fornire alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva, le prove che lo hanno portato a tale conclusione.
- 3. Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove, la Commissione può convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato. La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi.
- 4. Qualora la Commissione non sia d'accordo con lo Stato membro, si dovranno includere nel programma di quest'ultimo misure supplementari riguardanti tale stabilimento.

5381/09 160 arb/ARB/gm DG I IT

5. Qualora la Commissione si dichiari d'accordo, tale consenso è soggetto ad una revisione periodica, effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell'ambiente.

Articolo 11

Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione. Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d'impatto sull'ambiente. Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali, i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato, che siano meno dannosi per l'ambiente.

Articolo 12

Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose.



Articolo 649

<u>1.(iii)</u> gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire

Si previene

l'emissione di acidi vescicolari

dagli impianti

;

≥ 2. Le emissioni degli impianti nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 3 dell'allegato VIII. ⊲

5381/09 arb/ARB/gm 161

I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

◆ 78/176/CEE (adattato)

Articolo ₹65

☒ Controllo delle emissioni e dell'ambiente **☒**

- 1. Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati, il loro scarico, la loro immersione, il loro stoccaggio, il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell'ambiente interessato sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico d eui all'allegato II.
- 2. Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4. In easo di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri, l'organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate.
- 3. La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione. Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

5381/09 162 arb/ARB/gm DG I

- ≥ 1. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'acqua per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell'articolo 63. <
- ≥ 2. Gli Stati membri assicurano il controllo delle emissioni nell'atmosfera per permettere all'autorità competente di verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e del disposto dell'articolo 64. <

↓ nuovo⇒ Consiglio

Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui alla parte 5 dell'allegato ⊃[...] ℂ ⊃ VIII ℂ.

♦ 82/883/CEE (adattato)

Articolo 4

31. Gli Stati membri 🖾 assicurano il 🖾 provvedono alla vigilanza e al 🖾 controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi nell'acqua dei rifiuti degli impianti che producono biossido di titanio, conformemente alla parte 4 dell'allegato VIII. 🖾 degli ambienti colpiti e di una zona vicina che si presume non colpita tenendo conto in particolare delle condizioni locali di tali ambienti e delle condizioni di climinazione, intermittente o continua, di tali rifiuti.

2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati, gli Stati membri definiscono, caso per caso, il luogo esatto del prelievo, la relativa distanza dal più vicino punto di eliminazione dei rifiuti e la profondità o l'altezza alla quale devono essere prelevati i campioni.

5381/09 arb/ARB/gm 163

Il campionamento deve essere effettuato negli stessi luoghi e alle medesime condizioni nel corso di operazioni di campionamento che si succedono; per esempio, nel caso delle acque marine soggette a marca, il campionamento è effettuato alla stessa ora rispetto all'alta marca, al coefficiente di marca.

3. Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti colpiti, gli Stati membri fissano la frequenza di campionamento e di analisi per ciascun parametro riportato negli allegati.

Per quanto riguarda i parametri la cui determinazione è obbligatoria, la frequenza di campionamento e di analisi non può essere inferiore alle frequenze minime indicate negli allegati. Tuttavia, allorehé il comportamento, il divenire e gli effetti dei rifiuti sono stati per quanto possibile stabiliti e se non vi è un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente, gli Stati membri possono preserivere una frequenza di campionamento e di analisi inferiore alle frequenze suddette. Se successivamente viene costatato un deterioramento significativo della qualità dell'ambiente imputabile ai rifiuti o ad un cambiamento nelle modalità di eliminazione degli stessi lo Stato membro ripristina una frequenza di campionamento e di analisi almeno uguale a quella specificata negli allegati. Qualora lo ritenga necessario o opportuno, uno Stato membro può distinguere tra diversi parametri applicando il presente comma ai parametri che non hanno indicato nessun deterioramento significativo della qualità dell'ambiente.

4. Per la sorveglianza ed il controllo di una zona vicina idonea che si presume non colpita, la fissazione della frequenza di campionamento e di analisi è lasciata alla valutazione degli Stati membri. Se uno Stato membro costata che non è possibile determinare una zona di questo tipo ne riferisce alla Commissione.

5381/09 arb/ARB/gm 164

□ nuovo

4. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, a norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

♦ 82/883/CEE (adattato)

Articolo 5

1. I metodi di misurazione di riferimento per la determinazione del valore dei parametri sono specificati negli allegati. Haboratori che impiegano altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano comparabili.

2. I recipienti destinati a contenere i campioni, le sostanze o i metodi usati per conservare un campione parziale per l'analisi di uno o più parametri, il trasporto e lo stoccaggio dei campioni, nonché la loro preparazione per l'analisi, non devono esser tali da modificare in modo significativo i risultati di quest'ultima.

Articolo 6

Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti interessati gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva.

5381/09 165 arb/ARB/gm DG I

◆ 78/176/CEE	

1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le
informazioni necessarie circa:
- le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;,
i risultati del controllo dell'ambiente interessato, effettuato conformemente all'articolo 7;
- le misure adottate ai sensi dell'articolo 8.
Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui
materiali, sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell'articolo 11.
2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai
fini dell'applicazione della presente direttiva.
3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri
agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva,
le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in
eui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese.

5381/09 arb/ARB/gm 166

◆ 91/692/CEE articolo 2, paragrafo 1 e allegato I.b

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE[†]. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri:



Articolo 7

1. Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE devono figurare i dati sulle operazioni di vigilanza e controllo effettuate dagli organismi designati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della stessa direttiva. Tali dati comprendono in particolare per ogni ambiente colpito:

5381/09 arb/ARB/gm 167 DG I **IT**

GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

- la descrizione del luogo di prelievo; questa comporta alcuni elementi fissi, che possono essere rappresentati mediante un codice, e varie altre informazioni amministrative e geografiche. La descrizione è fatta una sola volta, in occasione della fissazione del punto earatteristico di campionamento; la descrizione dei metodi di prelievo impiegati; i risultati delle misurazioni dei parametri la eui determinazione è obbligatoria e, qualora gli Stati membri lo ritengano utile, quelli dei parametri la cui determinazione è facoltativa; i metodi di misurazione e di analisi impiegati, e, eventualmente, i loro limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione; i cambiamenti introdotti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, per quanto riguarda la frequenza di campionamento e d'analisi.
- 2. Le prime informazioni da comunicare in applicazione del paragrafo 1 sono quelle raccolte nel corso del terzo anno successivo alla notifica della presente direttiva.
- 3. La Commissione pubblica in forma riassunta, previo accordo dello Stato membro interessato, le informazioni che le sono state comunicate.
- 4. La Commissione valuta l'efficacia della procedura di vigilanza e controllo degli ambienti colpiti e, entro un termine massimo di sei anni dalla notifica della presente direttiva, presenta, se del caso, al Consiglio proposte volte a migliorare tale procedura e ad armonizzare i metodi di misurazione, includendo i limiti di rilevamento, la loro accuratezza e la loro precisione, nonché i metodi di campionamento.

5381/09 arb/ARB/gm 168 IT

DG I

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di inondazioni, catastrofi naturali o condizioni meteorologiche eccezionali.

Articolo 9

Le modifiehe necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico

i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed

i metodi di misurazione di riferimento

indicati negli allegati sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 13

Allorehé l'eliminazione dei rifiuti richiede, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/176/CEE, il rilascio di autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti di vari Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano sul contenuto e sull'attuazione del programma di controllo.

5381/09 169 arb/ARB/gm DG I

▶ 2008/1/CE (adattato)

Capo VII

 □ nuovo Consiglio

Articolo 66

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che sono incaricati dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 67

Relazioni presentate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva, su dati rappresentativi circa le emissioni e altri effetti sull'ambiente, <u>sui valori limite di emissione</u> sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 15 e 16 <u>e sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 30</u> <u>c</u>

Gli Stati membri elaborano e aggiornano periodicamente sistemi d'informazione nazionali per rendere disponibili le informazioni di cui al primo comma in formato elettronico.

5381/09 170 arb/ARB/gm DG I

2. La Commissione stabilisce il tipo e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono rendere disponibili a norma del paragrafo 1.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

3. La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, al Parlamento europeo ed al Consiglio entro tre anni dalla data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, corredandola, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 68

Modifiche degli allegati

La Commissione adegua le parti 3 e 4 dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 dell'allegato VII e le parti 2 e 4 dell'allegato VIII al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

5381/09 171 arb/ARB/gm DG I

▶ 82/883/CEE

Articolo 10

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, qui di seguito chiamato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

₩ 807/2003 articolo 3 e allegato III.34

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico.

▶ 1882/2003 articolo 3 e allegato III.61 (adattato)

Articolo 1969

Procedura di Ceomitato

↓ 1882/2003 articolo 1 e allegato Allegato I.17 e articolo 3 e allegato III.61

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

5381/09 172 arb/ARB/gm DG I

↓ 2000/76/CE

Articolo 17

Comitato di regolamentazione

- 1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione.
- 2. Nel easo in eui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

◆ 807/2003 articolo 3 e allegato III.34

2. Nei easi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE1.

> ◆ 1882/2003 articolo 1 e allegato I, punto 17 e articolo 3 e allegato III, punto 61

2. Nei easi in eui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE2, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

> ₩ 807/2003 articolo 3 e allegato III, punto 34, 1882/2003 articolo 3 e allegato III, punto 61, 2000/76/CE articolo 17

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

5381/09 173 arb/ARB/gm DG I

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esereizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▶ 807/2003 articolo 3 e allegato III.34, 1882/2003 articolo 1 e allegato I.17 e articolo 3 e allegato III.61

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▶ 2000/76/CE articolo 17

3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

□ nuovo

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▶ 1999/13/CE articolo 14 (adattato)

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri decidono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni decise devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 15 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.

5381/09 174 arb/ARB/gm DG I

▶ 2000/76/CE (adattato)

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 28 dicembre 2002 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

▶ 2001/80/CE (adattato)

Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

5381/09 175 arb/ARB/gm IT DG I

□ nuovo

Articolo 70

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Occorre che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° gennaio 2011)] e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Ψ		
C onsiglio		

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafi da 14 a 18, all'articolo 4, paragrafo 2, agli articolo 5 e 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 14, all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) e paragrafi da 3 a 5, all'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e d), agli articoli 23, 24 e 25, all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 3, lettere da c) a g), all'articolo 29, lettere a) e b), agli articoli 30 e 32, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, agli articoli 66, 67 e 70, nonché all'allegato I, punti 1.1, 2.5, lettera c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.6, 6.9 e 6.10, all'allegato IV, punto 1, lettera b), all'allegato V, parti da 1 a 4, all'allegato VI, parte 1, lettera b), parte 4, punti 2.2, 3.1 e 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6, all'allegato VII, parte 7, punto 3, all'allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c) e parte 3, punti 2 e 3, entro il [giorno/mese/anno (ad esempio, il 30 giugno 2012, vale a dire un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore)]. ⊅ [...] С

Essi applicano tali disposizioni a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 30 giugno 2012, vale a dire un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore)]. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5381/09 arb/ARB/gm 177

Abrogazione

- 1. Le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 2008/1/CE, 1999/13/CE e 2000/76/CE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A sono abrogate con effetto dal [giorno/mese/anno (ad esempio, il 1° gennaio 2014, vale a dire 3 anni dopo l'entrata in vigore)], salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.
- 2. La direttiva 2001/80/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato IX, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di trasposizione nel diritto nazionale e applicazione delle direttive figuranti nell'allegato IX, parte B.
- 3. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

5381/09 178 arb/ARB/gm DG I

□ nuovo

Articolo 73

Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione o detengono un'autorizzazione oppure che hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, a condizione che tali impianti siano messi in funzione entro un anno da tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° gennaio 2014, vale a dire tre anni dopo l'entrata in vigore)].
- 2. Per quanto riguarda gli impianti di cui all'allegato I, punto 2.5, lettera c), punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, lettera a), dotati di meno di 40 000 posti per il pollame e che sono in funzione prima della data di cui all'articolo 71, paragrafo 1, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno (ad esempio, 1° luglio 2015, vale a dire quattro anni e mezzo dopo l'entrata in vigore)].

5381/09 179 arb/ARB/gm

- 3. Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui al capo III, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.
- 4. Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l'allegato VI, parte 4, punto 3.1 si applica fino al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016 si applica a tali impianti l'allegato VI, parte 4, punto 3.2.



Articolo 74

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 75

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [...] [...]

5381/09 180 arb/ARB/gm IT DG I

♦ 2008/1/CE (adattato)

ALLEGATO I

Categorie di attività industriali di cui all'articolo ± 11

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerea, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

Essere varie attività elencate al medesim on punto varie punto varie siano varie varie attività elencate al medesim varie varie attività elencate al varie varie attività elencate al varie var

nuovo

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Nel calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di cui al punto 1.1, non si tiene conto degli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che funzionano per non più di 350 ore all'anno.

◆ 2008/1/CE (adattato)

⇒ nuovo

1. Attività energetiche

- 1.1 Impianti di Ce ombustione in impianti (Impianti (Impianti (Impianti di Ce)) di combustione di oltre 50 MW (Impianti on superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti on superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) pari o superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) pari o superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) pari o superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) pari o superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) pari o superiore a 20 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di oltre 50 MW (Impianti di Ce) di combustione di combusti
- 1.2.

 Raffinazione
 Raffinerie di petrolio e di gas
- 1.3.

 ☒ produzione di coke ☒ Cokerie
- 1.4. Impianti di Ggassificazione ☒ o ☒ e liquefazione ☒ di combustibili ☒ del carbone
- 2. Produzione e trasformazione dei metalli
- 2.1. Impianti di Aarrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
- 2.2. Impianti di <u>Pp</u>roduzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- 2.3. Impianti destinati alla <u>T</u>erasformazione di metalli ferrosi mediante:

 - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

- 2.4.

 ☑ Funzionamento di ☑ <u>f</u>onderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate ☑ di pezzi fusi ☑ al giorno
- - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli ⋈ e ad esclusione delle attività delle fonderie; ⋈

□ nuovo

(c) funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, che producono prodotti in metallo fuso con una capacità di produzione superiore a 2,4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 12 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

↓ 2008/1/CE (adattato)

⇒ nuovo

2.6. <u>Impianti per il <u>≰T</u>rattamento di superficie di metalli ⊠ o ⊠ <u>e</u> materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³</u>

- 3. Industria dei prodotti minerali
- 3.1.
- Impianti destinati alla <u>p</u>Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
- 3.2. Impianti destinati alla pProduzione di amianto ☒ o ☒ e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
- 3.3. Impianti per la <u>F</u>abbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
- 3.4. Impianti per la Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
- 3.5. Impianti per la <u>f</u>Eabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e ⇒ o ⇔ con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

4. Industria chimica

Nnell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 \boxtimes di cui alla presente sezione, \boxtimes si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica \Rightarrow o biologica \Leftrightarrow delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.74.6.

- 4.1. Impianti chimici per la Fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
 - a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
 - b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
 - c) idrocarburi solforati;
 - d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
 - e) idrocarburi fosforosi;
 - f) idrocarburi alogenati;
 - g) composti organometallici;
 - h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
 - i) gomme sintetiche;
 - j) sostanze coloranti e pigmenti;
 - k) tensioattivi e agenti di superficie.
- 4.2. Impianti chimici per la <u>f</u>abbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
 - gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
- 4.3. Impianti chimici per la <u>#F</u>abbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4. Impianti chimici per la <u>₹</u>Ffabbricazione di prodotti di base fitosanitari ⊠ o ⊠ e di biocidi
- 4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la <u>€F</u>abbricazione di prodotti farmaceutici di base ⊠ compresi i prodotti intermedi ⊠
- 4.6. Impianti chimici per la Fabbricazione di esplosivi

↓ nuovo

4.7. Fabbricazione di prodotti chimici destinati a essere utilizzati come combustibili o lubrificanti

▶ 2008/1/CE (adattato)

⇒ nuovo

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1):

- 5.1. Impianti per L'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di eui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, ☒ che comportano il ricorso alle seguenti attività: ☒

 - ⊗ c) incenerimento o coincenerimento; ⊗
 - ☑ d) dosaggio o miscelatura; ☑
 - 🗵 e) ricondizionamento; 🖾

 - 🗵 g) uso principale come combustibile o altro mezzo di produzione d'energia; 🖾

- i) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- ⊠ j) rigenerazione degli acidi o delle basi; ⊠
- 🖾 k) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; 🖾
- 🖾 l) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; 🖾
- 🖾 m) Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 🖾
- 5.2. Impianti di <u>i</u>Incenerimento ⊠ di ⊲ dei rifiuti ⇒ non pericolosi ⇔ urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
- 5.3. Impianti per L'eliminazione ⇒ o il recupero ⇔ dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, ⊠ che comportano il ricorso alle seguenti attività: ⊠
 - 🖾 a) trattamento biologico; 🖾

₿ nuovo
⇒ Consiglio


- c) pretrattamento dei rifiuti destinati al coincenerimento
- d) trattamento di scorie e ceneri;
- e) trattamento di rottami metallici 🤿 nelle trinciatrici 🕻 .

◆ 2008/1/CE (adattato)

- 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre
 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
- 6. Altre attività
- 6.1. Impianti industriali destinati alla <u></u>Fabbricazione ⊠ in impianti industriali di ⊠:
 - a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) <u>di</u> carta ⊠ o ⊠ e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

□ nuovo

c) pannelli a base di legno, ad eccezione del compensato, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.



- 6.2. Impianti per il pPretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre ☒ tessili ☒ o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- 6.3. Impianti per la <u>eC</u>oncia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito
- 6.4. a) ➤ Funzionamento di ➤ <u>Mm</u>acelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
 - b) Trattamento e trasformazione ⇒, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate ⇔ destinat<u>ie</u> alla fabbricazione di prodotti alimentari ⇒ destinati al consumo umano o animale ⇔ a partire da:
 - i) ___materie prime annuali ⊠ animali ⊠ (diverse dal ⊠ semplice ⊠ latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - <u>ii)</u> materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)

□ nuovo

- iii) una miscela di materie prime animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti in tonnellate al giorno superiore a;
 - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
 - [300 (22,5 x A)] in tutti gli altri casi

dove "A" è la percentuale (%) di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.

▶ 2008/1/CE (adattato)

- c) Trattamento e trasformazione

 esclusivamente

 del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
- 6.5. Impianti per L¹'eliminazione o il ricupero di carcasse e ☒ o ☒ di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
- 6.6 Impianti per l'Aallevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - a) 40 000 posti pollame;

□ nuovo

 40 000 posti per polli da carne o 30 000 posti per galline ovaiole o 24 000 posti per anatre o 11 500 posti per tacchini

↓ 2008/1/CE

b) 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) 750 posti scrofe

□ nuovo

Nei casi di specie di pollame diverse da quelle di cui alla lettera a) o di vari tipi di specie di cui alle lettere a), b) e c) allevate nello stesso impianto, la soglia è calcolata sulla base dei fattori di escrezione di azoto equivalente, anziché sulla base delle soglie fissate sopra.

▶ 2008/1/CE (adattato)

- 6.7 Impianti per il Ttrattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventei

 Sorganici Superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
- 6.8 Impianti per la <u>F</u>fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

↓ nuovo

- 6.9 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno
- 6.10 Trattamento fuori sito di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane¹ ed evacuate da un impianto di cui al capo I.

¹ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

▶ 2008/1/CE (adattato)

ALLEGATO II

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 E

- 1. Direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
- 2. Direttiva 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei eloruri alcalini
- 3. Direttiva 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio
- 4. Direttiva 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli searichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei eloruri alcalini
- 5. Direttiva 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaelorocicloesano
- 6. Direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva 86/280/CEE
- 7. Direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
- 8. Direttiva 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani
- 9. Direttiva 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi

10. Direttiva 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio

11. Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva 94/66/CE

12. Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

13. Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE

14. Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

15. Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi



⇒ nuovo

ALLEGATO II

ALLEGATO III

Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione 🖾 Elenco delle sostanze inquinanti 🖾

ARIA

- 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
- 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
- 3. Monossido di carbonio
- 4. Composti organici volatili
- 5. Metalli e relativi composti
- 6. Polveri ⇒ comprese le particelle sottili ⇔
- 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)
- 8. Cloro e suoi composti
- 9. Fluoro e suoi composti
- 10. Arsenico e suoi composti
- 11. Cianuri

- 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera
- 13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

ACQUA

- 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
- 2. Composti organofosforici
- 3. Composti organici dello stagno
- 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso
- 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
- 6. Cianuri
- 7. Metalli e loro composti
- 8. Arsenico e suoi composti
- 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici
- 10. Materie in sospensione
- 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)
- 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

↓ nuovo

13. Sostanze di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹.

GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

5381/09 arb/ARB/gm 3
ALLEGATO II DG I

▶ 2008/1/CE (adattato)

⊃ Consiglio

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

🖾 Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili 🖾

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione

- 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
- 2. Impiego di sostanze meno pericolose
- 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti
- 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale
- 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico
- 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione
- 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
- 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

- 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica
- 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi
- 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente
- 12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o da organizzazioni internazionali.
- ⊃ 12. Informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche. ⊂

↓ 2003/35/CE

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

Partecipazione del pubblico alle decisioni

- 1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
 - a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1
 6, paragrafo 1

↓ nuovo⇒ Consiglio

D[...]C

◆ 2003/35/CE (adattato)

eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 28 17;

- informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- de) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- ef) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
- <u>fg</u>) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- <u>eh</u>) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
 - a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
 - b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 68 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

- 3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.
- 4. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.
- 5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.

♦ 2001/80/CE (adattato)

ightharpoonup 12006/105/CE articolo 1 e allegato B(2)

 $ightharpoonup_2$ articolo 20 e allegato II, pag. 703

 $\boldsymbol{\rightarrow}_3$ articolo 20 e allegato II, pag. 703 e articolo 20 e allegato II, pag. 704

ALLEGATO V

ALLEGATO WI

🖾 Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione 🖾

arb/ARB/gm

Parte 1

MASSIMALLE OBJETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI⁴³

State	†	-#	C#	сф	4	A P	9	14	⋈	a⊩
9101110111	Emissioni di SO ₂ por grandi	Mass	Massimali di emissione (Kton/anno)	Mon	% di ridus	riduzione emissione	ae nel 1980	% di ridus	% di riduzione emissione ad rispetto al 1980	ic adeguate 0
	impianti di combustione	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3
	#61 1980 (Ktom)	5661	8661	2003	1003	8661	2003	5661	8661	2003
Belgie	055	318	टाट	(51	#	₩	0:-	4	₩	02-
↓ Bulgar	↓ 1734 ←	↓ 1410 ↑ 1300 ↑	↑ +300	06 +	→ + · ↑	→ 25 · ←	→ † 5 ¹ ←	→ ¹ ↑	→ 57 · →	→ ‡÷ 「 ↑
→2 Repub blica ecca ←	→ 2 1408 ←	→ 010 ←	→ 303 ←	→ 155 ←	→ 2-35 ←	→ ±= +	→ 289 ←	→ - 35 ←	→ - 79 ←	→ - 80 ←
Danimarea	323	213	1	106	75	}		4	19	8

Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1º luglio 1987 o successivamente.

Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1º luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o ehe non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti ehe non devono superare i massimali di eui al presente allegato.

MASSIMALLE OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NO_X PER CLI IMPIANTI ESISTENTI ⁴³

₩	hemissioni NO _* petto al 1980	Fase 2	8661		-40
\$	% di riduzione adeguate ris	Fase 1	§5661		07-
4	one rispetto a 10 _* nel 1980	Fase 2	8661		40
сф	<u>% di riduzi</u> emissioni }	Fase 1	1993 4		-20
сħ	issione di NO _*	Fase 2	8661		99
+#	Massimali di em (Ktonk	Fase 1	1993³		88
0	Emissioni di NO _* (come NO _*) per	grandı impianti di	eombustione nel 1980	(Ktom)	110
State membre					Belgio

ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1º luglio 1987 o successivamente.

Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1º luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti ehe non devono superare i massimali di cui al presente allegato.

Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NO_v notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva. Per motivi teeniei gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NO₂ notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.

Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NOx notificando <u>ale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.</u>

ALLEGATO V

→ Bulgaria ←	→ 155 ←	→ 135 ←	→ 56	→ 	→ 6€-1←	→ (1 +	→ 6€- 1←
→3 Repubblica ecea ←	→ ³ 403 ←	→ ³ 228 ←	→ ³ ##\$ ←	→ 3 - 43 ←	→ ³ -#	→ 3 - 43 ←	→ ³ -#3 ←
Danimarca	124	171	18	7	35	01-	4
Germania	870	969	522	07	 	07	#
→3 Estonia ←	→ ³ 20 ←	→ ³ ±0 ←	→3 # ←	→3 - 52 ←	→3 -40 ←	→ ³ - 52 ←	→3 -40 ←
Greeia	36	0//	9£	+ 94	#	0	0
Spagna	99£	89£	<u> </u>	#	-24	07-	4
Francia	400	320	240	07-	 	07-	4
Irlanda	87	95	05	62+	62+	0	0
Italia	085	025	428	₹	97-	07-	4
→ Cipro ←	→ 3 2 4	→ 3 € ←	→ 3 € ←	→ 3 + 67 ←	→ 3 + 100 ←	→ ³ + 67 ←	→ + 100 ←
→ 3 Lettonia ←	→ 3 ±0 ←	→3 +10 ←	→ ³ 9 ←	→3 4 ←	→3 -+++	→3-4 ←	→3 -++0 ←
→3 Lituania ←	→ 3 21 ←	→ 3 8 ←	→ 3#←	→ ³ - 62 ←	→3 -48 ←	→ ³ · 63 ←	→ ³ - 48 ←

ALLEGATO V

ALLEGATO III


Valori limite ⊠ per gli impianti di combustione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 ≪ di SO2

COMBUSTIBILI SOLIDI

<u>A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 6%) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:</u>

◆ 2001/80/CE articolo 2 (adattato)

 \boxtimes 1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O_2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas \boxtimes



MWth



mg SO₂/Nm³

2000

1500

1000

500 400

50 100

Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere un grado di desolforazione pari ad almeno il 60% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 100 MWth, 75% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 100 MWth e inferiore o pari a 300 MWth e 90% per impianti con potenza superiore a 300 MWth. Nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 94%, o ad almeno il 92% qualora sia stato stipulato un contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione dei gas di scarico o di iniezione di calcio e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1° gennaio 2001.

500

B. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm² (tenore di O₂: 6%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas.

Tipo di combustione	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	≥ 300 MWth
Biomassa	200	200	200
Caso generale	850	200 [‡]	200

NB.

Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le earatteristiche del combustibile, si dovrà ottenere per gli impianti un valore di 300 mg/Nm² SO₂, o un grado di desolforazione pari ad almeno il 92% nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MWth e, nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 95%, oltre ad un valore limite di emissione massimo consentito pari a 400 mg/Nm².


Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850-200 mg/Nm³ (diminuzione lineare).

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI SO₁

COMBUSTIBILI LIQUIDI

A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3%) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:



B. Valori limite di SO₂ espressi in mg/Nm² (tenore di O₂: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	≥ 300 MWth
850	400 - 200	200
	(diminuzione lineare) ¹	

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 1700 mg/Nm².

↓ nuovo

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O_2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

V 2001/80/CE (adattato)


⇒ nuovo

POTENZA	CARBONE E	BIOMASSA	TORBA	COMBUSTIBILI
TERMICA NOMINALE	LIGNITE			LIQUIDI
(MWTH)				
⇒ 50-100 ⇔	⇒ 400 ←	200	⇒ 300 ←	⇒ 350 ←
⇒ 100-300 ⇔	⇒ 250 ⇔	200	⇒ 300 ←	⇒ 250 ←
⇒ > 300 ⇔	⇒ 200 ⇔	200	⇒ 200 ⇔	⇒ 200 ⇔

Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850-200 mg/Nm² (diminuzione lineare).

▶ 2001/80/CE articolo 5 (adattato)

In deroga all'allegato III:



ALLEGATO V

3. Valori limite di emissione \boxtimes (in mg/Nm³) \boxtimes di SO₂ \boxtimes per le caldaie alimentate a combustibile gassoso \boxtimes

Combustibili gassosi

A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm² (tenore di O₂: 3%) to che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipo di combustibile	Valori limite
	(mg/Nm²)
Combustibili gassosi Inin generale	35
Gas liquido	5
Gas a basso potere calorifico originati da <u>lla</u> gassificazione dei residui delle raffinerie, gas a forn <u>io</u> a coke gas d'altoforno	800 400
⇔ Gas a basso potere calorifico originati da altiforni	⇒ 200 ⇔
Gas derivati dal carbone	+

B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2:

Combustibili gassosi in generale	35
Gas liquefatto	5
Gas a basso potere ealorifico dei forni a coke	400
Gas a basso potere calorifico degli altiforni	200

¹ Il Consiglio fisserà in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas in base a proposte della Commissione che dovranno tener conto delle ulteriori esperienze tecniche:

↓ nuovo

4. Valori limite di emissione di NO_x espressi in mg/Nm³ per caldaie alimentate con combustibili solidi o liquidi

Potenza termica nominale (MWth)	Carbone e lignite	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	300	300	450
	450 in caso di combustione di lignite polverizzata		
100-300	200	250	200
> 300	200	200	150

◆ 2001/80/CE allegato VI (adattato)


(2) Fino al 31 dicembre 2015, gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW, che non sono in funzione, a partire dal 2008, per più di 2 000 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni):

-gli impianti autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 600 mg/Nm²;

-gli impianti soggetti ad un piano nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, vedono il loro contributo al piano nazionale calcolato sulla base di un valore limite di 600 mg/Nm².

A partire dal 1° gennaio 2016, gli impianti suddetti, \boxtimes Gli impianti di combustione alimentati a combustibile solido con potenza termica nominale non superiore a 500 MW ai quali è stata concessa un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 e \boxtimes che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di \boxtimes NO_x \boxtimes di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 450 mg/Nm³.

Soli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MV alimentati a combustibile solido che hanno ricevuto un'autorizzazione prima del 1° luglio 1987 e che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, sono soggetti a un valore limite di emissione di NO_x pari a 450 mg/Nm³. ⊲



ALLEGATO VI

 \boxtimes 5. Valori limite di emissione (mg/Nm³) di NO_x \boxtimes (MISURATI-COME NO₂) \Rightarrow e CO per gli impianti di combustione a gas \Leftarrow

A. Valori limite di emissione NO_{n-}espressi in mg/Nm³ (O₂: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipo di combustibile:	Valori limite¹
	(mg/Nm²)
Solido ² ; ;	
50 - 500 MWth:	600
≥500 MWth:	500
Dal 1° gennaio 2016	
50 - 500 MWth:	600
≥500 MWth:	200
Liquido:	
50 - 500 MWth:	450
≥500 MWth:	400
Gassoso:	
50 - 500 MWth:	300

Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali sono applicabili i seguenti valori: Solido in genere: 650 Solido contenente meno del 10% di composti volatili: 1300 Liquido: 450 Gassoso: 350

Fino al 31 dicembre 2015, gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW, che non sono in funzione, a partire dal 2008, per più di 2 000 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni):

⁻gli impianti autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 600 mg/Nm²; -gli impianti soggetti ad un piano nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, vedono il loro contributo al piano nazionale calcolato sulla base di un valore limite di 600 mg/Nm². A partire dal 1° gennaio 2016, gli impianti suddetti che non sono in funzione per più di 1500 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 450 mg/Nm². Fino al 1° gennaio 2018, nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1° gennaio 2001

Fino al 1° gennaio 2018, nel easo di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1° gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato e continuano ad utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili, si applica un valore limite di emissione pari a 1 200 mg/Nm².

≥500 MWth:	200
------------	----------------

B. Valori limite di emissione NO_{*} espresso in mg/Nm² che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas

Combustibili solidi (tenore di O2: 6%)

Tipo di combustibile	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	≥ 300 MWth
Biomassa	400	300	200
Caso generale	400	200 [‡]	200

Combustibili liquidi (tenore di O₂: 3%)

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	<u>> 300 MWth</u>
400	200 ²	200

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 400 mg/Nm³=

Combustibili gassosi (tenore di O2: 3%)

	50 - 300 MWth	≥ 300 MWth
Gas naturale (nota	150	100
Altri gas	200	200

_

Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di 300 mg/Nm³.

Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di 300 mg/Nm³.

Turbine a gas

Valori limite di emissione NO_{*} espresso in mg/Nm² (tenore di O₂: 15%) che devono essere applicati dalle unità a una sola turbina a gas ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (i valori limite si applicano soltanto con un carico superiore al 70%):

	≥ 50 MWth
	(potenza termica alle condizioni ISO
Gas naturale (nota 1)	50 (nota 2)
Combustibili liquidi (nota 3)	120
Combustibili gassosi (diversi dal gas naturale)	120

	⇒ NO _x ←	⇒ co ⇔
□ Caldaie a gas ←	⇒ 100 ←	⇒ 100 ←
□ Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano il gas naturale ⁽¹⁾ come combustibile ←	➣ 50 ⁽²⁾⁽³⁾ ఁ	⇒ 100 ←
□ Turbine a gas (comprese le CCGT), che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale □	⇒ 90 ←	⇒ 100 ←
⇒ Motori a gas □	⇒ 100 ←	⇒ 100 ←

Not<u>ae</u> ±:

1) Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti.

Nota 2:

- 2) 75 mg/Nm³ nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:
 - i) turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%;
 - turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
 - <u>iii)</u> turbine a gas per trasmissioni meccaniche.
- 3) Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui sopra \boxtimes alla nota 2) \boxtimes , ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% determinato alle condizioni ISO di carico base il valore limite di emissione \boxtimes di NO_x \boxtimes sarà pari a $50\underline{x} \triangleq \eta/35$ dove η è l'efficienza della turbina a gas \boxtimes alle condizioni ISO di carico base \boxtimes espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico base).

Nota 3:

- $\underline{4}$) \boxtimes Questi valori \boxtimes Questo limite di emissione si applica unicamente \boxtimes anche \boxtimes alle turbine a gas \boxtimes che utilizzano \boxtimes alimentate con distillati leggeri e medi \boxtimes come combustibili liquidi \boxtimes .
- \boxtimes Per le turbine a gas \boxtimes \Rightarrow (comprese le CCGT) \Leftarrow , \boxtimes i valori limite di emissione di NO_x e CO fissati nella tabella di cui al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%. \boxtimes

↓ nuovo

6. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³, per le caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi

Ī	Potenza termica nominale (MWth)	Carbone e lignite	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
	50-100	30	30	30
	100-300	25	20	25
	> 300	20	20	20

▶ 2001/80/CE (adattato)

ALLEGATO VII

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DELLE POLVERI

A. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm² (tenore di O₂: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4 paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipo di combustibil e	Potenza termica nominale (MW)	Valori limite (mg/Nm²)
Solido	<u>≥ 500</u>	50 ⁺
	< 500	100
Liquido²	tutti gli impianti	50
Gassoso	tutti gli impianti	5 di regola
		10 per i gas di altoforno e
		50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove

_

Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di potenza termica nominale superiore o pari a 500 MWth alimentati da combustibile liquido, con un contenuto di calore inferiore a 5800 kJ/kg (potere calorifico netto), un contenuto di umidità superiore al 45% in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60% in peso e un contenuto di ossido di calcio superiore al

² Il valore limite di emissione di 100 mg/Nm³ può essere applicato agli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MWth alimentati da combustibile liquido con un contenuto di ceneri di oltre 0,06%.

B. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm² che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas:

Combustibili solidi (tenore di O2: 6%)

50 - 100 MWth	<u>> 100 MWth</u>
50	30

Combustibili liquidi (tenore di O2: 3%)

50 - 100 MWth	<u>> 100 MWth</u>
50	30

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 50 mg/Nm².

⊠ 7. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³, per caldaie che utilizzano ⊲ combustibili gassosi (tenore di O₂: 3%)

Di norma ⊠ In generale ⊠	5
Per il <u>G</u> gas di altiforni	10
Per i Ggas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove	30

➣ Parte 2 **☒**

➤ Valori limite di emissione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 33, paragrafo 3

▶ 2001/80/CE articolo 2 (adattato)

 \boxtimes 1. Tutti i valori limite di emissione sono calcolati a una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O_2 pari al 6% per i combustibili solidi, al 3% per le caldaie che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas \boxtimes .

□ nuovo

Nel caso delle turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato dotate di un bruciatore supplementare, il tenore di O_2 standard può essere definito dall'autorità competente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto interessato.

◆ 2001/80/CE allegati III e IV (adattato)
 ⇒ nuovo

 \boxtimes 2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per SO₂ per le caldaie alimentate a combustibile solido o liquido \boxtimes .

Potenza termica nominale (MWth)	Carbone e lignite	Biomassa	Torba	Combustibili liquidi
⇒ 50-100 ←	⇒ 400←	200	⇒ 300 ←	⇒ 350 ←
⇒ 100-300 ←	⇒ 200 ←	200	⇒ 300	⇒ 200 ←
			250 in caso di combustione a letto fluido ←	
⇒>300 ←	⇒ 150	⇒ 150 ←	⇒ 150	⇒ 150 ←
	200 in caso di combustione a letto fluido circolante o sotto pressione ←		200 in caso di combustione a letto fluido ←	

↓ 2001/80/CE allegato V (adattato)

≥ 3. Valori limite di emissione di SO₂ espressi in mg/Nm³ per caldaie che utilizzano combustibili gassosi ≥ B. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3%) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2:

Combustibili gassosi ⊠ In generale ⊠	35
Gas liquido	5
Gas a basso potere calorifico da forno a coke	400
Gas a basso potere calorifico d'altoforno	200

◆ 2001/80/CE allegato VI (B) (adattato)
 ⇒ nuovo

$\Rightarrow 4. \ Valori \ limite \ di \ emissione \ di \ NO_x \ espressi \ in \ mg/Nm^3 \ per \ caldaie \ che \ utilizzano \ combustibili solidi \ o \ liquidi. \ \Leftrightarrow$

⇒ Potenza termica nominale (MWth) ←	□ Carbone e lignite □	➡ Biomassa e torba ←	
⇒ 50-100 ←	⇒ 300 ←	⇒ 250 ⇔	⇒ 300 ←
			
⇒ 100-300 ←	⇒ 200 ←	⇒ 200 ←	⇒ 150 ←
⇒>300 ←	⇒ 150	⇒ 150 ←	⇒ 100 ←
	200 in caso di combustione di lignite polverizzata ←		

\Rightarrow 5. Valori limite di emissione di NO_x e CO espressi in mg/Nm^3 per impianti di combustione alimentati a gas \Leftarrow

	$\Rightarrow NO_x \Leftarrow$	⇒ co ⇔
⇒ Caldaie alimentate a gas ←	⇒ 100 ←	⇒ 100 ←
⇒ Turbine a gas (comprese le CCGT) ⁽¹⁾ ←	⇒ 50 ⁽²⁾ ←	⇒ 100 ←
	⇒ 75 ←	⇒ 100 ←

♦ 2001/80/CE allegato VI (adattato)

⇒ nuovo

/ iid

Note

 \boxtimes 1) I valori limite di emissione di NO_x e CO fissati al presente punto si applicano anche alle turbine a gas che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi. \boxtimes

 \boxtimes 2) Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione di NO $_x$ sarà pari a $50\underline{x*}\eta/35$ dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale. \boxtimes

 \boxtimes Per le turbine a gas \boxtimes \Leftrightarrow (comprese le CCGT) \Leftarrow , \boxtimes i valori limite di emissione di NO_x e CO fissati al presente punto si applicano soltanto con un carico superiore al 70%. \boxtimes

Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse da detti ⊠ dai ⊠ valori limite ⊠ di emissione fissati al presente punto ⊠ . Il gestore di questi impianti ⊠ registra il tempo di funzionamento utilizzato ⊠ è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di tale utilizzazione.

↓ 2001/80/CE allegato VII (adattato)

⊠ 6. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ per caldaie che utilizzano combustibili solidi o liquidi ⊲.

	⊅ nuovo	
Potenza termica nominale (MWth)		
50- 300	20	
> 300	10	
	20 per la biomassa e la torba	

♦ 2001/80/CE allegato VII (adattato)

➤ 7. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ per caldaie che utilizzano combustibili gassosi 조.

Di norma ⊠In generale ⊠	5
Per il <u>G</u> gas di altiforni	10
Per i Ggas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove.	30

▶ 2001/80/CE (adattato)

ALLEGATO VIII

Parte 3

○ Controllo delle emissioni ○ METODI DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

A. MODALITÀ DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

1. Fine al 27 novembre 2004

Le concentrazioni di SO2, polveri, NOx sono misurate senza soluzione di continuità nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 con potenza termica nominale superiore a 30 MW. Tuttavia, il controllo di SO2 e delle polveri può limitarsi a misurazioni discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione qualora tali misurazioni o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione.


Nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni senza soluzione di continuità di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario. Nei casi in cui non sono richieste tali misurazioni, si applicano regolarmente misurazioni discontinue o opportune procedure di determinazione approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità delle sostanze sopra menzionate presenti nelle emissioni.

2. A decorrere dal 27 novembre 2002, senza pregiudizio dell'articolo 18, paragrafo 2

<u>1.</u> Le autorità competenti impongono misurazioni senza soluzione di continuità delle \boxtimes Le \boxtimes concentrazioni di SO_2 , NO_x e polveri dallo searieo gassoso \boxtimes negli scarichi gassosi \boxtimes di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW \boxtimes sono misurate senza soluzione di continuità \boxtimes .

□ nuovo

La concentrazione di CO negli scarichi gassosi degli impianti di combustione alimentati con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW è misurata senza soluzione di continuità.



- 2. In deroga al primo comma ☒ L'autorità competente può ☒ possono non essere ☒ decidere di non rendere ☒ obbligatorie le misurazioni senza soluzione di continuità ☒ di cui al punto 1 ☒ nei casi seguenti:
- <u>a)</u> per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento;
- <u>b</u>) per SO₂ e per le polveri delle caldaic a gas naturale o delle turbine ⊠ degli impianti di combustione ⊠ alimentat<u>ei</u> con gas naturale;
- <u>c)</u> per SO₂ delle turbine a gas o delle caldaie

 degli impianti di combustione

 alimentatei a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione

 degli scarichi gassosi

 ;
- d) per SO₂ delle caldaie alimentate degli impianti di combustione della alimentate con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO₂ non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.

 $\underline{3}$. Nei casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono necessarie come minimo misurazioni discontinue \Rightarrow di SO₂, NO_x, polveri e, per gli impianti alimentati a gas, anche di CO \Leftarrow \boxtimes una volta \boxtimes ogni sei mesi.

□ nuovo

4. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale saranno misurate almeno una volta all'anno.


↓ 2001/80/CE (adattato)

⇒ nuovo

- $\underline{\underline{5}}$. In alternativa \boxtimes alle misurazioni di SO_2 e NO_x di cui al punto $3 \boxtimes$, si possono usare opportune \boxtimes altre \boxtimes procedure, di determinazione che devono essere verificate ed approvate dalle autorità \boxtimes dall'autorità \boxtimes competentei, per valutare \boxtimes determinare \boxtimes la quantità degli inquinanti sopra menzionati presenti nelle emissioni \boxtimes di SO_2 e di $NO_x \boxtimes$. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN non appena esse sono disponibili. \boxtimes oppure, \boxtimes \underline{seSe} non sono disponibili norme $CEN_{\underline{s}}$ \underline{si} applicano \underline{le} norme ISO, le norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
- 3. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati dall'articolo 5, paragrafo 2 e dall'allegato III, sono applicabili i requisiti riguardanti le misurazioni delle emissioni di anidride solforosa stabiliti nel precedente punto 2. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.


- 64. In caso di sostanziali ⊗ significative ⊗ modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono ⊗ l'autorità competente deve ⊗ esserne informatea. Esse decidono ⊗ L'autorità competente decide ⊗ se le disposizioni in materia di controllo di cui ai punti da 1 a 4 al punto 2 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.
- 75. Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto 12 comprendono ☒ le misurazioni del ☒ i seguenti parametri di funzionamento del processo: tenore di ossigeno, ☒ della ☒ temperatura, ☒ della ☒ pressione e ☒ del ☒ tenore di vapore acqueo ☒ degli scarichi gassosi ☒ . La misurazione senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo dei gas di searico ☒ degli scarichi gassosi ☒ non è necessaria, a condizione che ☒ lo ☒ il gas di scarico ☒ gassoso ☒ prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.
- <u>8. Le misurazioni rappresentative, ossia</u> ⊠ Il ⊠ campionamento e<u>d</u> <u>l'</u>analisi <u>dei</u> ⊠ delle sostanze inquinanti ⊠ pertinenti <u>inquinanti</u> e ⊠ le misurazioni ⊠ dei parametri di processo, nonché
 □ l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e ⊠ i metodi di misurazione di riferimento per calibrare ⊠ tali ⊠ <u>i</u> sistemi <u>di misura automatici</u>, sono effettuat<u>ei</u> conformemente alle norme CEN <u>non appena esse sono disponibili</u>. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

I sistemi di misurazione continua ⊠ automatici ⊠ sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.



Articolo 13

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinehé Ii gestori informanoinformino entro eongrui termini le ⊠ l' ⊠ autorità competentei dei risultati delle misurazioni continue, della verifica ⊠ dei sistemi ⊠ del funzionamento delle apparecchiature di misurazione ⊠ automatici ⊠, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.



 $\underline{96}$. \boxtimes A livello dei valori limite di emissione, $\boxtimes \underline{1}$ valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

	⇒ 10% ⇔
Anidride solforosa	20%
Ossidi di azoto	20%
Polveri	30%

<u>10</u>. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui <u>al punto 9</u> sopra.

H. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema ≥ automatico ≥ di misure in continuo non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema ≥ automatico di misure ≥ di controllo in continuo.

B. DETERMINAZIONI DELLE EMISSIONI TOTALI ANNUE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Fino al 2003 compreso, le autorità competenti ottengono la determinazione delle emissioni totali annue di anidride solforosa e ossidi d'azoto da nuovi impianti di combustione. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto di combustione addiziona separatamente per ogni inquinante la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli searichi gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali vengono determinate dal gestore, sulla base delle disposizioni di cui alla parte A, punto 1, conformi alle esigenze delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le emissioni annue totali di anidride solforosa e di ossidi di azoto dei nuovi impianti insieme alla comunicazione richiesta ai sensi della parte C, punto 3, concernente le emissioni annue totali degli impianti esistenti.

Gli Stati membri stabiliscono, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo, un inventario delle emissioni di SO₂, NO_{*} e polveri di tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. L'autorità competente riceve per ogni impianto gestito in una data località da un unico gestore i dati seguenti:

le emissioni annue totali di SO₂, NO_{*} e polveri (come totale di particelle in sospensione),.

la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto, suddiviso secondo cinque categorie di combustibile: biomassa, altri combustibili solidi, combustibili liquidi, gas naturale, altri gas.

Un sommario dei risultati di questo inventario che mostra separatamente le emissioni delle raffinerie è comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. I dati annuali, impianto per impianto, sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri un sommario del raffronto e della valutazione degli inventari nazionali entro dodici mesi dal ricevimento di questi ultimi.

A partire dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sugli impianti esistenti che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 4, paragrafo 1 quater e la registrazione dei tempi di utilizzazione e di non utilizzazione assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti..

C. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUE TOTALI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI FINO AL 2003 COMPRESO

1. Gli Stati membri elaborano, a partire dal 1990 e ogni successivo anno fino al 2003 compreso, un inventario completo delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto per gli impianti esistenti:

impianto per gli impianti di oltre 300 MWth e per le raffinerie, su base generale per gli altri impianti di combustione cui si applica la presente direttiva.

2. La metodologia utilizzata per questi inventari deve essere analoga a quella impiegata per determinare le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto originate da impianti di combustione nel 1980.

- 3. I risultati dell'inventario vengono comunicati alla Commissione, opportunamente raccolti, entro nove mesi dal termine dell'anno considerato. La metodologia utilizzata per l'elaborazione di detti inventari delle emissioni e le informazioni dettagliate di base sono messe a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.
- 4. La Commissione procede ad un raffronto sistematico degli inventari nazionali e, se del caso, presenta al Consiglio proposte intese all'armonizzazione delle metodologie utilizzate per l'elaborazione degli inventari delle emissioni ai fini di una efficace attuazione della presente direttiva.
 - **▶** 2001/80/CE articolo 14 (adattato)
 - →₁ Rettifica, GU L 319 del 23.11.2002, pag. 30
 - ⇒ nuovo

Parte 4

☑ Valutazione del rispetto dei valori limite di emissione ☑

Articolo 14

- 1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII, se la valutazione dei risultati rivela che, nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:
 - a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite d'emissione e

b) per quanto concerne:
—— i) l'anidride solforosa e le polveri, il 97% di tutti i valori medi di 48 ore non supera il
110% dei valori limite di emissione;
— ii) gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110% dei
valori limite di emissione.
Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.
2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di
determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da III a VII possono considerarsi
rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati
secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.
→ 1 3. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i gradi ← di desolforazione si considerano
rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato VIII, parte A, punto 3
indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono
gradi di desolforazione richiesti.
Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.
4. Per i nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i
valori limite di emissione nelle ore di funzionamento lungo un anno civile sono considerati
eonformi in presenza dei seguenti requisiti:
a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i pertinenti dati di cui agli allegati

b) il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei pertinenti dati di cui alla parte B degli allegati da III a VII.

I "valori medi convalidati" sono determinati conformemente all'allegato VIII, parte A, punto 6.

Non si tiene conto dei periodi di eui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

□ nuovo

- 1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2, se la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di funzionamento nel corso di un anno civile, sono state rispettate tutte le condizioni che seguono:
 - a) nessun valore medio mensile convalidato supera i valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
 - b) nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2;
 - c) nei casi di impianti di combustione composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 150% dei valori limite di emissione pertinenti indicate nelle parti 1 e 2,
 - d) il 95% di tutti i valori medio orari convalidati nel corso dell'anno non supera il 200% dei valori limite di emissione pertinenti indicati nelle parti 1 e 2.

I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, parte 10.

Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 33, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 34, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.

2. Qualora non siano richieste misurazioni senza soluzione di continuità, i valori limite di emissione indicate nelle parti 1 e 2 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.

- **▶** 2000/76/CE articolo 3 (adattato)
- →₁ Rettifica, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 52

ALLEGATO VI

Parte 1

Definizioni

Ai fini della del presente ≥ allegato ≥ direttiva si intende per:

- <u>€.</u> →₁
- <u>a)</u> <u>"**</u>impianto di incenerimento o coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ <u>**</u>" esistente **←** un impianto di incenerimento o coincenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠:
 - in esercizio e ≅ era ⊠ autorizzato conformemente alla normativa comunitaria ⊠ applicabile ⊠ prima del 28 dicembre 2002; ⊕

 - iiie) ⊠ che era stato ⊠ oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta completa di autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, purché l'impianto sia ⊠ stato ⊠ messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

↓ nuovo

b) "nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti", ogni impianto di incenerimento dei rifiuti che non rientra nella lettera a).

▶ 2000/76/CE (adattato)

ANNEX | Parte 2

Fattori di equivalenza per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani

Per la determinazione della concentrazione totale [TE (EQUIVALENTE TOSSICO)] delle diossine e dei furani, le concentrazioni di massa delle seguenti dibenzo-p-diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:

	Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1

1,2,3,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 — Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Parte 3 ALLEGATO V

➤ Valori limite per le emissioni nell'atmosfera da parte degli impianti di incenerimento dei rifiuti 조

◆ 2000/76/CE articolo 11 (adattato)

Consiglio

18. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI: ☒ Tutti i valori limite di emissione saranno calcolati a una ☒

(a) temperatura ⊠ di 273,15 K ⊠ 273 K, ⊠ a una ⊠ pressione ⊠ di ⊠ 101,3 kPa ⊠ e dopo la correzione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi. ⊠ ossigeno 11%,gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;

b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas secco, nel gas di scarico in caso di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;

☑ I valori limite di emissione sono normalizzati all'11% di ossigeno negli scarichi gassosi, tranne che nel caso di incenerimento di oli minerali usati, come definiti all'articolo 3, lettera h), della direttiva 20../../CE, quando sono normalizzati al 3% di ossigeno, e nei casi di cui alla parte ⑤[...] € ⑤ 6 €, punto 2.7. ☑

▶ 2000/76/CE (adattato)

1.1⊕ Valori medi giornalieri ⊠ dei limiti di emissione per le seguenti sostanze inquinanti, espressi in mg/Nm³ ⊠

Polvere totale	10 mg/m³
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale ☒ (TOC) ☒	10 mg/m³
Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m³
Fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m³
Biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m³
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come ☒ NO ₂ ☒ biossido di azoto per gli impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒	200 mg/m³¹
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come ☒ NO ₂ ☒ biossido di azoto per gli impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora	400 mg/m³²

Le autorità competenti possono concedere deroghe relativamente a NO_{**} per impianti di incenerimento esistenti:

 dotati di capacità nominale ≤ 6 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 500 mg/m³, e ciò fino al 1° gennaio 2008;

Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

- dotati di capacità nominale > 6 t/ora ma ≤ 16 t/ora, purché l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m³, e ciò fino al 1° gennaio 2010,
- dotati di capacità nominale > 16 t/ora, ma t/ora che non scaricano acque reflue, purché
 l'autorizzazione preveda che il valore medio giornaliero non superi 400 mg/m², e ciò fino
 al 1° gennaio 2008.

Fino al 1° gennaio 2008 l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alla polvere per impianti di incenerimento esistenti, purché l'autorizzazione preveda che i valori medi giornalieri non superino 20 mg/m².

1.2 Valori

Number limite di emissione

su 30 minuti

per le seguenti sostanze inquinanti espressi in mg/Nm³

□ valori

val

	(100%) A	(97%) B
Polvere totale	30 mg/m³	10 mg/m³
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale ☒ (TOC) ☒	20 mg/m³	10 mg/m³
Cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m³	10 mg/m³
Fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m³	2 mg/m³
Biossido di zolfo (SO ₂)	200 mg/m³	50 mg/m³
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂), espressi come ⊠ NO ₂ ⊠ biossido di azoto per gli impianti di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠	400 mg/m³¹	200 mg/m³²

Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la normativa comunitaria in materia, il valore limite di emissione di NOx non si applica agli impianti che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2010 l'autorità competente può concedere deroghe relativamente a NO_{mper} impianti di incenerimento esistenti, dotati di una capacità nominale tra 6 e 16 t/ora, purché i valori medi su 30 minuti non superino 600 mg/m³ per la colonna A o 400 mg/m³ per la colonna B.

<u>1.3e</u>) Tutti i <u>V</u>*alori ⊠ limite di emissione ⊠ medi ⊠ espressi in mg/Nm³ per i metalli pesanti elencati di seguito ⊠ in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore.

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale	0,01 mg/m ² in totale	
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	mg/m³		
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m³	0,1 mg/m ³⁻²	
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	0,5 in totale # to	1 mg/m³ in totale³	
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)			
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)			
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)			
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)			
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)			
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)			
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)			
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)			

_

Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2007 i valori medi per impianti esistenti la cui autorizzazione d'esercizio sia stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1996, e che inceneriscono unicamente rifiuti pericolosi.

Tali valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di gas e vapori dei metalli pesanti in questione dei relativi composti.

1.4d) I+Valori imite di emissione image espressi in ng/Nm³ per diossine e furani image sono misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata ricorrendo al eoncetto di equivalenza tossiea in conformità della parte 2 dell'allegato I.

Diossine e furani	0,1 ng/m³
-------------------	----------------------

<u>1.5e</u>) <u>I seguenti</u> <u>V</u>*alori limite di emissione ⊠ espressi in mg/Nm³ ⊠ per le concentrazioni di il monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione ⊠ negli scarichi gassosi ⊠ (eseluse le fasi di avvio e arresto):

- a) 50 mg/m² di gas di combustione, come valore medio giornaliero,
- b) 100 mg/m² di gas di combustione di tutte le misurazioni, come valore medio su 30 minuti in un periodo di 24 ore.
- (c) 150 mg/m²-di gas di combustione per almeno il 95% di tutte le misurazioni, come valore medio su 10 minuti oppure 100 mg/m²-di gas di combustione di tutte le misurazioni, come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore.

L'autorità competente può concedere deroghe \boxtimes ai valori limite di emissione fissati nel presente punto \boxtimes per gli impianti di incenerimento \boxtimes dei rifiuti \boxtimes che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione \boxtimes fissi \boxtimes preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) inferiore o pari a $100 \frac{\text{mg/m}^2}{\text{mg/Nm}^3} \boxtimes$ come valore medio orario.

◆ 2000/76/CE articolo 13 (adattato)

≥ 2. Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell'articolo 41, paragrafo 5 e nell'articolo 42. <

<u>⊕</u> <u>3.</u> Gli Stati membri possono stabilire norme volte a disciplinare le deroghe previste nel presente allegato.

ALLEGATO II Parte 4

Determinazione dei valori limite per le emissioni nell'atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti

<u>1.</u> La seguente formula (formula di miscelazione) \boxtimes sarà \boxtimes deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione «C» in una tabella <u>della</u> presente <u>parte</u> allegato.

Il valore limite ☒ di emissione ☒ per ciascun<u>a</u> agente ☒ sostanza inquinante ☒ e il ☒ CO ☒ monossido di earbonio presenti ☒ negli scarichi gassosi ☒ nei gas di searico provenienti dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

$$\frac{V_{\text{waste}} \times C_{\text{waste}} + V_{\text{proc}} \times C_{\text{proc}}}{V_{\text{waste}} + V_{\text{proc}}} = C$$

V _{rifiuti}	:	volume dei gas di searieo ⊠ degli scarichi gassosi ⊠ provenienti dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
		Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, V _{rifiuti} deve essere calcolato in base ad un quantitativo (nozionale) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato in questione.
C _{riffiuti}	:	valore limite di emissione per gli impianti di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ ☒ di cui alla ☒ <u>parte 3</u> <u>fissati nell'allegato V per i pertinenti inquinanti e il monossido di carbonio.</u>

V _{processo}	:	volume dei gas di searico (Segli scarichi gassosi (Segli provenienti dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno (Segli stabiliti (Segli previsti nella normativa comunitaria o nazionale ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dei gas di searico (Segli scarichi gassosi (Segli non diluiti con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione alle altre condizioni è specificata dalla presente direttiva.
C _{processo}	:	valori limite di emissione 🖾 fissati nella 🖾 indicati nelle tabelle del presente 🖾 parte 🖄 allegato per talunei 🖾 attività 🖾 settori industriali o, in caso di assenza di tali tabelle o valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio presenti nei fumi degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative vigenti per tali impianti, quando vengono bruciati i combustibili normalmente utilizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione 🖾 fissati 🖾 ehe figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.

C : valori limite totali di emissione ⊠ a	d un determinato ⊠ e tenore di ossigeno
	elle del presente ⊠ parte ⊠ allegato per
	er talune i 🖾 sostanze 🖾 inquinanti o,
	lori, valori limite totali di emissione per
il monossido di carbonio e i pertiner	ti inquinanti in sostituzione dei ⊠ che
sostituiscono i ⊠ valori limite di en	nissione ⊠ stabiliti nei ⊠ come
previsto dai pertinenti allegati della	oresente direttiva. Il tenore totale di
	ossigeno ai fini della normalizzazione è
calcolato sulla base del suddetto tene	
➤ Tutti i valori limite si emissione	sono calcolati a una temperatura di
	Pa e dopo la correzione del tenore di
vapore acqueo degli scarichi gassosi	<u> -</u>

Gli Stati membri possono stabilire misure volte a disciplinare le esenzioni previste nel<u>la</u> presente <u>parte</u> <u>allegato</u>.

2.II.1. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

Valori medio giornalieri (per le misurazioni continue). Periodi di campionamento e altri requisiti relative alla misurazione di cui all'articolo 7. Tutti i valori sono espresso in mg/m² (diossine e furani in ng/m²):

 $\underline{2.1}$ \boxtimes I valori limite di emissione stabiliti ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HCI, HF, NO_x, SO₂ e TOC (per misurazioni senza soluzione di continuità), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani. \boxtimes

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei

Tutti i

valori limite di
emissione sono normalizzati alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa

a

ossigeno 10%, gas secco.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

 $\underline{2.2}$ H.1.1 C − Valori limite totali di emissione \boxtimes (espressi in mg/Nm³ tranne che per diossine e furani) per le seguenti sostanze inquinanti \boxtimes

Inquinanti ⊠ Sostanza inquinante ≪	С
Polveri totali	30
HC1	10
HF	1
NO _{**} per gli impianti esistenti	800
NO _x per quelli nuovi	⇒ 500 ⇔ ⁴
Cd + Tl	0,05
Нд	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5
Diossine e furani ☒ (ng/Nm³) ☒	0,1

Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per i NO_{**}possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo per l'emissione di NO_{**} inferiore o pari a 1200 mg/m³.

Per l'attuazione dei valori limite complessivi per l'emissione di NOx, i forni per cemento funzionati e dotati di autorizzazione conformemente alla normativa comunitaria in vigore e che iniziano a coincenerire rifiuti dopo la data di cui all'articolo 20, paragrafo 3, non devono essere considerati impianti nuovi.

Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per le polveri possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni di cemento che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissioni inferiore o pari a 50 mg/m².

2.3 $\frac{1.1.2.}{1.2.}$ C − Valor<u>ei</u> limite totali di emissione \boxtimes (espressi in mg/Nm³) \boxtimes per SO₂ e TOC

Inquinanti	С
SO_2	50
TOC	10

L'autorità competente può concedere deroghe ☒ rispetto ai valori limite di emissione stabiliti al presente punto ☒ nei casi in cui l'incenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO₂.

H.1.3. Valore limite di emissione per il CO

I valori limite di emissione per il CO possono essere stabiliti dall'autorità competente.

3.11.2. Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

 $\underline{3.1}$ $\underline{H.2.1}$. \boxtimes C_{processo} espresso come \boxtimes valori medi giornalieri \boxtimes (in mg/Nm³) \boxtimes \Rightarrow valido fino al 31 dicembre 2015 \hookleftarrow

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

€processo÷

C_{processo} per combustibili solidi ⊠ esclusa la biomassa ⊠ espresso in mg/Nm² (tenore di O₂ 6%):

Sostanza ⟨⊠	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	-	≥ 850 <	≥ 200 <	≥ 200 <
caso generale		850	da 850 a 200	200
			(decremento lineare da 100 a 300 MWth)	
eombustibili indigeni		o tasso di desolforazione ≥90%	o tasso di desolforazione ≥92%	o tasso di desolforazione ≥95%
NO _x	-	400	≥ 200 < 300	200
Polvere	50	50	30	30

Fino al 1° gennaio 2007 e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il valore limite di emissione per NO_{**}non si applica agli impianti che coinceneriscono esclusivamente rifiuti pericolosi.

Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per NO_{x-e} SO₂-possono essere autorizzate dalle autorità competenti per gli impianti di coincenerimento esistenti da 100 a 300 MWth che utilizzano la tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purché l'autorizzazione preveda un valore C_{processo} inferiore o pari a 350 mg/Nm² per NO_x e inferiore o pari a 850-400 mg/Nm² (decremento lineare da 100 a 300 MWth) per SO₂.

C_{processo} per la biomassa espresso in mg/Nm² (tenore di O₂ 6%):

«Biomassa»: prodotto costituito da qualsiasi insieme o parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabile per recuperarne il contenuto energetico, nonché dai rifiuti contemplati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v):

Sostanza	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	-	200	200	200
NO _x	-	350	300	≥ 200 << > 300 << > 300 << > 300 << > 300 << > 300 << > 300
Polvere	50	50	30	30

Fino al 1° gennaio 2008 le autorità competenti possono concedere deroghe relativamente a NO_{mper} gli impianti di incenerimento esistenti tra 100 e 300 MWth che utilizzano la tecnologia del letto fluido e che bruciano biomassa purché l'autorizzazione preveda un valore C_{processo} inferiore o pari a 350 mg/Nm².

 $C_{processo}$ per i combustibili liquidi espresso in mg/Nm 2 (tenore di O_{2} 3%):

Sostanz a <u>i</u> nquinant <u>ie</u>	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO ₂	-	850	da ⋈ 400 ⋈ 850 a 200 (decremento lineare da 100 a 300 MWth)	200
NO _x	-	400		200
Polvere	50	50	30	30

↓ nuovo

 $3.2~C_{processo}$ espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido dal 1° gennaio 2016 in poi

Per determinare la potenza termica nominale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all'articolo 32. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

3.2.1 C_{processo} per gli impianti di combustione di cui all'articolo 33, paragrafo 2

 $C_{processo}$ per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O_2 6%):

Sostanza inquinante	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO ₂	-	400 per la torba: 300	200	200
NO _x	-	300 per la polverizzata: 400	200	200
Polvere	50	30	25 per la torba: 20	20

 $C_{processo}$ per la biomassa (tenore di O_2 6%):

Sostanza inquinante	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	-	200	200	200
NO _x	-	300	250	200
Polvere	50	30	20	20

$C_{processo}$ per i combustibili liquidi (tenore di O_2 3%):

Sostanza inquinante	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	-	350	250	200
NO _x	-	400	200	150
Polvere	50	30	25	20

3.2.2 C_{processo} per gli impianti di combustione di cui all'articolo 33, paragrafo 3

C_{processo} per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O₂ 6%):

Sostanza inquinant e	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO_2	-	400	200	150
		per la torba: 300	per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250	per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200
NO _x	-	300	200	150
		per la torba: 250		per la combustione di lignite polverizzata: 200
Polvere	50	20	20	10
				Per la torba: 20

C_{processo} per la biomassa (tenore di O₂ 6%):

Sostanza inquinante	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO ₂	-	200	200	150
				per combustione a letto fluido: 200
NO _x	-	250	200	150
Polvere	50	20	20	20

$C_{processo}$ per i combustibili liquidi (tenore di O_2 6%):

Sostanza inquinante	< 50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	> 300 MWth
SO ₂	-	350	200	150
NO _x	-	300	150	100
Polvere	50	30	25	20

◆ 2000/76/CE (adattato)

→₁ Rettifica, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 52

 $\underline{3.3}\underline{\text{H.2.2}}$. C — Valori limite totali di emissione \boxtimes per metalli pesanti (in mg/Nm³) \boxtimes

€ espresso \boxtimes come \boxtimes in mg/Nm³ (tenore di \bigcirc_2 6%). Tutti i valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore \boxtimes (tenore di \bigcirc_2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi) \boxtimes .

Inquinanti ☒ Sostanze inquinanti ☒	С
Cd + Tl	0,05
Нд	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5

≥ 3.4 C – valori limite totali di emissione (in ng/Nm³) per diossine e furani ≥

€ espresso \boxtimes come \boxtimes in ng/Nm² (tenore di O_2 6%). Tutti i valor<u>ie</u> medio misurat<u>io</u> in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore \boxtimes (tenore di O_2 6% per i combustibili solidi e 3% per i combustibili liquidi). \boxtimes

Inquinanti ⊠ Sostanza inquinante ⊠	С
Diossine e furani	0,1

<u>4H.3</u>. Disposizioni speciali per i ⊠ gli impianti di coincenerimento nei ⊠, che coinceneriscono rifiuti, settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte H.1 o H.2

 $\underline{4H.3}$.1. C — valor \underline{e} i limite total \underline{e} i di emissione \boxtimes (in ng/Nm³) \boxtimes

← ☑ per diossine e furani ☑ espresso ☑ come ☑ in ng/Nm³. Tutti i valor<u>ei</u> medi<u>o</u> misurat<u>oi</u> in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

Inquinanti → Sostanza inquinante →	С
Diossine e furani	0,1

■ 4.2 C – valori limite totali di emissione (in mg/Nm³) per i metalli pesanti

€ espresso ⊠ come ⊠ in mg/Nm². Tutti i valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

C
),05
),05

Parte 5 ALLEGATO IV

Inquinanti	Valori limite di emis concentrazioni di ma non filtrati ⊠ (mg diossine e fi	nssa per campioni /l tranne che per
1. Solidi sospesi totali definiti <u>dalla</u> <u>nell'allegato I</u> <u>della</u> direttiva 91/271/CEE	(95%) <u>{</u> 30 mg/l}	(100%) <u>{</u> 45 mg/l}
2. Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,03 mg/l	
3. Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/l	
4. Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,05 mg/l	
5. Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	0,15 mg/l	
6. Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	0,2 mg/l	
7. Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	0,5 mg/l	

8. Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	0,5 mg/l
9. Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	0,5 mg/l
10. Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)	1,5 mg/l
11. Diossine e furani definiti come somma delle singole diossine e dei singoli furani determinati in conformità dell'allegato I	→ ₁ 0,3 ng/l ←

Fino al 1° gennaio 2008 l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai solidi sospesi totali per gli impianti di incenerimento esistenti, purché l'autorizzazione preveda che l'80% dei valori misurati non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l.

Parte 6 ALLEGATO III

☒ Controllo delle emissioni **☒**

1. Tecniche di misurazione

1.1 Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua

sono

devono essere eseguite in modo rappresentativo.

1.2 Il campionamento e l'analisi di tutte i le Sostanze Sinquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché Si l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e Il la loro taratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Si I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno. Si

<u>1.3</u> I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio:	10%
Biossido di zolfo:	20%
Biossido di azoto:	20%
Polvere totale:	30%
Carbonio organico totale:	30%
Cloruro di idrogeno:	40%
Fluoruro di idrogeno:	40%.

▶ 2000/76/CE articolo 10

<u>5.</u> Le misurazioni periodiche delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua sono effettuate in conformità <u>dell'allegato III,</u> dei punti <u>1.1</u> e <u>1.2</u> <u>2</u>.

▶ 2000/76/CE articolo 11 (adattato)

⇒ nuovo

⊃ Consiglio

Articolo 11

Prescrizioni per le misurazioni

- 🗵 2. Misurazioni relative agli inquinanti atmosferici 🖾
- (a) misurazioni continue delle seguenti sostanze: NO_x, purché siano stabiliti i valori limite di emissione, CO, polveri totali, TOC, HCl, HF, SO₂;
- (b) misurazioni continue dei seguenti parametri di processo: temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, concentrazione di ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo ⋈ degli scarichi gassosi ⋈ dei gas di scarico;

- (c) almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento è tuttavia effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi.

 Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione qualora abbiano fissato valori limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti.
- 2.23. Il tempo di permanenza, la temperatura minima e il tenore di ossigeno ☒ degli scarichi gassosi ☒ dei gas di searico sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o ☒ l'impianto ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒ è messo in funzione e nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli.
- 2.34. La misurazione continua dell'HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per l'HCl che garantiscano che il valore limite di emissione relativo a tale sostanza non è superato. In questo ★ tal ★ caso le emissioni di HF sono sottoposte alle misurazioni periodiche di cui al in paragrafo 2 ★ punto 2.1 ★, lettera c).
- <u>2.45</u>. La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è richiesta qualora ⊠ gli scarichi gassosi ⊠ i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.
- 2.56. Nell'autorizzazione Ll'autorità competente ⊠ può decidere di non imporre misurazioni continue per HCI, HF e SO₂ negli impianti ⊠ consentire in un di incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ o ⊠ negli impianti ⊠ di coincenerimento ⊠ dei rifiuti e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) oppure ⊠ ⇒ può decidere di non imporre alcuna misurazione ⇔ le misurazioni periodiche previste al paragrafo 2, lettera e) per HCl, HF e SO₂ anziehé la misurazione continua se il gestore può dimostrare che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti.

- \Rightarrow L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni continue per NO_x e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite nel punto 2.1, lettera c) negli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora oppure negli impianti esistenti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a 6 t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NO_x possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto. \Leftrightarrow
- 2.6₹. ⇒ L'autorità competente può decidere di imporre ⊃ [...] ⊂ ⊃ una misurazione ogni due anni ⊂ per i metalli pesanti e ⊃ una misurazione all'anno ⊂ per le diossine e i furani ⇔ Nell'autorizzazione l'autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per le diossine e i furani, purché ⊠ nei seguenti casi: ⊲
- a) le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall'incenerimento ⊠ dei rifiuti ⊠ siano

 ⊠ in tutte le circostanze ⊠ inferiori al 50% dei valori limite di emissione; determinati,
 rispettivamente, in base all'allegato II o all'allegato V e purché siano disponibili criteri
 relativi ai requisiti da soddisfare, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo

 17. Tali criteri sono almeno basati sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e

 d).

Fino al 1° gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se non siano disponibili tali criteri, a condizione che:

- i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base alla valutazione di cui alla lettera cel;
- b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati alla Commissione;
- e) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;
- il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si basa su ⋈ sulla base di ⋈ informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e ⋈ del monitoraggio ⋈ sulle misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti; ⋈ che le emissioni sono in tutte le circostanze significativamente al di sotto dei valori limite di emissione per i metalli pesanti, le diossine e i furani; ⋈
- e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di effettuazione delle misurazioni periodiche; e

- f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in questione, siano comunicate annualmente alla Commissione.
- 2.78. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione sono normalizzati ⋈ utilizzando le concentrazioni di ossigeno standard di cui alla parte 3 o calcolate conformemente alla parte 4 e applicando la formula di cui alla parte 7. ⋈ in base alle seguenti condizioni e per l'ossigeno secondo la formula di cui all'allegato VI:
- a) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 11%, gas secco, nel gas di scarico degli impianti di incenerimento;
- b) temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, ossigeno 3%, gas secco, nel gas di searico in easo di incenerimento unicamente di oli usati, secondo la definizione della direttiva 75/439/CEE;
- Se i rifiuti sono inceneriti o coinceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso.
- d) nel easo del coincenerimento i risultati delle misurazioni sono normalizzati a un tenore totale di ossigeno calcolato in conformità dell'allegato II.

Se le emissioni di 🖾 sostanze 🖾 inquinanti sono ridotte mediante trattamento 🖾 degli scarichi gassosi 🖾 dei gas di searieo in un impianto di incenerimento 🖾 dei rifiuti 🖾 o 🖾 in un impianto 🖾 di coincenerimento 🖾 dei rifiuti 🖾 destinato al trattamento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per 🖾 la sostanza 🖾 💾 inquinante in questione supera il pertinente tenore di ossigeno normalizzato.

- ≥ 3. Misurazioni relative alle sostanze inquinanti dell'acqua ≥
- <u>14.</u> 3.1 Al punto di scarico delle acque reflue sono effettuate le seguenti misurazioni:
- a) misurazioni continue ⊠ di pH, temperatura e flusso ⊠ dei parametri di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b);
- b) misurazioni giornaliere del totale dei solidi sospesi effettuate su campioni per sondaggio

 i oppure misurazioni di un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un
 periodo di 24 ore; ⟨S; in alternativa gli Stati membri possono predisporre misurazioni di
 un campione rappresentativo proporzionale al flusso su un periodo di 24 ore;
- c) misurazioni almeno mensili di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico, su un periodo di 24 ore degli inquinanti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ai punti da 2 a 10 dell'allegato IV ⋈ di Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni e Zn; ⋈
- d) misurazioni almeno semestrali delle diossine e dei furani; tuttavia nei primi dodici mesi di funzionamento è effettuata una misurazione almeno ogni tre mesi. Gli Stati membri possono stabilire periodi di misurazione per gli idrocarburi policiclici aromatici o altri inquinanti qualora ne abbiano fissato valori limite di emissione.

↓ 2000/76/CE articolo 8 (adattato)

- <u>3.2</u> Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi dei gas
- sul flusso di acque reflue provenienti dai processi di depurazione ☒ degli scarichi gassosi ☒ dei gas di scarico prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
- (b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
- (c) al punto di scarico finale, dopo il trattamento, delle acque reflue provenienti dall'impianto di incenerimento ☒ dei rifiuti ☒ o ☒ dall'impianto ☒ di coincenerimento ☒ dei rifiuti ☒.

Parte 7 ALLEGATO VI

Formula per il calcolo delle concentrazioni di emissioni calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

Es	=	concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata
E _M	=	concentrazione di emissione misurata
O_S	=	concentrazione di ossigeno normalizzata
O_{M}	=	concentrazione di ossigeno misurata

Parte 8

☒ Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione **☒**

▶ 2000/76/CE articolo 11 (adattato)

- ≥ 1. Valori limite di emissione nell'atmosfera ≥
- 101.1. I valori limite di emissione per l'atmosfera si considerano rispettati se:
- - il 97% del valore medio giornaliero nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito nell'allegato V, lettera e), primo trattino;
- b) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A <u>dell'allegato V, lettera b</u>), <u>della tabella al punto 1.2 della parte 3</u> oppure, ove applicabile, il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B <u>dell'allegato V, lettera b</u>), della tabella al punto 1.2 della parte 3;
- nessuno dei valori medi stabiliti per i metalli pesanti, le diossine e i furani durante il periodo di campionamento supera i valori limite di emissione stabiliti nei punti 1.3 e 1.4 della parte 3 o nella parte 4 dell'allegato V, lettere e) e d) o nell'allegato II \boxtimes oppure calcolati conformemente alla parte 4 \boxtimes ;
- d) sono rispettate le disposizioni dell'allegato V, lettera e), secondo trattino o dell'allegato II.

- ⊠ d) per il monossido di carbonio (CO): ⊠
 - 🗵 i) nel caso di impianti di incenerimento dei rifiuti: 🖾
 - ➤ almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore
 limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettera a), della parte 3;
 - ⊗ e ≪
 - ➤ almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione stabiliti nel punto 1.5, lettere b) e c) della parte 3 🖾
 - ii) nel caso di impianti di coincenerimento dei rifiuti: non sono rispettate le disposizioni
 della parte 4.

<u>1.2++</u>. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto <u>1.3 della parte 6 punto 3 dell'allegato III</u>. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione continua.

<u>1.342</u>. I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO₂ sono determinati come previsto <u>agli articoli 40, paragrafo 1, lettera e)</u> e 43, paragrafo 3 <u>all'articolo 10, paragrafi 2 e4</u> e <u>all'allegato III</u> al punto 1 della parte 6.

- 15. La sorveglianza della massa di inquinanti presenti nelle acque reflue trattate è effettuata conformemente alla normativa comunitaria ed è prevista nell'autorizzazione, che precisa anche la frequenza delle misurazioni.
- 2.<u>16</u>.

 Valori limite di emissione nell'acqua.

 ■

I valori limite di emissione per l'acqua si considerano rispettati se:

- a) per il totale dei solidi sospesi (inquinanti di cui al punto 1), il 95% e il 100% dei valori misurati non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti <u>nella</u> parte 5 nell'allegato IV;
- b) per i metalli pesanti ⊠ (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn) ⊠ (inquinanti di eui ai punti da 2 a 10) non più di una misurazione all'anno supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell'allegato IV; ovvero, ove lo Stato membro effettui più di 20 campionamenti l'anno, se non oltre il 5% di tali campioni supera i valori limite di emissione stabiliti nella parte 5 nell'allegato IV;
- (c) per le diossine e i furani (inquinante di cui al punto 11), ⊠ i risultati delle ⊠ misurazioni semestrali non superano i valori limite di emissione stabiliti <u>nella parte 5 nell'allegato IV</u>.
- 17. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua stabiliti dalla presente direttiva sono superati, si provvede a informarne senza indugio l'autorità competente.

ALLEGATO VII

- **▶** 1999/13/CE (adattato)
- →₁ Rettifica, GU L 240 del 10.9.1999, pag. 24
- **⊃** Consiglio

ALLEGATO VII

Parte 1

⋈ Attività **⋈** AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato comprende le categorie di attività di cui all'articolo 1. Le attività di cui all'allegato II A rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva se vengono superate le soglie fissate in detto allegato. In ciascun caso

1. In ciascuno dei punti che seguono

2 l'attività comprende la pulizia dell'apparecchiatura ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

2. Rivestimento adesivo

Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e laminati adesivi nelle attività di stampa.

3. Attività di rivestimento

Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

- - autovetture nuove, definite come veicoli della categoria M1 nella direttiva 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e della categoria N1, nella misura in cui esse sono trattate nello stesso impianto come i veicoli M1 1;
 - ii) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 e N3 nella direttiva 70/156/CEE 70/156/EEC;
 - furgoni e autocarri, definiti come veicoli delle categorie N1, N2 e N3 nella direttiva 70/156/CEE, ma escluse le cabine di autocarri;
 - <u>iv)</u> autobus, definiti come veicoli delle categorie M2 e M3 nella direttiva 70/156/CEE;
 - v) rimorchi, definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nella direttiva 70/156/CEE;
- b) superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.;
- <u>c)</u> superfici di legno;
- <u>d)</u> superfici tessili, di tessuto, di film e di carta;
- e) cuoio.

¹ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Example De la attività di rivestimento non comprendono € Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono però incluse le attività di stampa a sé stanti, ma possono essere contemplate dal capo V della presente dalla direttiva se l'attività di stampa rientra nell'ambito di applicazione della stessa.

4. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)

Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

5. Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza <u>composti organici volatili COV</u> in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

6. Fabbricazione di calzature

Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

7. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito mediante miscela di pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, correzioni di viscosità e tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

8. Fabbricazione di prodotti farmaceutici

Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

9. Stampa

Qualsiasi attività di riproduzione di testi e/o immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, rivestimento e laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione <u>del</u> capo V della direttiva rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:

- <u>a)</u> flessografia un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
- b) offset un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
- <u>c)</u> laminazione associata all'attività di stampa si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
- <u>d)</u> fabbricazione di carta per rotocalco rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;

- e) rotocalcografia un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;
- offset dal rotolo un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;
- g) laccatura un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

10. Conversione di gomma

Qualsiasi attività di miscela, macinazione, dosaggio, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

11. Pulizia di superficie

Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.

12. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali.

13. Finitura di veicoli

Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

a) il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;

<u>b)</u> il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria O ☒ nella direttiva 70/156/CEE ☒).

14. Rivestimento di filo per avvolgimento

Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.

15. Impregnazione del legno

Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

16. Stratificazione di legno e plastica

Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno e/o plastica per produrre laminati.

arb/ARB/gm

31) condizioni standard 🖾 I valori limite di emissione negli scarichi gassosi sono calcolati 🖾 una temperatura di 273,15 K 🕹 e C ed 🖎, a 🖎 una pressione di 101, k Pa
 \boxtimes \bigcirc ...] \bigcirc \bigotimes

Attività (soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglia (soglie di consumo di	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mg C/Nm³)	Valori 🖎 limite 🖎 di emissione diffusa (percentuale di input di solvente)	Valori limite di emissione totale	li emissione le	Disposizioni speciali
	tonnellate/anno)			S Impianti S n¥uovi	∑ Impian ti ≪ eEsistenti	
1 Stampa offset	15—25	100	30 (1)			(1) Il residuo di solvente nel prodotto
(>15)	> 25	20	30 (1)			emissioni diffuse.
2 Carta per rotocalco		75	10 15			
(>25)						

ALLEGATO VII

5381/09

 $\binom{1}{2}$ Soglia per offset dal rotolo su tessili e cartone.

20

100

100

100

> 30 (¹)

rotolo su tessili/cartone (> 30)

laccatura (> 15), offset dal

> 25

Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o

25

20

15

10

 $20\left(\frac{12}{3}\right)$

20 (=)

1—5

>

paragrafo 5 🖎 articolo 5, specificati all'articolo 54, Pulizia di superficie S usando composti

paragrafi 6 c 8.

(^{1/2}) Il ★ valore ★ limite si riferisce

alla massa di composti in mg/Nm³, e non al carbonio totale.

materiali da pulizia usati non supera il

30% in peso sono esonerati dall'applicare questi valori.

all'autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i

(1) Gli impianti che dimostrano

 $20(^{1})$

75 (1)

2 - 10

Altri tipi di pulizia di superficie

(> 5)

(> 1)

(+

> 10

75 (¹)

 $15(^{1})$

ALLEGATO VII

5381/09

(¹) L'ottemperanza al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, del punto 2 della parte 8 ⊠ è ≪ dovrebbe essere dimostrata in base a misurazioni della durata media di 15 minuti.	(¹) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il ☒ valore ☒ limite di emissione è 150.
25	2
50 (¹)	SO (¹)
> 0,5	
Rivestimento di veicoli (< 15) > 0,5 e finitura di veicoli	Vemiciatura in continuo (coil coating) (> 25)
9	7

5381/09 ALLEGATO VII

ALLEGATO VII

5381/09

DG I

(¹) ☑ II valore limite di emissione ☑ n applica all'impregnazione con creosoto.	45 11 kg/m ³	100 (¹) 45	12 Impregnazione del legno (> 25)
coltanto alla Grecia. Il valore limite di emissione totale non si applica, per um periodo di dodici anni a decerrere dalla data di recepimento della presente direttiva, agli impianti esistenti ubicati in arce isolate c/o insulari con una perpolazione non superiore a 2 000 abitanti permanenti, nei quali l'uso di attrezzature temologicamente avanzate non è connomicamente possibile.			
(²) Il 🖎 valore ጃ limite di emissione di cui <u>all'articolo 5.</u> paragrafo 8 al punto 2 della parte 4 non si applica a questo settore 🖎 questa attività 🖎			
(¹) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato.	20 g/kg (¹) (²) (³)		11 Pulitura a secco

arb/ARB/gm	

13	Rivestimento di cuoio	10—25			85 g/m^2	I valori limite di emissione sono
	(>10)	> 25			75 g/m^2	espresso in grammi di sorvente emesso per m² di prodotto fabbricato.
		> 10 (¹)			150 g/m^2	(¹) Per le attività di rivestimento di cuoio nell'arredamento e nella pelletteria particolare utilizzata come piccoli articoli per i consumatori (per es. borse, cinture, portafogli, ecc.).
14	Fabbricazione di calzature (> 5)				25 g per paio	I valori
15	Stratificazione di legno e plastica (> 5)				$30~\mathrm{g/m^2}$	
16	16 Rivestimenti adesivi	5—15	50 (1)	25		(¹) Se sono applicate tecniche che
	(> 5)	>15	50 (1)	20		recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

ĺ		

arb/ARB/gm

Il valore 🖎 limite 🖎 di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto come parte di un preparato per rivestimenti in un contenitore sigillato.	(¹) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. (²) Il valore ☒> limite ☒ di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parti di prodotti o preparati=in un contenitore sigillato.
5% di input di solvente3% di input di solvente	25 (²) 25% di input di solvente
150 5	20 (¹)
100—1 000	
Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi > 100)	Conversione della gomma (> 15)
17	18

arb/AKB/gm		

15 **IT**

Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale		Grasso animale: 1,5 kg/tonnellata	(¹) I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze
(>10)		ricino 3 kg/tonnellata	vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso,
		colza:	applicando le migliori tecniche disponibili.
		1 kg/tonnellata	(2) Si amplica a trutti i mocaecci di
		semi di girasole: 1 kg/tonnellata	frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall'olio).
		semi di soia (frantumazione normale): 0,8 kg/tonnellata	(3) Si applica alla demucillaginazione.
		semi di soia (fiocchi bianchi): 1,2 kg/tonnellata	
		altri semi e altre sostanze vegetali: 3 kg/tonnellata (¹) 1,5 kg/tonnellata (²) 4 kg/tonnellata (³)	

16	

20	20 Fabbricazione di prodotti farmaceutici	20 (¹)	5 (²)	15 (²) 5% di input di solvente	5% di input di solvente	15% di input di	(¹) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente
	(> 50)					solvente	recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.
							(2) Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato.

Parte 3

Ⅲ ☑ Valori limite di emissione per gli impianti dell' ☑ industria del rivestimento di veicoli

- <u>1.</u> I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente ⊠ organico ⊠ emesso per metro quadrato di superficie del prodotto e in chilogrammi di solvente ⊠ organico ⊠ emesso in rapporto con la carrozzeria del veicolo.
- - la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la ☒ seguente ☒ formula:

2 × peso totale della scocca

Spesso medio della lamiera × densità della lamiera

Questo metodo si applica anche per altre parti di lamiera rivestite.

La progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti sono usati per calcolare la superficie delle altre parti aggiunte oppure la superficie totale rivestita nell'impianto.

3. Nella tabella seguente, i<u>l</u> valor<u>ie</u> limite di emissione totale si riferisc<u>onoe</u> a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso in massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato e in somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.

Attività	Soglia di produzione	Valore limite di	emissione totale
(soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)	(produzione annuale del prodotto rivestito)	⊠ Impianti ⊠ <u>N#</u> uovi	⊠ Impianti ⊲ <u>Ee</u> sistenti
Rivestimento di autovetture nuove (> 15)	> 5 000	45 g/m ² o 1,3 kg/carrozzeri a + 33 g/m ²	60 g/m ² o 1,9 kg/carrozze ria + 41 g/m ²
	≤ 5 000 monoscocca o > 3 500 telaio	90 g/m ² o 1,5 kg/carrozzeri a + 70 g/m ²	90 g/m ² o 1,5 kg/carrozze ria + 70 g/m ²
		➤ Valore ➤ lim totale (g/m²)	nite di emissione
Rivestimento di cabine di	≤ 5 000	65	85
autocarri nuovi (> 15)	> 5 000	55	75
Rivestimento di furgoni e	≤ 2 500	90	120
autocarri nuovi (> 15)	> 2 500	70	90
Rivestimento di autobus	≤ 2 000	210	290
nuovi (> 15)	> 2 000	150	225

4. Gli impianti di rivestimento di veicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori

i riportati nella
i della al punto 3 di cui sopra devono rispettare i requisiti per il settore
finitura di veicoli
i fissati nella
i parte 2 di cui all'allegato II A.

↓ 1999/13/CE articolo 5 (adattato)

Parte 4

1.7. Per gli effluenti

le emissioni

dei COV composti organici volatili di cui al paragrafo 6, all'articolo 53 vale a dire effluenti emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto articolo paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

2.8. Per gli effluenti \boxtimes le emissioni \boxtimes dei $\underbrace{\text{COV}}$ composti organici volatili alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40 \boxtimes o R68 \boxtimes , vale a dire $\underbrace{\text{effluenti}}$ emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 \boxtimes o R68 \boxtimes è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.

▶ 1999/13/CE (adattato)⊃ Consiglio

Parte 5 ALLEGATO IIB

Piano di riduzione

1. Principi

Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 11 della direttiva, dei progressi compiuti nel conseguimento di una riduzione di emissione equivalente, inclusa l'esperienza acquisita nell'applicazione del piano di riduzione.

2. Prassi

- → 1. Il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto.
- D[...] C D2. C In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo di esenzione che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi qui esposti ⊠ che permetta di conseguire riduzioni delle emissioni equivalenti a quelli conseguiti se fossero applicati i valori limite di emissione di cui alle parti 2 e 3 ⊠ . Il piano deve essere ⊠ è ⊠ impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:

- <u>ai</u>) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre ⊠ dispone ⟨ di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
- <u>bii</u>) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.
- ⊃[...] ⊂ ⊃3. ⊂ Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione:
- i) Il gestore presenta un piano di riduzione di emissione comprendente in particolare diminuzioni del tenore medio di solvente dell'input totale e/o maggiore efficienza nell'uso di materie solide per conseguire una riduzione delle emissioni totali dell'impianto rispetto ad una data percentuale delle emissioni di riferimento annue, designate l'emissione bersaglio. Ciò deve avvenire entro i termini seguenti:

Te	Emissioni totali annue autorizzate	
Nuovi impianti Impianti esistenti		
Entro il 31.10.2001	Entro il 31.10.2005	Emissione bersaglio × 1,5
Entro il 31.10.2004	Entro il 31.10.2007	Emissione bersaglio

- a<u>#</u>) L'emissione annua di riferimento è calcolata come segue:
 - La massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno è determinata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei composti organici volatili.

<u>ii)</u> Le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata di cui <u>al punto i)</u> <u>alla lettera a)</u> per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida.

Attività	Fattore di moltiplicazione da usare per <u>la lettera), punto ii) il punto ii), <u>lettera b)</u></u>
Rotocalcografia, flessografia; laminazione associata all'attività di stampa; laccatura associata all'attività di stampa; rivestimento del legno; rivestimento di tessili, tessuti o carta; rivestimento adesivo	4
Verniciatura in continuo (coil coating), finitura di veicoli	3
Rivestimento a contatto di prodotti alimentari, rivestimenti aerospaziali	2,33
Altri rivestimenti e offset dal rotolo	1,5


- <u>be</u>) L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:
 - (al valore
 \interpreces limite
 \interpreces di emissione diffusa + 15), per gli impianti che rientrano nel punto 6 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte 2 dell'allegato II A,
 - 2) (al valore ⊠ limite ⊠ di emissione diffusa + 5) per tutti gli altri impianti.
- <u>cd</u>) La conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

↓ 1999/13/CE articolo 8 (adattato)

Parte 6

<u>Controll±o</u> ⊠ <u>delle emissioni</u> ⊠

- <u>1.2.</u> Gli Stati membri assicurano che <u>iI</u> canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico, ⊠ sono ⊠ siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.
- <u>23</u>. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre ⊠ valori di misurazione ⊠ letture durante ogni misurazione.
- <u>34</u>. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.



Parte 7 ALLEGATO III

Piano di gestione dei solventi

1. Introduzione

Il presente allegato contiene lince guida per la realizzazione di un piano di gestione dei solventi: presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il bilancio di massa (punto 3) nonché indicazioni sui requisiti di verifica della conformità (punto 4).

12. Principi

Il piano di gestione dei solventi ⊠ serve a ⊠ ha gli obiettivi seguenti:

- <u>ai</u>) verificare la conformità come specificato all'articolo <u>57</u> <u>9, paragrafo 1</u>;
- bii) individuare le future opzioni di riduzione;

23. Definizioni

Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.

Input di solventi organici (I):

- La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
- I2 La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi_come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.)

Output di solventi organici (O):

- O1 Emissioni negli scarichi gassosi.
- O2 Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del easo, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
- O3 La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
- O4 Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
- O5 Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8).
- O6 Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.

- O7 Solventi organici o solventi organici contenuti in ⋈ preparati ⋈ che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.
- O8 Solventi organici contenuti in preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7.
- O9 Solventi organici scaricati in altro modo.
- <u>43</u>. Linee guida sull'uso

 ⇒ Uso

 del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità.

L'uso del piano di gestione dei solventi ☒ è ☒ sarà determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:

- <u>v¥</u>erifica della conformità rispetto all'opzione ⊠ al sistema ⊠ di riduzione ⊠ stabilito nella ⊠ <u>parte 5 allegato II B</u>, con un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato <u>nelle parti 2 e</u> 3 nell'allegato II A.
 - <u>Per per</u> tutte le attività che ⊠ utilizzano il sistema di riduzione stabilito nella ⊠ <u>applicano parte 5, l'allegato II B</u> il piano di gestione dei solventi⊠ è ⊠ <u>deve essere</u> elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo può <u>essere</u> è ⇔ calcolato secondo la formula seguente:

$$C = I1 - O8$$

In parallelo is si determinano is si devono anche determinare le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione bersaglio ogni anno.

<u>Per per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato <u>nelle parti 2 e 3 nell'allegato II A</u>,il piano di gestione dei solventi ⊠ è ⟨ deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni (E). Le emissioni ⇒ sono ⇔ possono essere calcolate con la formula seguente:</u>

$$E = F + O1$$

<u>Dovedove</u> F è l'emissione diffusa quale definita <u>alla lettera b, punto i)al punto ii).</u> <u>lettera a)</u>. Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.

- <u>Per</u> per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo <u>54</u>, paragrafo <u>6</u>, lettera <u>b</u>), <u>punto ii</u>), il piano di gestione dei solventi ⊠ è ⟨ deve essere ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra ⊠ è ⟨ va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti <u>delle parti 2, 3 e 5</u> <u>dell'allegato II</u>.
- <u>bii</u>) Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori ⊠ limite ⊠ di emissione diffusa della parte 2 dell'allegato II A:
 - <u>ia</u>) *Metodologia*

L'emissione diffusa \Rightarrow è \Leftarrow può essere calcolata secondo \boxtimes una delle \boxtimes seguent<u>ei</u> formulae; \doteq

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

oppure

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

 \boxtimes F \boxtimes Questa quantità può essere \Rightarrow è \Leftrightarrow determinata \boxtimes sia \boxtimes mediante misurazioni dirette delle quantità \boxtimes sia mediante \boxtimes Alternativamente, si può effettuare \boxtimes un metodo o \boxtimes un calcolo equivalente eon altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.

Il valore ⊠ limite ⊠ di emissione diffusa è espresso in percentuale dell'input, che ⇒ è ⇔ può essere calcolato con la seguente formula:

$$I = I1 + I2$$

<u>iib</u>) *Frequenza*

La determinazione delle emissioni diffuse ⇒ è ← può essere effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.


↓ 1999/13/CE articolo 9 (adattato)

Parte 8

- ☑ Valutazione della ☑ <u>c€</u>onformità ai valori limite di emissione ☑ negli scarichi gassosi ☑
- 13. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se:
- a) nessuna delle medie ⊠ aritmetiche di tutte le letture valide prese durante un qualsiasi periodo di 24 ore di esercizio di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature ⟨□, nel corso di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione, e
- b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.
- <u>24</u>. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo:
- a) la media di tutt<u>ei</u> ⊠ i valori di misurazione ⊠ le letture non supera i valori limite di emissione €
- b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.

<u>35</u>. La conformità alle disposizioni <u>della parte 4 dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nella parte 2 nell'allegato II A.</u>

4.1 Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.



ALLEGATO VIII

🗵 Disposizioni tecniche relative agli impianti che producono biossido di titanio

Parte 1

☑ Valori limite di emissione per le emissioni nell'acqua ☑

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

- <u>1.a)</u> searichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino

 Nel caso di impianti che utilizzano

 il procedimento al solfato

 (come media annuale)

 :
- -i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a ⇒ 550 ← 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titano prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);
- 2.b) searichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino \boxtimes Nel caso di impianti che utilizzano \boxtimes il procedimento \boxtimes con cloruro \boxtimes di eloro \boxtimes (come media annuale) \boxtimes :
- i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

- (a) = 130 kg ☒ di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto ☒ se si utilizza rutilio naturale,
- (b)= 228 kg ☒ di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto ☒ se si utilizza rutilio sintetico,
- (c)—450
 330 ← kg 🖾 di cloruro per tonnellata di biossido di titanio prodotto 🏖 si utilizza "slag".
- 3. Nel caso di stabilimenti che utilizzino

 Per impianti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano

 più di un tipo di minerale, i valori

 limite di emissione di cui al punto 2

 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

◆ 78/176/CEE (adattato)

Parte 2 ALLEGATO II

A. Controllo dei rifiuti

Le operazioni di eliminazione saranno integrate da 1. un controllo della quantità, della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano soddisfatte;

- <u>12</u>. Prove di tossicità acuta ⊠ saranno effettuate ⊠ su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton, e di preferenza, sulle specie che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).
- ≥ 2. Tassi di mortalità massimi risultanti dalle prove di cui al punto 1, ≥ <u>Da tali prove non deve</u> risultare, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell'effluente di 1/5 000:
- un tasso di mortalità superiore al 20%, a) per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata ⊠: mortalità del 20% ⊠,
- <u>-b)</u> <u>una mortalità più elevata di quella riseontrata in un gruppo di controllo,</u> per quanto riguarda le larve ⊠ delle specie esaminate: ဩ, una mortalità piè elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo.

B. Sorveglianza e controllo dell'ambiente interessato

I. In caso di scarico in acque dolci o in mare, o in caso di immersione, il controllo riguarda i tre punti seguenti: colonna d'acqua, materia vivente e sedimenti. Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l'evoluzione degli ambienti interessati.

H controllo riguardera in particolare:
1. il valore del pH;
2. l'ossigeno disciolto;
3. la trasparenza dell'acqua;
4. gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione;
5. i metalli tossici presenti nell'acqua, nei solidi in sospensione, nei sedimenti e accumulati negli
organismi bentonici e pelagici selezionati;
6. la varietà e l'abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna.
II. In caso di stoccaggio, scarico o iniezione, il controllo comprenderà in particolare: 1. prove per
verificare l'assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterrance. Queste
prove devono analizzare tra l'altro:
- l'acidità,
- il tenore di ferro (disciolto e in sospensione)
- il tenore di calcio,
-eventualmente, la concentrazione di metalli tossici (disciolti e in sospensione);
2. ove occorra, prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo;
3. una valutazione generale dell'ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico, di stoccaggio
o di iniezione.

▶ 1999/13/CE articolo 2 (adattato)⊃ Consiglio

Parte 3

☒ Valori limite di emissione nell'atmosfera **☒**

<u>131</u>.

I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a


condizioni standard una temperatura di 273,15 K

d

ad

una pressione di 101,3 kPa

1



Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni:

a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

<u>2.i</u>) per quanto riguarda \boxtimes Per \boxtimes le polveri general sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/ $\underline{\mathrm{Nn}}$ m³ \Longrightarrow come media oraria \leftrightarrows (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/nm3 (2) per tutte le altre fonti(3);

- 3.ii) per quanto riguarda l'SO* → Per ← I'anidride solforosa e solforica gassosa, compresi gli acidi vescicolari ← → calcolati come SO₂ equivalente ← proveniente dalla digestione e dalla ealeinazione nella produzione del biossido di titanio, gli searichi sono ridotti entro il 1º gennaio 1995 ad un valore non superiore a
- iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari:
- <u>b)iv)</u> gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nmm³

 ⇒ come media oraria ⇔ ⊠ per gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi ⊠ SOx calcolati come SO2 equivalente (1);
- v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SO_n;
- $\underline{4.b}$ \boxtimes Per il cloro \boxtimes nel caso di \boxtimes impianti \boxtimes stabilimenti industriali esistenti che utilizzano il procedimento \boxtimes con cloruro \boxtimes al eloro:
- i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm3 (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm3 (2) per tutte le altri fonti (3);
- ii) per quanto riguarda il eloro, gli searichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad una concentrazione
- (a) ≤ 5 mg/Nm³ come ≤ media giornaliera non superiore a 5 mg/nm³ (4) e
- (b) comunque in ogni momento non superiore a $40 \boxtimes \text{mg/Nm}^3$ in ogni momento $\boxtimes \frac{\text{mg/ng}^3}{\text{mg/ng}^3}$.

- 2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.
- 3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SOx nell'atmosfera è esposta in allegato.

lack	82/883/CEE (adattato)

Parte 4 ALLEGATO II

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO O IMMERSIONE NELLE ACQUE MARINE

(estuari, eoste, mare aperto)

Compartimenti	Parametri la cui det	erminazione è	Frequenza	Metodi di misurazione
	obbligatoria	facoltativa	annua minima dei campionam enti e delle analisi	di riferimento
Colonna d'aequa Aequa marina non filtrata	Temperatura (°C)		3	Termometria Misurazione da eseguirsi in situ al momento del eampionamento
	Salinità (%)		₹	Conduttometria
	pH (unità pH)		3	Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del eampionamento
	O2 disciolto (mg/O2 disciolti/l)		3	- Metodo di Winkler - Metodo elettrochimico

_

Per le sostanze eleneate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

	1		
Torbidità (mg solidi/l) oppure Materie in sospensione (mg/l)		3	Per torbidità: Torbidimetria Per materie in sospensione: gravimetria Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm di porosità, essiceazione a 105 °C e pesatura Centrifugazion e (tempo minimo 5 minuti, accelerazione media 2 800- 3 200 g), essiceazione a 105 °C e pesatura
Fe (disciolto e in sospensione) (mg/l)		3	Dopo preparazione appropriata del campione; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare
	Cr, Cd totale, Hg totale (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare

	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn	3≠	Spettrometria ad assorbimento atomico
		(mg/l)		
		Cu, Pb (mg/l)	3	- Spettrometria ad assorbimento
		(8/)		atomico
				- Polarografia
Acqua marina filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm -	Fe disciolto (mg/l)		3	Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
				Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		(mg/l)		
		Cu, Pb	3	- Spettrometria
		(mg/l)		assorbimento atomico
				- Polarografia

.

Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 µm	Fe totale (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico Polarografia
	Ossidi idratati e idrossidi di ferro (mg Fe/l)		3	Estrazione del campione in ambiente acido appropriato; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolare
				Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo

			T	
Sedimenti Nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie	Ti, Fe totali (mg/kg materie seeche)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materic secche)	+	Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua, previa opportuna preparazione del campione (mineralizzazione per via umida o secea e depurazione). I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata classe
	Ossidi idratati e		1	granulometrica Metodi analoghi a quelli
	idrossidi di ferro		*	utilizzati per le misurazioni nella
	(mg Fe/kg)			colonna d'acqua

Organismi	Ti Cr Ec Ni 7:-	V Mn C	1	Cnattromatria ad
Organismi	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn,	V, Mn, Cu,	1	Spettrometria ad
viventi	Pb	Cd, Hg		assorbimento atomico,
Chasia	(ma/lra naga	(ma/lra naga		previa opportuna
Specie	(mg/kg peso	(mg/kg peso		preparazione del
rappresentative	umido e secco)	umido e		campione composito di
del luogo:		secco)		earni macinate
				(mineralizzazione per
pesci e				via umida o secca c
invertebrati				depurazione).
bentonici o				
altre specie				- Per i pesei, si
appropriate *				cereano 1
				metalli sul
				tessuto
				muscolare o su
				altri organi
				appropriati; il
				campione deve
				essere
				composto di
				almeno 10
				individui
				- Per i molluschi
				e i crostacci, si
				ecreano i
				metalli nella
				earne; il
				eampione deve
				essere
				composto di
				almeno-50
				individui
Fauna	Varietà e		1	Cernita qualitativa e
bentonica	abbondanza			quantitativa delle specie
	relativa			rappresentative indicanti
				il numero di individui
				per specie, densità,
				dominanza

-

Specie rappresentative del luogo di scarico, determinate in particolare in funzione della loro sensibilità a eventuali fenomeni di bioaccumulazione, come: Mytilus edulis, Crangon erangon, passera pianuzza, passera di mare, merluzzo, sgombro, triglia, aringa, sogliola (o un'altra specie bentonica appropriata).

Fauna planetonica		Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
Flora		Varietà e abbondanza relativa	‡	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
In particolare pesci	Presenza di lesioni anatomopatologie he nei pesci		‡	Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative, prese per l'analisi chimica

ALLEGATO III

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI

Compartimenti	Parametri la cui det	erminazione è	Frequenza	Metodi di misurazione
	obbligatoria	facoltativa	minima dei eampionam enti e delle analisi	ai menmento
Colonna d'acqua [†] Acqua dolce non filtrata	Temperatura (°C)		3	Termometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del eampionamento
	Conduttività a 20 °C (μS cm−1)		3	Misurazione elettrometrica
	pH (unità pH)		3	Elettrometria Misurazione da eseguirsi in situ al momento del eampionamento
	O2 disciolto (mg/O2 disciolti/l)		3	- Metodo di Winkler - Metodo elettrochimico

I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno e, se possibile, a 50 em dalla superficie dell'acqua.

	Torbidità	3	Per torbidità:
			Torbidimetria
	(mg solidi/l) o		
	Materie in		Per materie in
	sospensione		sospensione gravimetria
	(mg/1)		 Filtrazione su
			membrana
			filtrante di
			0,45 μm di
			porosità,
			essiceazione a
			105 °C e
			pesatura
			— Centrifugazion
			e (tempo
			minimo 5
			minuti,
			accelerazione
			media 2 800-
			3 200 g),
			essiceazione a
			105 °C e
			pesatura
Acqua dolce	Fe (disciolto e in	3	Dopo preparazione
non-filtrata	sospensione)		appropriata del
non murata	sospensione)		campione; dosaggio
	(mg/l)		
	(****5/**)		mediante spettrometria ad assorbimento
			atomico e
			spettrofotometria ad
			assorbimento
			molecolare

-

5381/09 arb/ARB/gm 16 ALLEGATO VIII DG I

Per le sostanze eleneate nella eolonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

		Cr, Cd totale, Hg totale (mg/l)	3	- Spettrometria ad assorbimento atomico - Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare
	Ti (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	- Spettrometria ad assorbimento atomico - Polarografia
Acqua dolce filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 µm +-	Fe disciolto (mg/l)		3	Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare
		Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	- Assorbimento atomico Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare

_

Per le sostanze elencate nella colonna «Parametri» gli Stati membri possono analizzare l'acqua non filtrata oppure l'acqua filtrate.

		Ti, V, Mn, Ni, Sn	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		(mg/l)		
		Cu, Pb (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
				- Polarografia
Solidi in sospensione trattenuti da membrana	Fe (mg/l)	Cr, Cd, Hg (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
filtrante di porosità 0,45 μm				- Spettrofotometr ia ad assorbimento molecolare
		Ti, V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
		Cu, Pb (mg/l)	3	Spettrometria ad assorbimento atomico
				- Polarografia

	Ossidi idratati e idrossidi di ferro (mg Fe/l)		3	Estrazione del campione in ambiente acido appropriato; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolare Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo
Sedimenti Nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie	Ti, Fe (mg/kg materie seeche)	V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb (mg/kg materie seeche)	+	Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d'acqua, previa opportuna preparazione del campione (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione). I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata elasse granulometrica
	Ossidi idratati e idrossidi di ferro (mg Fe/kg)		+	Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella eolonna d'acqua

Organismi viventi Specie rappresentative del luogo	Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb (mg/kg peso umido e secco)	V, Mn, Cu, Cd, Hg (mg/kg peso umido e secco)	1	Spettrometria ad assorbimento atomico, previa opportuna preparazione del eampione composito di earni macinate (mineralizzazione per via umida o secca e depurazione). — Per i pesei, si eereano i metalli sul tessuto muscolare o su altri organi appropriati; il eampione deve essere composto di almeno 10 individui — Per i molluschi e i erostacei, si eereano i metalli nella earne; il eampione deve essere composto di almeno 10 individui
Fauna bentonica	Varietà e abbondanza relativa		<u>‡</u>	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti
	relativa			il numero di individui per specie, densità, dominanza

Fauna planetonica	Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
Flora	Varietà e abbondanza relativa	1	Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie, densità, dominanza
In particolare pesci	Presenza di lesioni anatomopato logiche nei pesci	1	Ispezione ottica dei eampioni delle specie rappresentative, prese per l'analisi chimica

- ≥ 1. La colonna d'acqua è controllata almeno tre volte all'anno, mediante controllo dell'acqua non filtrata o dell'acqua filtrata, attraverso la determinazione dei seguenti parametri: <
- in caso di controllo dell'acqua non filtrata: temperatura, salinità o conduttività a 20°C, pH,
 O₂ disciolto, torbidità o materie in sospensione, Fe disciolto e in sospensione, Ti;
- - ⊠ i) nell'acqua filtrata attraverso una membrana filtrante di porosità 0,45 μm: Fe disciolto; ⊠
 - ⊠ ii) nei solidi in sospensione trattenuti nella membrana filtrante di porosità 0,45 μm: Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro. ⊠
- ≥ 2. I sedimenti sono controllati almeno una volta l'anno raccogliendo campioni nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie e attraverso la determinazione dei parametri che seguono in tali campioni: Ti, Fe, ossidi idratati e idrossidi di ferro. <
- ☒ 3. Gli organismi viventi sono controllati almeno una volta l'anno determinando la concentrazione delle sostanze che seguono nelle specie rappresentative del substrato: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, e determinando la varietà e l'abbondanza relativa della fauna bentonica, nonché la presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci. ☒
- ≥ 4. Nel corso di operazioni di campionamento che si succedono, il campionamento è effettuato negli stessi luoghi, alla stessa profondità e alle medesime condizioni. <


↓ nuovo

Parte 5

Controllo delle emissioni

Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il controllo senza soluzione di continuità:

- a) del SO_2 proveniente da impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi in impianti che utilizzano il procedimento al solfato
- b) il cloro proveniente da impianti che utilizzano il procedimento con cloruro
- c) polvere provenienti dalle fonti principali.



ALLEGATO I

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: SCARICO NELL'ATMOSFERA

Compartimen ti	Parametri determina: obbligatoria		Frequenza annua minima dei eampionamenti e delle analisi	Osservazioni
Atmosfera	Diossido di zolfo (SO₂)¹ Cloro²	Polveri	Di continuo	1. Regione in cui esiste una rete di sorveglianza dell'inquinamento atmosferico che abbia almeno una stazione vicino al luogo di produzione, rappresentativa dell'inquinamento proveniente da tale luogo

_

Se il processo di produzione impiegato è il procedimento al solfato.

Da prendere in considerazione quando la tecnologia delle misurazioni permetterà una misurazione appropriata e se il processo di produzione impiegato è il procedimento al eloro.

121 2. Regione priva di una rete di sorveglianza Misura dei quantitativi totali degli scarichi gassosi emessi dal luogo di produzione. Nel caso di più fonti di scarico provenienti da uno stesso luogo, si può prevedere la misura sequenziale per questi scarichi. Il metodo di misurazione di riferimento per l'anidride solforosa è quello figurante nell'allegato III della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30)

¹ I dati devono essere sufficientemente rappresentativi e significativi.

_

ALLEGATO IV

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: STOCCAGGIO E DEPOSITO DEL SUOLO

Compartimenti	Parametr determina obbligatoria	Frequenza annua minima dei campionam enti e delle analisi	Metodi di misurazione di riferimento
1. Acque superficiali non filtrate intorno all'area nella zona influenzata del deposito e in un punto esterno a questo zona 1223	pH (unità pH)	+	Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del eampionamento
2. Acque sotterrance non filtrate intorno all'area di deposito, compresi eventualmente i punti di affioramento ⁴⁵	SO ₄ 6 (mg/l)	1	1. Gravimetria 2. Complessometria con EDTA 3. Spettrofotometria ad assorbimento molecolare

5381/09 arb/ARB/gm 26 ALLEGATO VIII DG I

_

^{1 &}lt;u>Leampionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno.</u>

Nell'ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterrance si farà particolarmente attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall'area di stoccaggio dei rifiuti.

³ I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno e, se possibile, a 50 cm dalla superficie dell'acqua.

⁴ I campionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell'anno.

Nell'ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterrance si farà particolarmente attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall'area di stoccaggio dei rifiuti.

Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

T: 1	X7 X4 XI	1	S 44 4 : 1
Ti	V, Mn, Ni, Zn	1	Spettrometria ad assorbimento atomico
(mg/l)			assoronnento atonneo
	(mg/1)		
Fe ²	Cr	1	- 4. Spettrometria ad
(/1)	(/1)		assorbimento
(mg/l)	(mg/l)		atomico
			- 5. Spettrofotometria
			ad assorbimento
			molecolare
Ca		1	- 6. Spettrometria ad
			assorbimento
(mg/l)			atomico
			- 7. Complessometria
	Cu, Pb	1	- 8. Spettrometria ad
	(/1)		assorbimento
	(mg/l)		atomico
			- 9. Polarografia
€l³		1	Titrimetria (metodo di Mohr)
(mg/l)			

5381/09 arb/ARB/gm 27 ALLEGATO VIII DG I

Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

² Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione).

Determinazione obbligatoria nel easo in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

Ambiente nel	Ispezione	 1	Metodi seelti sotto la
luogo di	ottica relativa:		responsabilità dello Stato
stoccaggio e di			membro
deposito	- alla		
	topog		
	rafia		
	€		
	gestio		
	ne		
	dell'a		
	rea		
	- agli		
	effetti		
	sul		
	sottos		
	uolo		
	- ccolo		
	gia		
	dell'a		
	rea:		
	Tou.		

ALLEGATO V

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: INIEZIONE NEL SUOLO

Compartimen ti	Paramet determin		Frequenza annua minima	Metodi di misurazione di riferimento
	obbligatoria	facoltativa	dei eampionamenti e delle analisi	
1. Acque superficiali interno al luogo di iniezione, nella zona influenzata dall'iniezione	pH (unità pH)		1	Elettrometria — Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento
2. Acque sotterrance sotto e interno al luogo di iniezione, compresi i punti di affioramento	SO ₄ [‡] (mg/l)		1	- Gravimetria - Complessometria con EDTA - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare
	Ti ² (mg/l)	V, Mn, Ni, Zn (mg/l)	+	Spettrometria ad assorbimento atomico
	Fe ² (mg/l)	Cr (mg/l)	1	- Spettrometria ad assorbimento atomico - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare

5381/09 arb/ARB/gm 29 ALLEGATO VIII DG I

Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al solfato.

Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione (materiali in sospensione):

	Ca (mg/l)		1	Spettrometria ad assorbimento atomico
				- Complessometria
		Cu, Pb (mg/l)	1	Spettrometria ad assorbimento atomico
				- Polarografia
	Cl ⁺ (mg/l)		+	Titrimetria (metodo di Mohr)
Ambiente	Stabilità del suolo		+	Controllo fotografico e topografico
Topografia	Permeabilità		1	Prove di pompaggio
	Porosità			Diagrafie di trivellazione

-

Determinazione obbligatoria nel easo di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro.

♦ 78/176/CEE

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4.5 E 6

A. CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA:

- 1. Quantitativo totale e composizione media della sostanza (esempio: annualmente).
- 2. Forma (per esempio: solida, fangosa, liquida o gassosa).
- 3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno) e biologiche.
- 4 Tossicità
- 5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.
- 6. Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti.
- 7. Sensibilità ai cambiamenti fisici, chimici e biochimici, e interazione nell'ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche.
- 8. Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacci, ecc.).

B. CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI IMMERSIONE O DI SCARICO E METODI DI ELIMINAZIONE

- 1. Ubicazione (ad esempio: coordinate della zona di immersione o di scarico, profondità e distanza dalle eoste), ubicazione rispetto ad altre aree (ad esempio: zone amene, vivai e zone di pesca, altre risorse utilizzabili).
- 2. Entità dello scarico in un periodo determinato (per esempio: quantità per giorno, settimana, mese).
- 3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.
- 4. Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto, in particolare velocità della nave.
- 5. Caratteristiche di dispersione (esempio: effetti delle correnti, delle marce e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale).
- 6. Caratteristiche dell'acqua (quali temperature, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: in particolare ossigeno disciolto (DO), richiesta chimica di ossigeno (COD), richiesta biochimica di ossigeno (BOD), presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca, di sostanze in sospensione, di altre sostanze nutritive, produttività biologiche dell'acqua).
- 7. Caratteristiche del fondale (quali topografia, caratteristiche geochimiche e geologiche, produttività biologica).
- 8. Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata (rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico).

- C. CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI SCARICO, DI STOCCACGIO O DI INIEZIONE E METODI DI ELIMINAZIONE:
- 1. Ubicazione;
- 2. Caratteristiche delle zone adiacenti.
- 3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.
- 4. Caratteristiche dei sistemi di scarico, di stoccaggio e di iniezione, inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'atmosfera.

ALLEGATO II

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE

A. CONTROLLO DEI RIFIUTI

Le operazioni di eliminazione saranno integrate da:

1. un controllo della quantità, della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano soddisfatte:

2. prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi, crostacci, pesci e planeton, e, di preferenza, sulle specie che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (Artemia salina).

Da tali prove non deve risultare, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell'effluente di 1/5 000:


- un tasso di mortalità superiore al 20%, per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata;

 una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo, per quanto riguarda le larve.

B. SORVECLIANZA E CONTROLLO DELL'AMBIENTE INTERESSATO

I. In caso di scarico in acque dolci o in mare, o in caso di immersione, il controllo riguarda i tre punti seguenti: colonna d'acqua, materia vivente e sedimenti. Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l'evoluzione degli ambienti interessati.

Il controllo riguarderà in particolare:
1. il-valore del pH;
2. l'ossigeno disciolto;
3. la trasparenza dell'acqua;
4. gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione;
5. i metalli tossici presenti nell'acqua, nei solidi in sospensione, nei sedimenti e accumulati negli
organismi bentonici e pelagici selezionati;
6. la varietà e l'abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna.
H. In caso di stoccaggio, scarico o iniezione, il controllo comprenderà in particolare:
1. prove per verificare l'assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque
sotterrance. Queste prove devono analizzare tra l'altro:
- l'acidità,
- il tenore di ferro (disciolto e in sospensione),
- il tenore di calcio,
- eventualmente, la concentrazione di metalli tossici (disciolti e in sospensione);
2. ove occorra, prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo;
3. una valutazione generale dell'ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico, di stoccaggio
o di iniezione.



ALLEGATO

Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SO*

Le quantità di SO₂, di SO₂ e di acidi vescicolari espresse in SO₂ equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO₂-SO₂ misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO₂-SO₂ devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

仓

ALLEGATO IX

Parte A

Direttive abrogate e loro successive modifiche

(previste all'articolo 72)

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio

(GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19)

Direttiva 83/29/CEE del Consiglio

(GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28)

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio

(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio

(GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11)

Direttiva 2008/1/CE del Consiglio (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

esclusivamente l'allegato I, lettera b)

esclusivamente l'allegato III, punto 34

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio

(GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87)

esclusivamente l'articolo 4 e l'allegato II

esclusivamente l'articolo 26

esclusivamente l'allegato III, punto 61

esclusivamente l'articolo 21, paragrafo 2

esclusivamente l'allegato I, punto 17

esclusivamente l'articolo 13, paragrafo 1

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1)

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368)

esclusivamente l'allegato, parte B, punto 2

Parte B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 72)

Direttiva	Termine per il recepimento	Termini per l'applicazione
78/176/CE	25 febbraio 1979	
82/883/CE	31 dicembre 1984	
92/112/CE	15 giugno 1993	
96/61/CE	30 ottobre 1999	
1999/13/CE	1° aprile 2001	
2000/76/CE	28 dicembre 2000	28 dicembre 2002
		28 dicembre 2005

2001/80/CE	27 novembre 2002	27 novembre 2004
2003/35/CE	25 giugno 2005	
2003/87/CE	31 dicembre 2003	

ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Direttiva 78/176/CEE	Direttiva 82/883/CEE	Direttiva 92/112/CEE	Direttiva 2008/1/CE	Direttiva 1999/13/CE	Direttiva 2000/76/CE	Direttiva 2001/80/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1, primo paragrafo		Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 2, paragrafo 2				Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)					Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 23
Articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)							
Articolo 2							Articolo 62
Articolo 3							Articolo 12, punti 4) e 5)
Articolo 4			Articolo 4	Articolo 3, frase introduttiva e paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1		Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

-	-	ļ	 	 	Articolo 5
Articolo 5					Articolo 12, punti 4) e 5)
Articolo 6					Articolo 12, punti 4) e 5)
Articolo 7, paragrafo 1					Articoli 65, paragrafo 1, e 65, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafí 2 e 3					1
			 	 	Articolo 65, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 1					Articolo 63, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2					Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9					
Articolo 10					
Articolo 11					Articolo 13

DGI

Articolo 12							
Articolo 13, paragrafo 1							Articolo 67
Articolo 13, paragrafí 2, 3 e 4							1
Articolo 14							1
Articolo 15	Articolo 14	Articolo 12	Articolo 21	Articolo 15	Articolo 21	Articolo 18, paragrafí 1 e 3	Articolo 71
Articolo 16	Articolo 15	Articolo 13	Articolo 23	Articolo 17	Articolo 23	Articolo 20	Articolo 75
Allegato I							
Allegato II A frase introduttiva e punto 1							
Allegato II A punto 2							Allegato VIII, parte 2
Allegato II B							-
	Articolo 2						-
	Articolo 3						1

					Articolo 11, paragrafi 2 e 3	
Articolo 69, paragrafo 2					 	
Articolo 69, paragrafo 1		Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1	
Articolo 69					Articolo 10	
					Articolo 9	
					Articolo 8	
					Articolo 7	
1					Articolo 6	
-					Articolo 5	
Articolo 65, paragrafo 4	1			-	 !	1
					Articolo 4, paragrafi 3 e 4	
Allegato VIII, parte 4					Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 65, paragrafo 3					Articolo 4, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2, primo comma	

DGI

Articolo 12				-
Articolo 13				1
Allegato I				1
Allegato II				Allegato VIII, parte 4
Allegato III				Allegato VIII, parte 4
Allegato IV				-
Allegato V				
	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva			1
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva e primo trattino			1
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino			Articolo 62, paragrafo 2
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino e articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino			Articolo 62, paragrafo 4

5381/09 ALLEGATO X

	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quarto, quinto, sesto e settimo trattino			!
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva e primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino			!
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino			Articolo 62, paragrafo 3
	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c),			1
	Articolo 2, paragrafo 2			-
	Articolo 3			Articolo 62
	Articolo 4			Articolo 62
	Articolo 5			-
	Articolo 6, primo paragrafo, frase introduttiva			Articolo 63, paragrafo 1
	Articolo 6, primo paragrafo, lettera a)			Allegato VIII, parte 1, punto 1)

	Articolo 6, primo paragrafo, lettera b)			Allegato VIII, parte 1, punto 2)
	Articolo 6, secondo paragrafo			Allegato VIII, parte 1, punto 3)
	Articolo 7			-
	Articolo 8			-
	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva			Articolo 64, paragrafo 2
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva			
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a, punto i)			Allegato VIII, parte 3, punto 2)
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)			Allegato VIII, parte 3, punto 3), frase introduttiva, e punto 3), lettera a)
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii)			Articolo 64, paragrafo 1
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv)			Allegato VIII, parte 3, punto 3), lettera b)

	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto v)					ı
	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)					Allegato VIII, parte 3, punto 4)
	Articolo 9, paragrafi 2 e 3					i
	Articolo 10					Articolo 65
	Articolo 11					Articolo 12, punti 4) e 5)
	Allegato					
		Articolo 2, frase introduttiva				Articolo 3, frase introduttiva
		Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 14			Articolo 3, paragrafo 1
		Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 1			Articolo 3, paragrafo 3
		Articolo 2, paragrafo 4				
		Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 9	Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 4
		Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 13	Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 2, paragrafo 3, prima parte	Articolo 3, paragrafo 5
		Articolo 2, paragrafo 7				Articolo 3, paragrafo 6

DGI

Articolo 3, paragrafo 9			Articolo 2, paragrafo 11, primo comma e primo, secondo e terzo trattino		
Articolo 21, paragrafo 3			Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), secondo comma		
Articolo 3, paragrafo 8			Articolo 2, paragrafo 10, lettera b), primo comma		
-			Articolo 2, paragrafo 10, lettera a)		
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	 			 	-
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma			Articolo 2, paragrafo 9, seconda frase		
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 12	Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 9, prima frase		
Articolo 66		Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 8		

			Articolo 2, paragrafo 13				Articolo 3, paragrafo 11
			Articolo 2, paragrafo 14				Articolo 3, paragrafo 12
1	-	1	ı	I	1	1	Articolo 3, paragrafi 13, 14, 15, 16 e 17
			Articolo 3, primo comma, frase introduttiva				Articolo 12, frase introduttiva
			Articolo 3, primo comma, lettera a)				Articolo 12, paragrafí 1 e 2
			Articolo 3, primo comma, lettera b)				Articolo 12, paragrafo
			Articolo 3, primo comma, lettera c)				Articolo 12, paragrafí 4 e 5
			Articolo 3, primo comma, lettera d)				Articolo 12, paragrafo 6

	agrafo		agrafi 1	agrafi 3	agrafo ma	agrafo tiva	agrafo
Articolo 12, paragrafo 7	Articolo 12, paragrafo 8		Articolo 73, paragrafi 1 e 2	Articolo 73, paragrafi 3 e 4	Articolo 71. paragrafo 1, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, primo comma, lettera e)	Articolo 3, primo comma, lettera f)	Articolo 3, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino
				-			
				-			

		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
1	-	1	1	1	-	Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)

			Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera i)
			Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, nono trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera j)
		_	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino				Articolo 13, paragrafo 1, lettera k)
			Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma				Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
			Articolo 6, paragrafo 2				Articolo 13, paragrafo 2
1	-	-	-	-		-	Articolo 14
			Articolo 7				Articolo 6, paragrafo 2
			Articolo 8, primo paragrafo		Articolo 4, paragrafo 3		Articolo 6, paragrafo 1
			Articolo 8, secondo paragrafo				-
			Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase				Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

		Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase				1
		Articolo 9, paragrafo 2				Articolo 6, paragrafo 3
		Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, prima				Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva e lettere a) e b)
		Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, terza frase				Articolo 15, paragrafo 2
1	1	ı	ı	1	1	Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5
		Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma				1
		Articolo 9, paragrafo 3, terzo comma				Articolo 10, paragrafo 1
		Articolo 9, paragrafo 3, quarto comma				Articolo 10, paragrafo 2
		Articolo 9, paragrafo 3, quinto comma				Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)				Articolo 9, paragrafo 5, primo comma			
Articolo 17	1	1	1	-	1	1	
Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e paragrafí 4 e 5				-		i	
Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma							
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera f)				Articolo 9, paragrafo 4, seconda frase			
Articolo 16, paragrafo 3, primo comma				Articolo 9, paragrafo 4, seconda parte della prima frase			
Articolo 16, paragrafo 2, primo comma				Articolo 9, paragrafo 4, prima parte della prima frase			
Articolo 10, paragrafo 4				Articolo 9, paragrafo 3, sesto comma			

ı	ı	1	ı	ı	1	ı	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)
			Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma				1
			Articolo 9, paragrafo 6, primo comma				Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)
			Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma				ı
			Articolo 9, paragrafo 7				-
			Articolo 9, paragrafo 8				Articoli 7 e 18, paragrafo 1
-	!	-			1	-	Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4
			Articolo 10				Articolo 19
			Articolo 11				Articolo 20
			Articolo 12, paragrafo 1				Articolo 21, paragrafo
			Articolo 12, paragrafo 2, prima frase				Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 23							
Articolo 22, paragrafo 4, lettera d)			-	-			
				Articolo 13, paragrafo 2, quarto trattino			
Articolo 22, paragrafo 4, lettera c)				Articolo 13, paragrafo 2, terzo trattino			
Articolo 22, paragrafo 4, lettera b)				Articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino			
Articolo 22, paragrafo 4, lettera a)				Articolo 13, paragrafo 2, primo trattino			
Articolo 22, paragrafo 4, frase introduttiva				Articolo 13, paragrafo 2, frase introduttiva			
Articolo 22, paragrafî 2 e 3	-	-	ı	-	l	I	I
Articolo 22, paragrafo 1				Articolo 13, paragrafo 1			
I				Articolo 12, paragrafo 2, terza frase			
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma				Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase			

da 2 a 7 Articolo 26, paragrafo 1, primo comma e lettere a) e b)
Articolo 25, paragrafi da 2 a 7
Articolo 25, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 8, punto 2) e Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 1, seconda parte della frase
Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase e articolo 25, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva
Articolo 25, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 24

	Articolo 15, paragrafo 1, terzo trattino				Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
1	!	1	1		Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma				Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma
1	I	ı	-	ı	Articolo 26, paragrafo 2
	Articolo 15, paragrafo 2				Articolo 26, paragrafo 3, lettera h)
	Articolo 15, paragrafo 4				Articolo 26, paragrafo 4
	Articolo 15, paragrafo 5				Articolo 26, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a e b)
	:				Articolo 26, paragrafo 3, lettere da c) a g)
	Articolo 15 bis, primo paragrafo				Articolo 27, paragrafo 1
	Articolo 15 bis, secondo paragrafo				Articolo 27, paragrafo 2

			Articolo 15 bis, terzo paragrafo				Articolo 27, paragrafo 3
			Articolo 15 bis, quarto e quinto paragrafo				Articolo 27, paragrafo 4
			Articolo 15 bis, sesto paragrafo				Articolo 27, paragrafo 5
			Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, prima frase e articolo 11, paragrafo 2			Articolo 67, paragrafo 1, primo comma
i	-	1	i	ł	-	i	Articolo 67, paragrafo 1, secondo comma
			Articolo 16, paragrafo 2, prima frase				Articolo 29, frase introduttiva
			Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase				i
			Articolo 16, paragrafo 3, prima frase	Articolo 11, paragrafo 1, seconda frase			Articolo 67, paragrafo 2
			Articolo 16, paragrafo 3, seconda frase				-
			Articolo 16, paragrafo 3, terza frase	Articolo 11, paragrafo 3			Articolo 67, paragrafo 3

			Articolo 16, paragrafo 4				1
-	-		-	-	-		Articolo 68
	l	1	I	ı	1	1	Articolo 29, lettere a e b)
				-	-		Articolo 30
			Articolo 17			Articolo 11	Articolo 28
			Articolo 18, paragrafo 1				1
			Articolo 18, paragrafo 2				Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma
			Articolo 19, paragrafi 2 e 3				1
			Articolo 20, paragrafí 1 e 2				-
			Articolo 20, paragrafo 3		Articolo 18	Articolo 17	Articolo 72
			Articolo 22	Articolo 16	Articolo 22	Articolo 19	Articolo 74
-			-	-	-	-	Articolo 2, paragrafo 1

			Allegato I, primo paragrafo della frase introduttiva				Articolo 2, paragrafo 2
			Allegato I, secondo paragrafo della frase introduttiva				Allegato I, primo comma della frase introduttiva
!		-		1	1	I	Allegato I, secondo e terzo comma della frase introduttiva
			Allegato I, punto 1				Allegato I, punto 1
			Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)				Allegato I, punti 2.1 – 2.5, lettera b)
1	ļ	1		1	-	-	Allegato I, punto 2.5, lettera c)
			Allegato I, punto 2.6				Allegato I, punto 2.6
			Allegato I, punto 3				Allegato I, punto 3
			Allegato I, punti 4.1 – 4.6				Allegato I, punti 4.1 – 4.6
-	1	1	-	1	-		Allegato I, punto 4.7

			Allegato I, punto 5, frase introduttiva				1
			Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)				Allegato I, punti 5.1 – 5.3, lettera b)
I	l	-	ı	1	1	1	Allegato I, punto 5.3, lettere da c) a e)
			Allegato I, punto 5.4				Allegato I, punto 5.4
			Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)				Allegato I, punto 6.1, lettere a) e b)
1	!		1	1	1	1	Allegato I, punto 6.1, lettera c)
			Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b)				Allegato I, punti 6.2 – 6.4, lettera b), punto ii)
1	!		1	1	1	1	Allegato I, punto 6.4, lettera b), punto iii)
			Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)				Allegato I, punti 6.4, lettera c) – 6.6, lettera c)
ļ	l	-	I	1	1	-	Allegato I, punto 6.6, lettera c), ultima frase

		Allegato I, punti 6.7 - 6.8				Allegato I, punti 6.7 - 6.8
ı	-	1	1	1	1	Allegato I, punti 6.9 e 6.10
		Allegato II				-
		Allegato III				Allegato II
 -		-	1	1	-	Allegato II, punto 13
		Allegato IV, frase introduttiva				Articolo 3, paragrafo 9
		Allegato IV, punti da 1 a 11				Allegato III
		Allegato IV, punto 12				-
		Allegato V, punto 1, lettera a)				Allegato IV, punto 1, lettera a)
						Allegato IV, punto 1, lettera b)
		Allegato V, punto 1, lettere b)-g)				Allegato IV, punto 1, lettere c)-h)
		Allegato V, punti da 2 a 5				Allegato IV, punti da 2 a 5

		Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 52, paragrafo 1
		Articolo 2, paragrafo 3		-
		Articolo 2, paragrafo 4		Articolo 58, paragrafo 1
		Articolo 2, paragrafo 8		Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma
		Articolo 2, paragrafo 10		Articolo 52, paragrafo 3
		Articolo 2, paragrafo 11		Articolo 52, paragrafo 2
		Articolo 2, paragrafo 12		Articolo 52, paragrafo 4
		Articolo 2, paragrafo 15		Articolo 52, paragrafo 5
		Articolo 2, paragrafo 16		Articolo 3, paragrafo 31
		Articolo 2, paragrafo 17		Articolo 3, paragrafo 32
		Articolo 2, paragrafo 18		Articolo 3, paragrafo 33
		Articolo 2, paragrafo 19		-
		Articolo 2, paragrafo 20		Articolo 3, paragrafo 34

		Articolo 2, paragrafo 21		Articolo 52, paragrafo 6
		Articolo 2, paragrafo 22		Articolo 52, paragrafo
		Articolo 2, paragrafo 23		Articolo 52, paragrafo 8
		Articolo 2, paragrafo 24		Articolo 52, paragrafo 9
		Articolo 2, paragrafo 25		Articolo 52, paragrafo 10
		Articolo 2, paragrafo 26		Articolo 52, paragrafo 11
		Articolo 2, paragrafo 27		-
		Articolo 2, paragrafo 28		Articolo 58, paragrafo 1
		Articolo 2, paragrafo 29		
		Articolo 2, paragrafo 30		Articolo 52, paragrafo 12
		Articolo 2, paragrafo 31		Allegato VII, parte 2, prima frase
				Allegato VIII, parte 3, punto
		Articolo 2, paragrafo 32		-

		Articolo 2, paragrafo 33		Articolo 52, paragrafo 13
		Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
		Articolo 4, paragraf1 da 1 a 3		Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma
		Articolo 4, paragrafo 4		Articolo 58, paragrafo 2
		Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 54, paragrafo 1, primo comma
		Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 54, paragrafo 1, lettere a) b)
		Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)		Articolo 54, paragrafo 2
		Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)		Articolo 54, paragrafo 3
		Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma		Articolo 54, paragrafo 4
		Articolo 5, paragrafo 4		
		Articolo 5, paragrafo 5		Articolo 54, paragrafo 6
		Articolo 5, paragrafo 6		Articolo 53

Allegato VII, parte 4, punto 1	Allegato VII, parte 4, punto 2	Articolo 54, paragrafo 5		Articolo 54, paragrafo	1		Articolo 59	
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 8, primo comma	Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 9	Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 5, paragrafí 11, 12 e 13	Articolo 6	Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva e primo, secondo, terzo e quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 1,

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1, frase introdutiva Articolo 57, primo comma, primo, comma, lettere a), b) e secondo e terzo trattino Articolo 6, paragrafo 1, frase introdutiva Articolo 7, primo comma, primo, frase introdutiva Articolo 6, paragrafo 1, frase introdutiva Articolo 7, primo comma, frase 1, frase introdutiva Articolo 8, paragrafo 1, frase introdutiva Articolo 9, paragrafo 1, frase introdutiva
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino Articolo 9 paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

		Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma		Allegato VII, parte 8, punto 4
		Articolo 9, paragrafo 2		Articolo 58, paragrafo
		Articolo 9, paragrafo 3		Allegato VII, parte 8, punto 1
		Articolo 9, paragrafo 4		Allegato VII, parte 8, punto 2
		Articolo 9, paragrafo 5		Allegato VII, parte 8, punto 3
		Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 9	Articolo 9, paragrafo 2
		Articolo 11, paragrafo 1, dalla terza alla sesta frase		1
		Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma		Articolo 60, paragrafo 1, primo comma
		Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma		Articolo 60, paragrafo 1, secondo comma
		Articolo 12, paragrafo 2		Articolo 60, paragrafo 2

	Articolo 12, paragrafo 3			Articolo 60, paragrafo 3
	Articolo 13, paragrafí 12 e 3			1
	Articolo 14	Articolo 19	Articolo 16	Articolo 70
	Allegato I, prima e seconda frase della frase introduttiva			Articolo 51
	Allegato I, terza frase della frase introduttiva e elenco delle attività			Allegato VII, parte 1
	Allegato II A, parte I			Allegato VII, parte 2
	Allegato II A, parte 2			Allegato VII, parte 3
	Allegato II A, parte II, ultima frase del paragrafo 6			I
	Allegato II B, punto 1, prima e seconda frase			Articolo 54, paragrafo 1, lettera b)

	Allegato II B, punto 1, terza frase		Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma
	Allegato II B, punto 2		Allegato VII, parte 5
	Allegato II B, punto 2, secondo comma, punto i) e tabella		!
	Allegato III, punto 1		1
	Allegato III, punto 2		Allegato VII, parte 7, punto 1
	Allegato III, punto 3		Allegato VII, parte 7, punto 2
	Allegato III, punto 4		Allegato VII, parte 7, punto 3
		Articolo 1, secondo paragrafo	
		Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 1, primo comma
		Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 38, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 26	Articolo 3, paragrafo 4, primo comma			
Articolo 3, paragrafo 25	Articolo 3, paragrafo 3			
	Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma			
Articolo 3, paragrafo 24	Articolo 3, paragrafo 2, primo comma			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto iv)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto viii)			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto iii)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii)			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto ii)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vi)			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), punto i)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a			
Articolo 38, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva			

Articolo 3, paragrafo 27	Articolo 38, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 38, paragrafo 1, secondo comma	Allegato VI, parte 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 28	Allegato VI, parte 1, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 29	Articolo 3, paragrafo 30	Articolo 39
					1			
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma	Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 7		Articolo 3, paragrafo 10	Articolo 3, paragrafo 13	Articolo 4, paragrafo 2
					1			
	agrafo 5,	agrafo 5, agrafo 5,	agrafo 5, agrafo 5, na agrafo 5,	agrafo 5, agrafo 5, agrafo 5, agrafo 6,	agrafo 5, agrafo 5, agrafo 5, agrafo 6, agrafo 6	Articolo 3, paragrafo 5, primo comma Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 3, paragrafo 6 ———————————————————————————————————	Articolo 3, paragrafo 5, primo comma Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma — — — — — — — — Articolo 3, paragrafo 6 — — — — — Articolo 3, paragrafo 7 — Articolo 3, paragrafo 6 — — —	Articolo 3, paragrafo 5, prime comma Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma Articolo 3, paragrafo 5, terzo comma Articolo 3, paragrafo 6, articolo 3, paragrafo 6 Articolo 3, paragrafo 6 ———————————————————————————————————

		Articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)	Articolo 40, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b)
		Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 40, paragrafo 1, lettera e)
		Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 2
		Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 40, paragrafo 3
		Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 40, paragrafo 4
		Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 49
		Articolo 5	Articolo 47
		Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 45, paragrafo 1
		Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e articolo 6, paragrafo 2	Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma Articolo 6, paragrafo 3, prima e seconda frase del primo comma e articolo 6, paragrafo 4, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma	Articol quarto Articol guarto Second Articol Second Second Articol Art

Articolo 45, paragrafo 6	Articolo 45, paragrafo 7	Articolo 41, paragrafo 2, primo comma	Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma	Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.7	Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma		Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 41, paragrafo 3	-
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 8	Articolo 7, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 7, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 8, primo comma, frase introduttiva	Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3

		Articolo 9, secondo comma	Articolo 48, paragrafo 2
		Articolo 9, terzo comma	Articolo 48, paragrafo 3
		Articolo 10, paragrafí 1 e 2	-
		Articolo 10, paragrafo 3, prima frase	Articolo 43, paragrafo 2
		Articolo 10, paragrafo 3, seconda frase	1
		Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 43, paragrafo 3
		Articolo 10, paragrafo 5	Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 1.3
		Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 43, paragrafo 1
		Articolo 11, paragrafo 2	Allegato VI, parte 6, punto 2.1

		Articolo 11, paragrafo 3	Allegato VI, parte 6, punto 2.2
		Articolo 11, paragrafo 4	Allegato VI, parte 6, punto 2.3
		Articolo 11, paragrafo 5	Allegato VI, parte 6, punto 2.4
		Articolo 11, paragrafo 6	Allegato VI, parte 6, punto 2.5
		Articolo 11, paragrafo 7, prima parte della prima frase del primo comma	Allegato VI, parte 6, prima parte del punto 2.6
		Articolo 11, paragrafo 7, seconda parte della prima frase del primo comma	Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera a)
		Articolo 11, paragrafo 7, seconda frase del primo comma	1
		Articolo 11, paragrafo 7, secondo comma	-

Articolo 11, paragrafo 7, lettera a)	Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera b)
Articolo 11, paragrafo 7, lettere b) e c)	1
Articolo 11, paragrafo 7, lettera d)	Allegato VI, parte 6, punto 2.6, lettera c)
Articolo 11, paragrafo 7, lettere e) ed f)	1
Articolo 11, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b)	Allegato VI, parte 3, punto 1, primo e secondo comma
Articolo 11, paragrafo 8, lettera c)	Allegato VI, parte 6, seconda parte del punto 2.7
Articolo 11, paragrafo 8, lettera d)	Allegato VI, parte 4, punto 2.1, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 8, secondo comma	Allegato VI, parte 6, terza parte del punto 2.7

	1		1		1	1		
Articolo 43, paragrafo 4	Allegato VI, parte 8, lettere a), b) e c) del punto 1.1	Allegato VI, parte 8, lettera d) del punto 1.1	Allegato VI, parte 8, punto 1.2	Allegato VI, parte 8, punto 1.3	Articolo 43, paragrafo 5, primo comma	Articolo 43, paragrafo 5, secondo comma	Allegato VI, parte 6, punto 3.1	Articolo 40, paragrafo 1, lettera e)
						1		
Articolo 11, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 10, lettere a), b) e c)	Articolo 11, paragrafo 10, lettera d)	Articolo 11, paragrafo 11	Articolo 11, paragrafo 12	Articolo 11, paragrafo 13		Articolo 11, paragrafo 14	Articolo 11, paragrafo 15
						1		
						1		

		Articolo 11, paragrafo 16	Allegato VI, parte 8, punto 2
		Articolo 11, paragrafo 17	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
		Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
		Articolo 12, paragrafo 2, prima frase	Articolo 50, paragrafo 2
		Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase	!
		Articolo 12, paragrafo 2, terza frase	Articolo 50, paragrafo 3
		Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1, lettera f)
		Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 42
		Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 41, paragrafo 5
		Articolo 13, paragrafo 4	Allegato VI, parte 3, punto 2

44 **T**

5381/09 ALLEGATO X

Allegato VI, parte 4, punto 3.2	Allegato VI, parte 4, punto 3.3	Allegato VI, parte 4, punto 4	Allegato VI, parte 6, punto 1	Allegato VI, parte 5		Allegato VI, parte 3, punto 1.1		Allegato VI, parte 3, punto 1.2
-								
1	Allegato II, punto 2.2	Allegato II, punto 3	Allegato III	Allegato IV, tabella	Allegato IV, ultima frase	Allegato V, lettera a), tabella	Allegato V, lettera a), ultime frasi	Allegato V, lettera b), tabella
ı								
I								
ı								

1	Allegato VI, parte 3, punto 1.3	Allegato VI, parte 3, punto 1.4	Allegato VI, parte 3, punto 1.5	Allegato VI, parte 3, punto 3	Allegato VI, parte 7	Articolo 31	Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1	Allegato V, parte 1, punto 1 e parte 2, punto 1
						Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3, seconda parte
Allegato V, lettera b), ultima frase	Allegato V, lettera c)	Allegato V, lettera d)	Allegato V, lettera e)	Allegato V, lettera f)	Allegato VI			

1 ot				0					
Allegato V, parte 1, ultima frase del punto 1		3, , 18	3, 19	Articolo 31, secondo comma			32, , 1	32, 2,	3, , 21
Allegato ultima fra	1	Articolo 3, paragrafo 18	Articolo 3, paragrafo 19	Articolo	:	1	Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 21
			, primo	mma e omna e o e i)	, mma,	, terzo		', quarto	
ŀ	Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 7, primo comma	Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e lettere da a) e i)	Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma	:	Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma	Articolo 2, paragrafo 8
							1		
ļ.							!		
-									
							1		
-									
1							1		

Articolo 32, paragrafo 2		Articolo 3, paragrafo 20	Articolo 3, paragrafo 22	1	-	-	Articolo 33, paragrafo 2	-	Allegato V, parte 1, punto 2, ultima frase	1	-	Articolo 34
Articolo 2, paragrafo 9	Articolo 2, paragrafo 10	Articolo 2, paragrafo 11	Articolo 2, paragrafo 12	Articolo 2, paragrafo 13	Articolo 3	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi da 3 a 8	Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6	Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 5	Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 2, prima parte del primo comma	-	Articolo 37, paragrafo 2, seconda parte del primo comma	Articolo 37, paragrafo 2, secondo comma	1	
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 2, prima parte del primo comma	Articolo 8, paragrafo 2, seconda parte del primo comma		-	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d)
					:	1		
					!			
					1	1		
					1	1		
					-	I		

1	Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 6	1	1	Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4	Allegato V, parte 3, terza parte del punto 8	Allegato V, parte 4		-
Articolo 8, paragrafi 3 e 4	Articolo 9	Articolo 10, paragrafo 1, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12	1	Articolo 13	Articolo 14	Articolo 15	Articolo 18, paragrafo 2
						1				
						'				
						1				
						1				
						1				
						1				
						1				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				

		Allegato I	!
		Allegato II	
		Allegati III e IV	Allegato V, punto 2 della parte 1 e parte 2
		Allegato V A	Allegato V, parte 1, punto 3
		Allegato V B	Allegato V, parte 2, punto 3
		Allegato VI A	Allegato V, parte 1, punti 4 e 5
		Allegato VI B	Allegato V, parte 2, punti 4 e 5
		Allegato VII A	Allegato V, parte 1, punti 6 e 7
		Allegato VII B	Allegato V, parte 2, punti 6 e 7
		Allegato VIII A punto 1	-

0 1	nto							
Allegato V, parte 3, prima parte del punto 1 e punti 2, 3 e 5	Allegato V, parte 3, seconda parte del punto 1	Allegato V, parte 3, punto 4		Allegato V, parte 3, punto 6	Allegato V, parte 3, punti 7 e 8	Allegato V, parte 3, punti 9 e 10	, parte 4	
legato V. ima parte ounti 2, 3	legato V	Allegato V punto 4		legato V nto 6	legato V nti 7 e 8	legato V nti 9 e 10	Allegato V, parte 4	
Al pri	Al see	Al	İ	Al pu	Al	Al pu	Al	-
VIII A			VIII A	VIII A	VIII A	VIII A		Allegato VIII B
Allegato VIII A punto 2			Allegato VIII A punto 3	Allegato VIII A punto 4	Allegato VIII A punto 5	Allegato VIII A punto 6	-	Allegato
	1	I					-	
		1					!	
		1					-	
	'	'					'	
							:	
	-						•	
							-	
							1	
L	L	l	L	L	L		1	·

Allegato IX	Allegato X	
Allegato IX	Allegato X	
	7	, ,

53 IT arb/ARB/gm DGI 5381/09 ALLEGATO X